



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 645

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 2 novembre 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria Pag. 5

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 8) » 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 8

2^a - Giustizia:

Plenaria (pomeridiana) » 10

Plenaria (notturna) ()*

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 14

4^a - Difesa:

Plenaria (antimeridiana) » 17

Plenaria (pomeridiana) » 22

5^a - Bilancio:

Plenaria » 28

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 32

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 645^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 novembre 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 292)</i>	<i>Pag.</i>	34
<i>Plenaria</i>	»	34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	79
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	89
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 300)</i>	»	92
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	93
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	109
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	113
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 206)</i>	»	126
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	126
<i>Plenaria</i>	»	127
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	137
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	137
<i>Plenaria</i>	»	138

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	152
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 2 novembre 2016

Plenaria

19^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alla ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (n. 347)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Interviene quindi la senatrice GUERRA (PD) la quale sottopone all'attenzione dei relatori per la predisposizione del parere due osservazioni relative agli adempimenti previsti nel provvedimento in titolo.

Tenuto conto che alle imprese è consentita la facoltà di individuare discrezionalmente lo *standard* di redazione dei documenti informativi, ferma restando la rilevanza delle informazioni rese al mercato di carattere non finanziario, ritiene opportuno che le Commissioni definiscano i criteri di una maggiore standardizzazione. Inoltre, appare opportuno valutare la possibilità di ampliare il novero delle imprese e dei soggetti cui sono ri-

feriti gli adempimenti, facendo presente che la redazione di un bilancio o di una documentazione illustrativa di elementi non direttamente finanziari può essere ipotizzata anche per le società di *public utilities* o che partecipano a bandi di gara per appalti pubblici di grandi dimensioni.

La senatrice BOTTICI (M5S) concorda sulle esigenze di uniformità e standardizzazione sottolineate dalla senatrice Guerra, ribadendo peraltro la rilevanza delle informazioni rese agli operatori di mercato. A tale proposito, suggerisce di ridurre la soglia di 500 dipendenti per estendere il campo di applicazione delle norme, ritenendo comunque essenziale conoscere il numero delle imprese interessate dal provvedimento in titolo. A suo parere, è opportuno, inoltre, prevedere la pubblicazione di informazioni concernenti il rispetto della disciplina fiscale e il coinvolgimento di soggetti che ricevono finanziamenti pubblici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente D'ASCOLA dichiara chiusa la discussione generale e propone alle Commissioni riunite di conferire ai relatori il mandato a predisporre uno schema di parere che sarà esaminato nella prossima seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Mercoledì 2 novembre 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza del Vice Presidente della 13^a Commissione
CALEO

indi della Vice Presidente della 9^a Commissione
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI
(CONSUMO DEL SUOLO)*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Sottocommissione per i pareri

169^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 16,05.

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra il decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, in primo luogo, che l'intervento normativo nel suo complesso, nel procedere ad una semplificazione di disposizioni preesistenti riguardanti l'attività degli enti pubblici di ricerca, potrebbe essere più opportunamente compiuto attraverso un'opera di ricognizione e riordino, tramite la redazione di un testo unico, che eviti sovrapposizioni e incongruenze normative.

Rileva, inoltre, che all'articolo 1, volto a definire l'ambito di applicazione della normativa, dovrebbe essere opportunamente chiarito il regime giuridico di tutti gli enti di ricerca non compresi nell'elenco contenuto nel comma 1, per ragioni di completezza della disciplina e sotto il profilo del rispetto del canone costituzionale di ragionevolezza.

In riferimento all'articolo 4, riguardante la procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti, appare necessario, a suo avviso, ricomprendere anche i regolamenti di organizzazione, non espressamente indicati al comma 1, il quale richiama esclusivamente quelli di amministrazione, finanza e contabilità, nonché quelli del personale.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostantive con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (n. 327)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria, anche allo scopo di compiere opportuni approfondimenti circa il rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia

La Sottocommissione conviene e quindi l'esame del provvedimento è rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Plenaria

343^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1012) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile 2015.

Il presidente D'ASCOLA avverte che saranno illustrati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo.

Interviene quindi il senatore LUMIA (*PD*) per dare conto degli emendamenti che insieme ad altri componenti del Partito Democratico ha presentato all'articolo 1.

In particolare si sofferma sugli emendamenti 1.1 e 1.2, volti a prevedere, rispettivamente, la facoltà e non già l'obbligo da parte di ciascun Consiglio degli avvocati di costituire una camera arbitrale, ovvero di sopprimere la previsione che una Camera arbitrale possa essere costituita da un massimo di tre consigli dell'ordine; sotto tale profilo, infatti, osserva che è opportuno non mettere limiti. Dà quindi conto dei successivi emendamenti 1.3 e 1.4. Quanto all'articolo 2, l'emendamento 2.1 prevede che possono svolgere le funzioni di arbitri gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno 5 anni e non già da tre anni come previsto dal disegno

di legge in esame. Illustra poi l'emendamento 2.4 che prevede al comma 6 dell'articolo 2 un'attività di formazione continua nei confronti degli arbitri, in luogo dell'aggiornamento previsto dal disegno di legge in titolo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) quindi fa alcune osservazioni sugli emendamenti testé illustrati dal senatore Lumia. In particolare, rileva che le camere arbitrali debbano essere costituite necessariamente dai consigli dell'ordine, non risultando quindi corretta la previsione di una facoltà in capo ai consigli medesimi di costituire le predette camere. Parimenti, ritiene, che l'espressione «formazione continua» non sia pertinente all'attività dei componenti delle camere arbitrali in quanto propria di funzioni tecniche svolte continuativamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1628 E CONNESSI (DISPOSIZIONI SUL COGNOME DEI FIGLI)

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che nel corso dell'esame dei disegni di legge nn. 1628 e connessi, in materia di diritto comparato, si è fatto riferimento solo alla disciplina relativa al cognome dei figli in alcuni paesi dell'Unione europea, quali in particolare Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Sarebbe opportuno invece avere un quadro generale di riferimento anche per gli altri Paesi dell'Unione europea; chiede pertanto che venga redatta quanto prima una scheda illustrativa nel senso sopra indicato. Inoltre, avendo appreso che il senatore Lo Giudice, relatore del provvedimento in esame, intende presentare un nuovo testo, chiede che questo stesso sia messo a disposizione al più presto della Commissione, affinché la discussione possa essere incentrata sul nuovo testo e non già, inutilmente, sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Si riserva pertanto di intervenire più approfonditamente in discussione generale, dopo che queste sue richieste saranno esaudite.

Il relatore LO GIUDICE (*PD*) replica che conviene sulle richieste del senatore Palma, a condizione che la richiesta fatta in ordine all'approfondimento dello stato dell'arte della materia *de qua* in tutti i Paesi dell'Unione europea non allunghi oltremodo i tempi dell'esame dei disegni di legge nn. 1628 e connessi. Quanto alla presentazione del nuovo testo, egli osserva che sarebbe opportuno svolgere dapprima le audizioni già programmate.

Il presidente D'ASCOLA osserva però che è preferibile che i soggetti da audire intervengano alla luce del nuovo testo del relatore.

Il relatore LO GIUDICE (*PD*), quindi ne preannuncia l'imminente presentazione.

IN SEDE REFERENTE

(1978) *Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) *MANCONI. – Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), in via preliminare, chiede alla relatrice un approfondimento sulla disposizione di cui all'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 richiamata e modificata dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, con riferimento in particolare all'ipotesi in cui la madre, che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, addivenga successivamente, a seguito di apposito interpello, alla decisione di revocare la propria scelta. In tal caso non risulta infatti chiara la ragione dei divieti e dei limiti di cui al n. 2, lettera *a*), comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1978.

Dopo un breve intervento del senatore LO GIUDICE (*PD*) sul diritto all'anonimato previsto dall'ordinamento, la relatrice CIRINNÀ (*PD*) osserva che la documentazione relativa alle audizioni svolte durante l'*iter* presso la Camera dei deputati, già acquisita dalla Commissione, contiene molti punti esplicativi sul quesito posto dal senatore PALMA (*FI-PdL XVII*). Cionondimeno si riserva di approfondire la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2473) *FALANGA ed altri. – Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) comunica che sta predisponendo un nuovo testo recante disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Il testo conterrà taluni elementi di novità che tengono anche conto di quanto è emerso durante il ciclo di audizioni. Si sofferma, in particolare, su una nuova formulazione dell'articolo 4, comma 1, secondo cui ciascuno elettore dovrà esprimere un numero di voto non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unità inferiore, a tutela delle minoranze. All'articolo 10, comma 5 – recante schede elettorali ed espressione del voto – si intende intervenire

attraverso una previsione che rafforzi la tutela della parità di genere, nel senso di garantire che almeno un terzo del numero massimo dei voti esprimibili ai sensi citato dell'articolo 4, comma 1 – sempre con arrotondamento per difetto all'unità inferiore – sia rivolto a favore del genere meno rappresentato. I voti che eccedano il rispetto delle suddette percentuali saranno considerati nulli secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4. Si sofferma infine sulla disposizione transitoria di cui all'articolo 17, con la quale si intende prevedere che i consigli dell'ordine che non abbiano proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 170 del 2014 debbano procedere a deliberare nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge. Analogamente si prevede che debbano procedere a nuove elezioni anche i consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento, le cui elezioni dovessero essere annullate in via definitiva. Per questi ultimi le elezioni andrebbero deliberate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ovvero, se successiva alla predetta data, dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Al fine di assicurare la contestualità delle elezioni di tutti i consigli dell'ordine, si dovrebbe prevedere altresì che, in sede di prima applicazione, la durata di tutti i consigli venga stabilita alla prima scadenza del Consiglio nazionale forense successiva alla data di entrata in vigore della legge.

Dopo che la senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) è intervenuta per esprimere le proprie perplessità su un testo che dovesse prevedere l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore delle percentuali che tutelano la parità di genere, prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo preveda, in modo univoco, la possibilità che il voto sia espresso solo per gli avvocati eleggibili che hanno deciso di presentare la propria candidatura.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritiene che possa essere preferibile introdurre la facoltà della presentazione delle candidature non soltanto per via individuale ma anche attraverso liste o aggregazioni più ampie, fermo restando il divieto del voto di lista.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) sottolinea la necessità di prevedere un intervento legislativo che assicuri in modo pieno ed effettivo il rispetto della parità di genere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore FALANGA (*AL-A*) dichiara di voler presentare quanto prima un nuovo testo che possa tener conto anche delle osservazioni svolte dai colleghi nel corso della seduta odierna.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Plenaria

121^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2310) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2322) Deputato Manlio DI STEFANO ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla coope-

razione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Lucidi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2470) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pegorer a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2472) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Pe-

trocelli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUCIDI (*M5S*), in relazione all'esame del disegno di legge n. 2551, sulla linea ferroviaria TAV Torino-Lione, propone che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni, per approfondire i numerosi aspetti critici del provvedimento.

Il presidente CASINI esprime perplessità su tale proposta, anche per il lungo e approfondito dibattito che ha accompagnato la definizione dell'opera in questione. Chiede comunque ai senatori presenti di esprimere l'opinione del proprio Gruppo.

Il relatore SANGALLI (*PD*) si dichiara contrario alla proposta formulata dal senatore Lucidi. Si riserva invece di chiarire, nella prima seduta utile, alcuni aspetti del provvedimento di interesse specifico per la Commissione esteri, come ad esempio l'applicazione anche in Francia della normativa italiana in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti.

Il senatore COLUCCI (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara d'accordo con il relatore Sangalli.

Il senatore RAZZI (*FI-PdL XVII*) ricorda che il progetto in esame è stato preceduto da una lunga discussione e non ritiene pertanto di particolare utilità lo svolgimento di audizioni in merito.

La senatrice DE PIETRO (*Misto*) sottolinea che le audizioni proposte potrebbero essere utili per un'analisi degli aspetti tecnici del progetto, ma non per l'esame cui è chiamata la Commissione esteri.

Il presidente CASINI verifica che la proposta del senatore Lucidi non incontra il sostegno di altri Gruppi. Ritiene pertanto che tale proposta non possa essere accolta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Plenaria

196^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Gioacchino Alfano e Rossi.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(1935) Deputato SCANU ed altri. – Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il presidente LATORRE ricorda che nella seduta del 18 ottobre si era deliberato di costituire un Comitato ristretto che, riunitosi la scorsa settimana, ha predisposto un testo (pubblicato in allegato), inviato a tutti i commissari.

Il nuovo articolato mira a superare le criticità emerse nel dibattito e nelle audizioni togliendo ogni riferimento all'istituto della riabilitazione, non introducendo alcun giudizio di valore ed operando sul piano esclusivamente storico e morale, sia attraverso il riconoscimento del sacrificio dei cosiddetti «fucilati per l'esempio», ingiustamente condannati senza alcun processo, sia con il perdono offerto a coloro che, pur condannati a seguito di regolare processo, pagarono con la vita l'applicazione di una legislazione militare eccessivamente dura e non più rispondente alle attuali sensibilità.

Osserva da ultimo che il predetto articolato potrebbe essere adottato a base dei lavori della Commissione e che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno potrebbe essere fissato già per oggi stesso alle ore 15, al fine di convocare una seduta per le ore 16 e procedere all'approvazione in sede referente, ossia entro l'auspicata scadenza del prossimo del 4 novembre.

Si apre un dibattito.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla Commissione per superare le evidenti criticità contenute nel testo approvato dalla Camera dei deputati, osserva che l'utilizzo dello strumento legislativo ai fini dell'interpretazione e della rivisitazione dei fatti storici appare decisamente improprio. In ragione di quanto precede, preannuncia la propria non partecipazione al voto finale del testo.

Anche ad avviso del senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) le problematiche evocate – affrontate peraltro in maniera eccessivamente schematica dal testo approvato dalla Camera dei deputati – potrebbero trovare migliore e più efficace soluzione rimanendo su un piano squisitamente culturale e storico. Sotto tale aspetto, ribadisce pertanto il proprio avviso contrario, stigmatizzando altresì le dichiarazioni rese alla stampa da alcuni deputati, dalle quali sembrerebbe evincersi che il voto unanime registratosi alla Camera costituisca un inedito e penetrante vincolo di mandato politico per il Senato.

Si pone altresì criticamente sulla tempistica *dell'iter* poc'anzi delineata dal Presidente, rilevando la necessità di consentire ai Commissari congrui tempi di riflessione sul testo prodotto dal Comitato ristretto, che presenta comunque aspetti da approfondire sia in relazione alla compilazione degli elenchi, sia in ordine al testo della targa da affiggere al Vittoriano, che potrebbe limitarsi al primo dei due periodi proposti dal testo del Comitato.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), nell'evidenziare l'importanza delle ragioni sottese al testo, invita a tenere nella giusta considerazione le osservazioni formulate dai senatori Mario Mauro e Gasparri.

La senatrice AMATI (*PD*), nel valutare positivamente l'impegno del relatore e del Comitato ristretto (articolatosi su un complesso ciclo di audizioni e su un esame comparatistico con le soluzioni proposte in Francia e nel Regno Unito), rimarca la necessità di superare le problematiche del testo approvato in prima lettura, il cui spirito rimane comunque pienamente condivisibile.

Osserva quindi che – da recenti notizie – sembrerebbe che anche l'ordinamento francese abbia provveduto ad emanare provvedimenti, per il tramite di specifiche iniziative del Capo dello Stato. Rimanendo preferi-

bile, a suo avviso, la via parlamentare, diviene quindi indifferibile la conclusione dell'*iter* da parte del Parlamento italiano.

Conclude concordando con il senatore Gasparri circa il fatto che il testo proposto dal Comitato ristretto per la targa al Vittoriano potrebbe essere ancora più semplificato al fine di non operare alcun giudizio di valore.

Il senatore MARTON (*M5S*) si pone problematicamente sulla distinzione, che sembrerebbe evincersi dal testo predisposto dal Comitato ristretto, tra giusto e ingiusto processo, preannunciando il voto di astensione sulla delibera di assunzione del predetto articolato a base dei lavori.

Il presidente LATORRE, nel ringraziare tutti gli intervenuti per i preziosi spunti, osserva che l'approvazione del testo da parte della Camera poneva di fronte ad un dilemma: o rinunciare all'esame, sulla base delle osservazioni in ordine all'opportunità dello strumento legislativo, dando però luogo a interpretazioni e ripercussioni politiche non del tutto positive, ovvero tentare una conciliazione tra le opposte visioni. Tale ultima strada è stata quella percorsa: il testo approvato dal Comitato ristretto, infatti, si propone di valorizzare la memoria senza riscrivere la storia, superando le criticità emerse nel corso dei dibattiti in Commissione e del ciclo di audizioni informali.

Nel rilevare che nulla osta ad una riflessione più approfondita senza tempi contingentati, invita i Commissari che hanno espresso criticità a rivedere le posizioni poc'anzi espresse, anche in considerazione del differente valore politico di un'approvazione a larga maggioranza ovvero con un minimo scarto di voti.

La Commissione delibera infine di assumere il testo predisposto dal Comitato ristretto a base dei propri lavori, nonché di fissare per venerdì 4 novembre alle ore 14 il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al predetto testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE propone di convocare una nuova seduta per oggi, mercoledì 2 novembre, alle ore 15,45, al fine di proseguire l'esame degli atti del Governo numero 339 e 340, iscritti all'ordine del giorno ed il cui esame sarebbe ora impossibile a causa della mancanza del prescritto numero legale.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione tornerà a riunirsi nel pomeriggio odierno, alle ore 15,45, per il seguito dell'esame degli atti del Governo numero 339 e 340.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

**NUOVO TESTO PROPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1935**

NT1

IL COMITATO RISTRETTO

**Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata
la pena capitale durante la prima guerra mondiale**

Art. 1

1. La Repubblica riconosce il sacrificio degli appartenenti alle Forze armate italiane che, nel corso della prima Guerra mondiale, vennero fucilati senza che fosse accertata a loro carico, a seguito di regolare processo, un'effettiva responsabilità penale. Promuove ogni iniziativa volta al recupero della memoria di tali caduti.

2. Il Ministero della Difesa provvede a riportare i nomi dei caduti di cui al comma 1 in un apposito elenco pubblico, contenente le circostanze della morte e promuove altresì ogni più ampia iniziativa di ricerca storica volta alla ricostruzione delle drammatiche vicende del primo conflitto mondiale, con particolare riferimento alle vicende dei militari condannati alla pena capitale.

3. Sugli eventi oggetto della presente legge il Ministero della difesa dispone la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato.

4. Nel Complesso del Vittoriano in Roma è affissa la seguente iscrizione: «Nella ricorrenza del centenario della Grande guerra e nel ricordo perenne del sacrificio di un intero popolo, l'Italia onora la memoria dei propri figli in armi fucilati senza le garanzie di un giusto processo. A chi pagò con la vita il cruento rigore della giustizia militare del tempo offre il proprio commosso perdono.».

5. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Plenaria**197^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*
COMPAGNONE*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.**La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, relativo all'acquisizione di una prima *tranche* di veicoli Blindo Centauro 2 e relativo supporto logistico (n. 339)

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, relativo allo studio, alla progettazione e qualifica del futuro Elicottero da Esplorazione e Scorta e relativo supporto logistico iniziale (n. 340)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il presidente COMPAGNONE riepiloga brevemente l'*iter* dei provvedimenti, dando altresì conto di due proposte di parere contrario (una sull'atto n. 339 ed una sull'atto n. 340), presentate dal Gruppo Movimento 5 Stelle (pubblicate in allegato).

Prende quindi la parola il relatore PEGORER (*PD*), rammentando preliminarmente che nella seduta dell'11 ottobre scorso, dopo la sua relazione e lo svolgimento della discussione generale congiunta, la Commissione aveva deliberato di attendere il termine, previsto per il 29 dello stesso mese, entro il quale la Commissione bilancio era tenuta a far pervenire eventuali osservazioni sui profili finanziari dei due programmi. Detto termine risulta trascorso senza che pervenissero le prescritte osservazioni, anche se i due schemi di decreto sono a tutt'oggi all'ordine del giorno della Sottocommissione pareri di quell'organo, che pertanto potrebbe ancora esprimersi.

Nel frattempo, inoltre, le omologhe Commissioni della Camera dei deputati hanno terminato l'esame dei provvedimenti: in particolare, le Commissioni difesa e bilancio della Camera si sono pronunciate favorevolmente, senza formulare osservazioni sull'atto del Governo n. 339, mentre, con riferimento, invece, all'atto del Governo n. 340, la Commissione bilancio della Camera ha rilevato la necessità di riformulare il «conside-

rato» di cui alle premesse dello schema di decreto eliminando ogni riferimento all'integrazione delle risorse, dopo il primo triennio, da parte dello stato di previsione del Ministero della difesa. La ragione del rilievo va rilevata nel fatto che il programma pluriennale in questione risulta interamente finanziato con risorse già disponibili a legislazione vigente sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e pertanto non richiede l'integrazione da parte dello stato di previsione della difesa, come invece scritto nel testo presentato dal Governo. La Commissione difesa della Camera dei deputati ha infine recepito il citato rilievo come esplicita condizione al proprio parere favorevole.

Sulla base di quanto precede, ritiene comunque necessario, prima di illustrare le proprie proposte di parere, che la Commissione si pronunci sull'opportunità di procedere all'emissione dei pareri nell'odierna seduta, osservando che, in tal caso, sarebbe comunque possibile introdurre nei testi una clausola volta all'automatico recepimento di eventuali rilievi espressi dalla Commissione bilancio stessa.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) si pone problematicamente sul procedere alla votazione degli schemi di parere nella presente seduta.

Il relatore PEGORER (*PD*) ribadisce che, ancorché il termine a disposizione della Commissione bilancio sia formalmente scaduto, i provvedimenti figurano all'ordine del giorno della relativa Sottocommissione per i pareri, all'interno della quale, peraltro, potrebbero maturare orientamenti sostanzialmente analoghi a quelli espressi dall'omologa Commissione della Camera dei deputati. In ogni caso, non sussistono, a suo avviso, ragioni di principio per non rinviare il seguito dell'esame.

Invita quindi la Commissione anche a valutare nel merito gli schemi di parere presentati dal Gruppo Movimento 5 Stelle.

Ad avviso del senatore SANTANGELO (*M5S*) sarebbe comunque necessario concedere alla Commissione bilancio tutto il tempo possibile per pronunciarsi sui profili finanziari dei programmi d'arma iscritti all'ordine del giorno, stante la loro particolare importanza.

Il senatore VATTUONE (*PD*) ritiene, per contro, che la Commissione disponga già ad oggi di tutti gli elementi necessari per poter approvare i prescritti pareri.

Il senatore CONTI (*AL-A*) si esprime, invece, a favore del rinvio dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Anche ad avviso del senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) sarebbe comunque opportuno attendere la pronuncia della Commissione bilancio, inoltrando, se del caso, le opportune sollecitazioni alla Presidenza di quell'organo

Il presidente COMPAGNONE (AL-A), preso atto delle risultanze del dibattito e rammentando che il termine per l'espressione dei pareri scadrà il prossimo 8 novembre, invita la Commissione a deliberare sull'opportunità di procedere alle votazioni, ovvero di rinviare ulteriormente l'esame congiunto per attendere le determinazioni della Commissione bilancio.

La Commissione delibera, da ultimo, di rinviare l'esame congiunto degli atti del Governo iscritti all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
SANTANGELO E MARTON SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 339**

La Commissione difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo;
considerato che:

si continua ad allocare presso il Ministero dello sviluppo economico gli stanziamenti previsti ai programmi di ammodernamento e ricerca dei sistemi d'arma che dovrebbero più correttamente essere allocati sotto il Ministero della difesa;

il programma SMD 01/2016 di cui all'atto del Governo n. 339, a fronte di un investimento previsto di 530 milioni di euro tra il 2016 e il 2023, prevede la conclusione dello sviluppo della blindo armata Centauro 2 e la realizzazione di un primo blocco di 50 mezzi, di cui 11 di preserie;

lo sviluppo della blindo Centauro 2, evoluzione della blindo armata Centauro già in servizio nell'Esercito italiano in circa 400 esemplari, è iniziato nel 2011 con il programma SMD 01/2011 che finanziava con 10 milioni di euro gli studi preliminari;

tale programma, di durata prevista di due anni, in realtà si è protratto per ben cinque anni e solo oggi sembra trovare sbocco in una fase di pre-produzione della durata di 7 anni che dovrebbe portare alla realizzazione di soli 50 veicoli a fronte di un fabbisogno dichiarato dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito di 136 mezzi destinati a equipaggiare i reggimenti di cavalleria delle brigate pluriarma;

è pertanto ragionevole ritenere, considerando anche l'esperienza del programma Freccia realizzato dai medesimi gruppi industriali e per molti aspetti sovrapponibile al programma Centauro 2, che l'acquisizione non possa concludersi prima di un ulteriore decennio, cioè attorno al 2030-2033 quando il progetto avrà ormai 20 anni di vita e risentirà inevitabilmente di obsolescenze tecnologiche rilevanti;

anche sulla base del progetto Freccia (il cui costo per veicolo è prossimo ai 6,5 milioni di euro) che con il Centauro 2 condivide molte scelte progettuali e costruttive e si riferisce ad un veicolo blindato analogo nell'architettura generale, è ipotizzabile che il costo unitario del mezzo possa avvicinarsi e forse superare gli 8-9 milioni di euro con un costo finale complessivo che potrebbe raggiungere dunque i 900 milioni di euro;

appare discutibile la scelta dell'Esercito italiano di realizzare *ex novo* un mezzo basato su un concetto operativo nato alla fine degli anni

Settanta quando l'esigenza primaria era la lotta anti carri, e questa era la missione della blindo Centauro originale definita come caccia-carri;

in quegli anni l'Esercito italiano disponeva di circa 1000 carri armati, quello tedesco di oltre 2500, oggi l'Italia ha in servizio 150 carri, di cui solo 50 saranno portati ad uno *standard* aggiornato, la Germania ne ha meno di 250;

gli eserciti francese e britannico stanno sviluppando mezzi ruotati da combattimento dotati di cannoni da 40 mm, rispetto all'arma da 120 mm del Centauro 2, ritenuti evidentemente meno costosi e più idonei a operare nei mutati scenari del prossimo futuro, dove la lotta anticarro non è più prioritaria;

in questo contesto la scelta italiana appare dunque più orientata a favorire scelte industriali conservative e poco innovative che oltretutto non sembrano neppure dare reali prospettive di esportazione, come invece suggerito anche nelle note di presentazione del programma consegnate alla Commissione difesa, che a rispondere a reali esigenze militari, considerando che anche l'originale blindo Centauro non ha mai generato grande interesse al di fuori dell'Italia, con la Spagna quale unico cliente significativo;

per quanto sopra esposto esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
SANTANGELO E MARTON SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 340**

La Commissione difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo;

considerato che:

il programma prevede lo sviluppo di un elicottero armato definito Elicottero di Esplorazione e Scorta (EES), la realizzazione di prototipo e la produzione di tre velivoli di preserie per un investimento complessivo di 487 milioni di euro ripartiti tra il 2016 e il 2025;

il finanziamento è a carico, come di consueto ormai per i nuovi progetti aeronautici e militari, del Ministero dello sviluppo economico, cosa che continua a produrre una palese distorsione e scarsa trasparenza sulla consistenza reale delle spese per la Difesa del nostro Paese;

obiettivo del programma è la produzione di un elicottero armato che sostituisca gli elicotteri AW 129 attualmente in servizio e prossimi alla fine della vita operativa, nonostante siano stati oggetto nel tempo di varie migliorie che li hanno portati all'attuale modello 129D;

il nuovo elicottero è basato, per quanto riguarda la parte cinematica, sul velivolo da trasporto AW 149, del quale è stato realizzato un prototipo ma nessun esemplare è stato acquistato né dalle Forze armate italiane né da altri Paesi;

anche il progetto AW 149 venne a suo tempo finanziato dal MISE, anche se non sono noti gli importi erogati in base alla legge 808/85;

è da rilevare come non risulti essere stato fatto da parte italiana alcun tentativo di realizzare questo elicottero in collaborazione con altre aziende europee del settore elicotteristico sia nell'ambito dell'OCCAR (l'organizzazione europea per gli armamenti) che di altri possibili ambiti bilaterali e multilaterali nonostante nei prossimi anni esigenze simili a quella italiana emergeranno per gran parte degli eserciti europei;

la scelta del Governo di procedere con un progetto puramente nazionale con costi elevatissimi nonostante i numeri in gioco per la produzione siano piuttosto limitati (48 sono gli elicotteri da sostituire e i numeri per il nuovo velivolo non dovrebbero discostarsi da questi se non in diminuzione) sembra dunque destinata unicamente a favorire ancora una volta l'industria e in particolare Leonardo-Finmeccanica caricando gli oneri delle scelte industriali sul bilancio pubblico con poche o nulle possibilità di ritorni economici;

per quanto sopra esposto esprime parere contrario.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Plenaria**652^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (PD), illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario già reso alla Commissione di merito, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 01.100, 01.101, 1.114, 1.0.100, 2.0.100, 4.115, 4.146, 4.149 5.132 e 19.100. Comportano altresì maggiori oneri le proposte 7.101, 18.0.100, 18.0.103, 18.0.104, 18.0.105, 18.0.106, 20.101 e 25.108. Occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.101 e 1.108. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.138, 5.145, 8.0.100, 11.101, 12.102, 12.105, 13.100, 17.0.100, 18.0.101, 18.0.102 e 20.0.100. Occorre infine valutare le proposte 1.102, 1.107, 1.112, 2.100, 2.104, 3.103, 4.145, 4.147, 4.153, 4.0.100, 5.117, 5.118, 6.104 (e l'analogo 6.105), 8.100 (in relazione agli effetti delle parti non soppresse), 8.121, 8.143, 8.145, 8.147 (e l'identico 8.148), 8.149, 8.156, 8.158, 8.159, 8.160, 8.161, 8.165, 9.103 (con riferimento al comma 6), 9.115, 12.106, 12.107, 24.107, 24.0.100, 24.0.101, 25.100 e 26.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI conviene con il giudizio del relatore, sia circa gli emendamenti riproposti all'Assemblea e già giudicati onerosi, sia su quelli di nuova presentazione a cui sono stati connessi maggiori oneri.

Il senatore CALEO (PD) prende la parola a proposito dell'emendamento 18.0.100, preannunciando una riformulazione che chiarisca con esattezza la copertura degli oneri.

Il presidente TONINI considera dunque opportuno un breve rinvio della trattazione dell'emendamento in questione, al fine di fornire un parere sul nuovo testo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire il parere del Governo sui restanti emendamenti citati dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 01.100, 01.101, 1.114, 1.0.100, 2.0.100, 4.115, 4.146, 4.149, 5.132, 19.100, 7.101, 18.0.103, 18.0.104, 18.0.105, 18.0.106, 20.101, 25.108, 5.138, 5.145, 8.0.100, 11.101, 12.102, 12.105, 13.100, 17.0.100, 18.0.101, 18.0.102 e 20.0.100.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.101 e 1.108.

Il parere sui restanti emendamenti rimane sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica. In relazione alla medesima occorre anzitutto avere ulteriori chiarimenti in ordine alle risorse che la stessa indica a disposizione per l'esecuzione dell'opera che sarebbero quantificate in 2564,7 milioni: dato il defianziamento del comma 208 della legge di stabilità per il 2013 (n. 228 del 2012) ope-

rato dall'articolo 18, comma 13 della legge n. 69 del 2013 la cifra in questione non sembra corrispondente. Sarebbe poi opportuna una integrazione della relazione tecnica che possa fornire i valori nominali, almeno stimati, e non soltanto quelli percentuali in ordine all'articolo 2 del Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015. Infatti, poiché la relazione tecnica non fornisce alcun dato al riguardo, non è possibile desumere dall'articolo in questione quali siano le risorse necessarie all'Italia per dare seguito all'Accordo posto che non è noto il contributo dell'Unione né risulta possibile il calcolo della rivalutazione per interessi del costo dell'opera. Occorre altresì chiarire, con analoga integrazione, l'ammontare attualizzato delle spese non prese in considerazione nel costo certificato del progetto di cui all'articolo 2 dell'Allegato e se alle stesse si prevede di far fronte con lo stanziamento complessivo sopra citato di 2564,7 milioni di euro. Infine, in relazione al comma 3 dell'articolo 3 della ratifica occorre valutare l'opportunità che le risorse di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge n. 196 del 2009 (spese per fattori legislativi determinati con legge) siano rimodulate con decreti ministeriali anche in considerazione dell'esiguità dell'onere a cui la clausola di salvaguardia è riferita.

La rappresentante del GOVERNO comunica che il proprio Dicastero è attualmente in attesa della documentazione necessaria da parte dell'amministrazione competente per materia per fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il PRESIDENTE propone quindi il rinvio della trattazione in attesa dei riscontri del Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (n. 328)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato sulle richieste di chiarimenti del relatore.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della documentazione fornita, propone di rinviare il seguito dell'esame, in attesa di una proposta di parere a cura del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1641) *Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri; Russo e Faenzi; Caon e altri; Catanoso Genoese)

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI comunica che, all'esito degli approfondimenti svolti, è emersa la necessità di un riallineamento temporale dell'onere quantificato nel testo e della relativa copertura. Per ciò che riguarda i restanti profili di competenza, richiama i contenuti della relazione tecnica aggiornata richiesta dal relatore.

Il relatore BROGLIA (PD) si riserva di predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti con la relazione tecnica e della necessità di aggiornamento dei riferimenti temporali segnalata dalla rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, all'esito dei contatti intercorsi con la Presidenza dell'omologa Commissione dell'altro Ramo del Parlamento, si è convenuto di avviare il ciclo di audizioni preliminari all'esame del disegno di legge di bilancio a partire dalla giornata di domani, giovedì 3 novembre, alle ore 18, per poi proseguire nelle giornate di venerdì 4 novembre, a partire dalle ore 8,45 e di lunedì 7 novembre, a partire dalle ore 10.

Informa, altresì, che verranno svolte nel corso della prossima settimana le audizioni preliminari all'esame del disegno di legge n. 2567, di conversione in legge del decreto-legge n. 189 del 2016, rinviate la settimana scorsa a causa dei nuovi eventi sismici di questi giorni. Precisa che, tenuto conto della condizione tuttora emergenziale e dei conseguenti gravosi impegni del Commissario straordinario e degli amministratori locali, rimane ferma la necessità per il Parlamento di acquisire i necessari elementi da questi ultimi e quindi fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di poter concludere il provvedimento nei tempi previsti dal Regolamento e dal Calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Plenaria**414^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente Mauro Maria MARINO stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo, stante la stringente necessità di conoscerne gli orientamenti in relazione all'*iter* del disegno di legge in titolo e programmare di conseguenza il seguito dell'esame viste le anticipazioni di stampa su un prossimo intervento d'urgenza per far fronte ai numerosi eventi sismici. Anche rispondendo a un quesito della senatrice BOTTICI (M5S) osserva che alla luce del nuovo sisma che ha colpito l'Italia centrale è plausibile infatti l'emanazione di un nuovo provvedimento, destinato a seguire un proprio autonomo *iter* di conversione, oppure a divenire la base di emendamenti mirati a integrare il decreto-legge n. 189. Una definizione degli orientamenti del Governo sarebbe dunque di grande utilità al fine di programmare l'andamento dell'esame in sede consultiva.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) riconosce l'esigenza di avere informazioni certe in merito agli orientamenti del Governo, così da rendere l'andamento dei lavori il più rapido possibile; esprime a tale proposito la massima apertura della propria forza politica nei confronti di soluzioni normative idonee a fronteggiare l'attuale emergenza con rapidità e efficacia.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD), nel manifestare condivisione rispetto a quanto già rimarcato in relazione alla chiarezza attesa dal Go-

verno, osserva che un ulteriore provvedimento potrebbe recare contenuti specifici innovativi concernenti la materia della ricostruzione e non limitarsi a un ampliamento del novero dei comuni rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge n. 189.

Il presidente Mauro Maria MARINO rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 292

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CORSI DI LAUREA PER EDUCATORE E PEDAGOGISTA, DELLA CONFERENZA UNIVERSITARIA NAZIONALE DEI PRESIDI E DEI DIRETTORI DELLE FACOLTÀ E DEI DIPARTIMENTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE (CUNSF), DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDAGOGIA (SIPED), DELL'ASSOCIAZIONE PEDAGOGISTI E EDUCATORI ITALIANI (APEI), DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONI PEDAGOGICHE (APP) E DELL'UNIONE ITALIANA PEDAGOGISTI (UNIPED), IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2443 E 2474 (EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO, SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)

Plenaria

312^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dà la parola alla relatrice per l'illustrazione di uno schema di parere.

La relatrice Elena FERRARA (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, dichiarando di aver ritenuto opportuno inserire una premessa di carattere generale relativa anche agli ultimi eventi sismici. Sottolinea inoltre l'esigenza di armonizzare le procedure in corso rispetto a quelle attivate nei settori di competenza a seguito del terremoto de L'Aquila del 2009.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) chiede se le misure approvate di recente dal Consiglio dei ministri saranno integrate nel provvedimento in esame oppure costituiranno un atto normativo autonomo.

La relatrice Elena FERRARA (PD) fa presente che il parere in discussione riguarda esclusivamente il decreto-legge n. 189 del 2016, mentre le misure varate dal Consiglio dei ministri non sono per ora riferite al provvedimento in titolo.

Conferma il sottosegretario Dorina BIANCHI, precisando che il disegno di legge in esame reca un intervento di carattere tecnico per il sisma dello scorso agosto.

Prende brevemente la parola la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) per precisare di aver chiesto un chiarimento alla luce delle recenti notizie di stampa.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

Il PRESIDENTE prende atto con soddisfazione che la Commissione si è espressa all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che è stato trasmesso il parere del Consiglio di Stato, ricordando peraltro che il Governo si era impegnato ad attendere l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari fino al 9 novembre.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato al resoconto, premettendo di aver inserito molti concetti che costituiscono un patrimonio condiviso della Commissione, anche a seguito dello specifico affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca, concluso nel 2014. Ritiene infatti che vi siano spazi per interventi di rilievo, al punto che non può essere persa l'occasione costituita dal provvedimento in esame.

Con riferimento all'articolo 1, sottolinea la diversità di alcuni enti vigilati da Ministeri diversi dal Dicastero dell'istruzione, i quali svolgono funzioni strumentali previste in molti casi dal Legislatore. Quanto all'articolo 2, segnala che il tema delle carriere dei ricercatori è sempre stato discusso in Commissione, a dimostrazione dell'elevato grado di attenzione.

Fa presente altresì che occorre risolvere, quanto meno in via interpretativa, la situazione di ricercatori che hanno ricoperto incarichi dirigenziali, percependo un'indennità di funzione che pare non poter più essere riconosciuta. Dopo aver dato conto dell'esigenza di istituire una struttura di missione per il coordinamento generale della ricerca, si sofferma in dettaglio sulle condizioni e sulle raccomandazioni, rilevando come sussistano ulteriori tematiche, non affrontate dall'articolato, di cui occorre invece a suo giudizio farsi carico in questa sede.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ringrazia la relatrice per il corposo lavoro svolto, che recepisce in effetti molte valutazioni critiche emerse durante le audizioni, con riferimento fra l'altro ai limiti posti dagli articoli 8 e 11 riferiti alle spese di personale. Si congratula dunque per alcune soluzioni proposte, rilevando tuttavia che non sono state affrontate ulteriori criticità, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato, che di fatto boccia a suo giudizio lo schema di decreto legislativo.

Sottolinea infatti negativamente la mancata consultazione, il cui svolgimento – anche in una fase successiva dell'*iter* – costituisce una condizione per l'espressione di un parere favorevole da parte del Consiglio di Stato. Tale organismo chiede addirittura che il testo sia sottoposto ad

un nuovo parere qualora, all'esito di tale consultazione, ne sia elaborata una diversa versione.

Sono altresì segnalati ulteriori aspetti critici relativi ai singoli articoli, tenuto conto che il decreto si dimostra a suo avviso fallimentare nella misura in cui non definisce le caratteristiche della professione del ricercatore, demandandone il compito agli statuti. In proposito, ritiene invece che debba essere colta l'occasione per esplicitare più puntualmente dette questioni, già con riferimento all'articolo 2, atteso che l'eterogeneità degli enti pubblici di ricerca potrebbe determinare un'applicazione eccessivamente variegata della Carta europea dei ricercatori. Ribadisce dunque con forza l'esigenza di specificare i diritti e i doveri dei ricercatori, come peraltro richiesto anche dai loro rappresentanti, in quanto si configurano quale patrimonio condiviso e quali principi cardine della summenzionata Carta europea dei ricercatori, meritando dunque il rango di norme primarie.

Dopo aver menzionato l'esempio dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), ricorda che a gennaio la Conferenza dei presidenti degli enti aveva discusso una disposizione relativa anche ai compiti dei ricercatori, contribuendo così a ridurre la discrezionalità da parte degli enti stessi.

Fa notare altresì che l'articolo 6, comma 4, reca una disposizione sul controllo *in itinere* delle assunzioni, la quale a detta del Capo dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, professor Marco Mancini, era stata voluta dal Dicastero dell'economia. Stigmatizza dunque detta norma, che viola a suo giudizio l'autonomia degli enti pubblici di ricerca, già sottoposti a numerosi controlli, e sollecita una presa di posizione della Commissione su tale argomento. Deplora altresì una ulteriore violazione dell'autonomia contenuta nell'articolo 11, comma 4, laddove si richiamano presunti criteri di merito di elaborazione governativa, invitando la relatrice ad inserire un riferimento specifico nello schema di parere.

Manifesta invece soddisfazione per la condizione n. 4 proposta dalla relatrice relativa al mantenimento del parere parlamentare sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), lamentando come il Governo tenti costantemente di *bypassare* il Parlamento attraverso una diminuzione del suo ruolo di controllo.

In ultima analisi, ritiene che debbano essere approfonditi adeguatamente i rilievi del Consiglio di Stato e dunque domanda di non procedere alla votazione dello schema di parere nella giornata di domani.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende la parola sull'ordine dei lavori per chiedere di lasciare aperta la possibilità di intervenire sullo schema di parere della relatrice anche in altre sedute.

Il PRESIDENTE prende atto di tali sollecitazioni, manifestando tuttavia alcune perplessità sulla richiesta di rinvio della votazione. Fa pre-

sente comunque che nella seduta di domani sarà possibile avanzare suggerimenti e proposte rispetto al parere della relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (n. 715)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

La relatrice IDEM (PD) dà conto di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, nel quale sono anzitutto descritte le finalità che hanno motivato l'avvio dell'affare, nella prospettiva di fotografare la condizione del sistema sportivo, prendendo spunto inizialmente dalla possibilità di ospitare le Olimpiadi del 2024. Dopo aver sottolineato l'esigenza di redigere un testo unico in materia di sport, data la stratificazione normativa che si registra nel comparto, ricorda le macroaree che hanno caratterizzato la procedura, a partire dall'esigenza di comprendere le competenze, i requisiti e le certificazioni. A tale riguardo, sottolinea come i marginali sbocchi professionali dei laureati in Scienze motorie abbiano di fatto vanificato la riforma degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) attraverso l'istituzione dei corsi di laurea in Scienze motorie. Non risulta infatti chiaro a suo giudizio quali siano i soggetti abilitati a rilasciare certificazioni e permangono lacune nella scuola primaria rispetto allo svolgimento dell'attività motoria mediante l'apporto di persone competenti. Dopo aver rilevato criticamente la mancata attuazione del percorso formativo in Scienze motorie, si sofferma sull'efficienza nell'applicazione di tali competenze, ricordando peraltro le misure messe in atto a partire dal 2009 dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Un ulteriore argomento, prosegue la relatrice, riguarda il rapporto tra la scuola e l'università, da un lato, e lo sport dall'altro, con particolare riferimento alla carriera sportiva e alla possibilità di proseguire gli studi. Afferma infatti che il percorso universitario non deve essere concepito come un ripiego ma deve rappresentare una *chance*, accompagnato da specifici incentivi, tenuto conto che spesso i tempi dello studio e quelli degli allenamenti e delle gare risultano incompatibili. Occorre invece riconoscere anche le competenze maturate dagli atleti.

Menziona poi il positivo incremento delle unità di docenti di ruolo di scienze motorie anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola»), che rappresenta a suo avviso un primo passo per un pieno riconoscimento delle loro competenze. Ritene comunque che debba essere esteso l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria, dove attualmente è presente solo il progetto «Sport

di classe». Sollecita peraltro una riflessione sul rafforzamento e sul ruolo del coordinatore di scienze motorie.

Passando alla *governance*, ravvisa un conflitto di interesse nel sistema sportivo che deve essere a suo giudizio superato, nel rispetto dell'autonomia del settore. Invoca altresì una revisione organica della disciplina in materia di sport per quanto attiene alla definizione del dilettantismo, alla parità di genere e agli aspetti di natura fiscale. Illustra quindi le problematiche dell'impiantistica sportiva relative al numero di impianti, alla loro qualità e alla necessaria messa in sicurezza, esposte anche dal Sindaco di Roma durante la rispettiva audizione. Avviandosi alla conclusione, si sofferma sulla lotta al *doping* e sul ruolo degli organismi operanti in Italia nonché sugli indirizzi europei e sugli atti attualmente all'esame del Parlamento.

Nel descrivere brevemente gli impegni al Governo, pone anzitutto una questione di metodo, auspicando che eventuali normative sullo sport siano elaborate in un'ottica intersettoriale e organica, previo confronto con tutti gli operatori del settore, tenuto conto della necessità di una legislazione efficace rispetto ai bisogni reali del mondo sportivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha auditato oggi i rappresentanti del Coordinamento nazionale dei corsi di laurea per educatore e pedagogista, della Conferenza universitaria nazionale dei presidi e dei direttori delle Facoltà e dei Dipartimenti di Scienze della formazione (CUNSF), della Società italiana di pedagogia (SIPED), dell'Associazione pedagogisti e educatori italiani (APEI), dell'Associazione professioni pedagogiche (APP), e dell'Unione italiana pedagogisti (UNIPED), i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Rende noto altresì che sono pervenute memorie dell'Associazione nazionale italiana dei pedagogisti (ANIPED) e dai Pedagogisti ed educatori italiani associati (PEDIAS), impossibilitati a partecipare alle audizioni odierne, le quali saranno parimenti rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2400) AIELLO ed altri. – Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

(288) BARANI. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992

(1548) LUCHERINI e MORGONI. – Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005

(1557) CENTINAIO. – Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svolto la scorsa settimana, si è convenuto di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2400, già assunto quale testo base, fissandolo a venerdì 11 novembre, alle ore 18.

Si è altresì stabilito di far pervenire ai correlatori Conte e Liuzzi, entro la giornata di oggi, le eventuali proposte di audizione sul medesimo disegno di legge, le quali potrebbero avere luogo nella settimana dal 7 al 10 novembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 459 (legge quadro sullo spettacolo dal vivo) e che pertanto l'ordine del giorno della settimana sarà integrato con l'esame di tale provvedimento, trattato congiuntamente ai disegni di legge nn. 2287-bis e 1116.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocato oggi, al termine della seduta, per la programmazione dei lavori, non avrà luogo. Dispone pertanto la convocazione di una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, domani, giovedì 3 novembre, al termine della seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, volto a disciplinare gli interventi per la ricostruzione e l'assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso;

osservato che nel provvedimento sono contenute innanzitutto le norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati, le regole specifiche per l'affidamento degli interventi sulle opere pubbliche e per l'attribuzione dei contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione dei beni privati, nonché le misure per il sostegno alle attività economiche e alle imprese danneggiate dall'evento calamitoso e per la ripresa dello sviluppo nelle zone colpite;

rilevato che la *governance* prescelta assicura maggior respiro con la dichiarata finalità di superare l'emergenza e di ricostruire mantenendo l'identità territoriale e la cultura del luogo;

considerato che tra le funzioni del commissario straordinario, elencate dall'articolo 2, fondamentale è il compito di operare, tramite propri provvedimenti adottati previa intesa con le regioni interessate ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una ricognizione complessiva dei danni e la conseguente stima del fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

tenuto conto che, in base all'articolo 5, dovranno essere definiti i parametri per la perimetrazione dei centri e nuclei storici o urbani danneggiati o distrutti su cui intervenire, e che sono analiticamente elencate le tipologie degli interventi rispetto ai diversi beni immobili, mobili e attività produttive beneficiari di contributi, tra cui sono citati strutture private adibite ad attività sportive o edifici privati di interesse storico-artistico;

esaminato l'articolo 11, che prevede la predisposizione, all'esito della perimetrazione dei centri storici e nuclei urbani e rurali effettuata come disposto all'articolo 5, di appositi strumenti urbanistici attuativi in base ai quali, a determinate condizioni, la realizzazione dei singoli interventi può avvenire con modalità semplificata, tanto che viene richiamato il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (cosiddetto «*art bonus*»), relativo all'autorizzazione paesaggistica semplificata;

valutato inoltre l'articolo 14, in base al quale al commissario è attribuito il compito di dettare disposizioni in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da eseguire sulle varie tipologie di immobili e opere pubbliche o di uso pubblico, tra cui sono menzionati anche immo-

bili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché gli edifici di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;

preso atto che, in virtù del medesimo articolo 14, qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo;

considerato altresì che:

– con riguardo agli interventi su beni culturali, la relativa programmazione e pianificazione si svolge sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e con le diocesi per quanto attiene ai beni ecclesiastici, finalizzati all'individuazione delle priorità, delle modalità e dei termini per il recupero dei beni danneggiati;

– il compito di soggetti attuatori è attribuito esclusivamente alle regioni interessate, facendo salve le sole funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza;

– per i beni ecclesiastici le diocesi possono fungere da soggetti attuatori nel solo caso in cui gli interventi siano interamente finanziati con risorse proprie, mentre, laddove si acceda a provvidenze pubbliche, il ruolo di soggetto attuatore è anche in questo caso attribuito al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerate le funzioni attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali nell'ambito della Conferenza permanente e delle Commissioni paritetiche di cui all'articolo 16;

ritenuto positivo l'articolo 17, che estende il credito d'imposta del 65 per cento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 83 del 2014 alle erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi su beni culturali nelle zone colpite dall'evento sismico nonché alle erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

rilevate incidentalmente le disposizioni nell'articolo 34 sulla qualificazione dei professionisti, e nell'articolo 50, comma 5;

reputato che le disposizioni previste dal provvedimento possano rappresentare un utile strumento per fronteggiare gli ulteriori episodi sismici che purtroppo continuano ad interessare le medesime aree già colpite dal sisma di agosto;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 11, comma 7, si reputa necessario correggere il riferimento normativo citato, in quanto ci si riferisce al decreto-legge n. 83 del 2014 e non al decreto-legge n. 3 del 2014, come peraltro correttamente riportato nella relazione illustrativa;

2. all'articolo 14, si invita la Commissione di merito a esplicitare meglio l'ambito di intervento, chiarendo che si intende fare riferimento sia agli immobili adibiti ad uso scolastico, sia a quelli adibiti ad uso educativo per la prima infanzia. Pertanto, le parole «Per la prima infanzia» dovrebbero essere collocate dopo la parola «educativo»;

3. all'articolo 16, comma 5, relativamente ai compiti delle Commissioni paritetiche in materia di beni culturali, si invita la Commissione di merito a verificare la correttezza del richiamo ai progetti preliminari alla luce della ridefinizione dei livelli di progettazione delineata nel nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha soppresso il progetto preliminare sostituendolo con il progetto di fattibilità;

4. con particolare riferimento ai settori di competenza, si reputa necessario armonizzare le procedure previste dal provvedimento con quelle attualmente in corso per i comuni già colpiti dal sisma del 2009.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 329

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il decreto legislativo in titolo,

premesso che lo schema di decreto ha lo scopo di dettare un quadro omogeneo per gli enti pubblici di ricerca con regole più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali nell'ambito di un sistema di autonomia responsabile;

manifestata anzitutto soddisfazione per il procedimento che ha condotto alla semplificazione del sistema degli enti pubblici di ricerca, consentendo la definizione di un contesto unitario per il settore, con alcune specificazioni necessarie in ragione delle caratteristiche proprie di taluni enti;

condivise le innovazioni proposte, soprattutto per ciò che concerne la razionalizzazione dei controlli e dei vincoli, nonché il tentativo di avvicinare il sistema della ricerca a quello dell'università sul piano dell'ampliamento dell'autonomia;

ravvisa tuttavia alcune criticità, di seguito evidenziate.

L'articolo 1, accanto ad enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i quali effettuano la maggior parte della ricerca pubblica non identificabile con l'università, ha qualificato enti pubblici di ricerca enti vigilati da altri Ministeri che svolgono, talvolta come attività primaria, oppure solo marginalmente, attività di ricerca pubblica con funzioni strumentali, oltre che di ricerca. Tali realtà, pur avendo in comune il fatto di impiegare personale di ricerca, sono estremamente eterogenee per i compiti ad esse attribuiti: ne consegue che, pur concordando con l'obiettivo di estendere a tutti le prerogative di autonomia e indipendenza, in particolare nel realizzare la propria missione, l'autonomia di pianificare le attività e le metodologie di valutazione deve tenere conto di tali differenziazioni e non deve limitare le funzioni strumentali di supporto, tanto più che in molti casi è il Legislatore stesso ad aver attribuito specifiche funzioni ad enti determinati.

Sempre in merito all'articolo 1, durante le audizioni sono emerse diverse questioni con particolare riferimento alla condizione dell'ISPRA e dell'ISTAT, per le quali potrebbe essere valutata l'opportunità di diversificare l'applicazione di alcune disposizioni mantenendo, in quanto condiviso, un quadro di riferimento unico per autonomia, indipendenza e coordinamento degli enti pubblici di ricerca.

Quanto all'articolo 2, in cui si richiama espressamente la Carta europea dei ricercatori, in una dizione tuttavia non del tutto corretta, andrebbero esplicitati anche i principi generali per l'attività di ricerca contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 381 del 1999, con particolare riferimento alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale di ricercatori e tecnologi, quanto meno attraverso una citazione più puntuale di tale norma nel preambolo dello schema di decreto, unitamente all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, nel quale per favorire la mobilità tra enti pubblici di ricerca e tra questi e le università, si prevede che il reclutamento dei ricercatori e dei tecnologi avvenga per aree scientifiche e settori tecnologici in base a parametri individuati dagli enti sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro.

Sempre in merito all'articolo 2, lo schema di decreto non fa alcun riferimento al documento *European Framework for Research Careers*, indicato invece nella legge delega, volto a stabilire un quadro comune di classificazione delle carriere per renderle comparabili ai fini di favorire la mobilità dei ricercatori.

L'articolo 5, comma 3, istituisce un apposito Fondo destinato al finanziamento premiale dei Piani triennali di attività (PTA) o di specifici programmi e progetti, separandolo dal Fondo ordinario (FOE), di cui ora costituisce una percentuale. Benchè la Commissione non concordi con il fatto che la copertura di detto Fondo premiale sia realizzata mediante riduzione proprio del FOE, si comprende la *ratio* della norma, volta a mantenere d'ora in poi distinti i due Fondi senza che variazioni dell'uno pregiudichino anche l'altro, come peraltro più volte richiesto dalle Commissioni parlamentari, ponendo le basi – in futuro – per un carattere «aggiuntivo» degli stanziamenti. Stante la necessità di rispettare il principio di delega dell'invarianza delle risorse, si auspica comunque che vi sia quanto prima un reintegro dei finanziamenti ordinari.

L'articolo 5, comma 5, effettua una modifica testuale al decreto legislativo n. 204 del 1998 (articolo 7, comma 2) che elimina dalla procedura di riparto del Fondo ordinario il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale modifica non sembra costituire una semplificazione per le seguenti ragioni: si modifica il rapporto tra Governo e Parlamento e quindi tra diversi poteri dello Stato nella definizione e attuazione della politica nazionale della ricerca; la previsione non assicura un procedimento più celere in quanto i ritardi nel riparto del Fondo si sono storicamente registrati nella fase di predisposizione del decreto di riparto mentre le Commissioni hanno sempre reso il parere nei termini stringenti previsti.

L'articolo 6 estende a tutti gli enti l'obbligo, oggi previsto per gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di redigere un Piano triennale di attività da sottoporre al Ministro vigilante per la sua approvazione. Il Piano, che contiene anche il fabbisogno di personale correlato, deve essere redatto «in conformità» con il Programma nazionale della ricerca (PNR). L'attuale formulazione non esprime tuttavia con chiarezza l'esigenza che il Piano assicuri, prima di tutto, l'assolvimento dei compiti e responsabilità, talvolta strumentali, che la legge

può attribuire agli enti, assicurando poi la coerenza con la programmazione nazionale.

La previsione, all'articolo 7, ha lo scopo di formalizzare a livello legislativo la Consulta dei presidenti degli enti, che rappresenta un utile momento di coordinamento tra le istituzioni nazionali, suscettibile di dare un contributo anche alla programmazione nazionale. Tuttavia, potrebbe essere opportuno valutare l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di una apposita struttura di missione con compiti di coordinamento delle linee strategiche della ricerca pubblica, tesi a semplificare le procedure in relazione alle esigenze della programmazione europea e a valutare gli effetti delle misure rispetto alle priorità nazionali. Ciò potrebbe peraltro favorire una *governance* unitaria del sistema, come richiesto dalla 7^a Commissione nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca, approvata nel 2014 (*Doc.* XXIV, n. 36).

L'articolo 8 persegue l'apprezzabile obiettivo di stabilire limiti di sostenibilità della spesa di personale rispetto al «budget». L'autonomia responsabile deve avere infatti dei contrappesi per evitare esposizioni del sistema. E' condivisibile altresì l'idea di prendere come riferimento la disciplina in vigore per l'università, adattandola agli enti di ricerca. L'attuale formulazione è tuttavia incompleta e presenta criticità sostanziali e formali, come è risultato nel corso delle audizioni in Commissione. Il testo, mutuato dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, non tiene conto delle entrate realizzate in maniera stabile dagli enti di ricerca con l'accesso concorrenziale al mercato della ricerca (bandi europei e nazionali, contratti) in piena aderenza alle specificità della missione istituzionale.

L'articolo 11, recante disposizioni sul personale, al comma 3 introduce un vincolo ulteriore nella programmazione del personale che, come emerso nel corso delle audizioni, avrebbe effetti diversificati e, in alcuni casi, notevolmente penalizzanti (come ad esempio per l'ISTAT), in ragione delle specifiche attività degli enti pubblici di ricerca senza che si possa apprezzare una particolare utilità nella restrizione della sfera di autonomia.

In ordine all'articolo 15, si condivide in via generale l'idea di favorire il merito eccezionale con l'estensione a tutti gli enti pubblici di ricerca, in maniera uniforme, delle procedure di assunzione per «chiara fama» sul modello dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 213 del 2009 oggi in vigore per gli enti vigilati dal Dicastero dell'istruzione. Tuttavia, si ritiene che il 10 per cento dell'organico sia eccessivo per acquisire professionalità di eccellenza e potrebbe andare a discapito delle assunzioni di ricercatori e tecnologi, alcuni dei quali già impegnati a tempo determinato.

L'articolo 17, relativo al riconoscimento del dissesto e del commissariamento, prevede, tra l'altro, una particolare condizione per lo scioglimento anticipato degli organi di vertice e la nomina di un commissario straordinario legata al «mancato raggiungimento degli obiettivi». Si tratta di una previsione che appare piuttosto generica e comunque estranea ai

normali criteri di commissariamento degli enti pubblici, che rappresenta già di per sè una misura straordinaria che richiede si creino gravi e oggettive situazioni volte a impedire l'ordinario funzionamento dell'ente, quali il dissesto finanziario o le dimissioni dei componenti per cui non è più possibile il funzionamento degli organi. L'attuale formulazione pone dubbi sia sulla reale portata applicativa della misura sia sull'incidenza che essa può avere sull'indipendenza degli enti di ricerca, del resto uno dei principi cardini della delega.

Oltre all'articolato, si ritiene di dover esplicitare alcune ulteriori criticità inerenti al settore, che andrebbero affrontate nello schema di decreto, sempre tenendo conto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 13 della legge n. 124 del 2015.

In primo luogo, non possono essere trascurate le previsioni già contenute nell'atto del Governo n. 328, di disciplina della dirigenza della Repubblica, nel quale è riconosciuta la peculiarità degli enti pubblici di ricerca con riferimento all'ampliamento, rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, delle possibilità di conferire incarichi dirigenziali fuori dai ruoli dei dirigenti a condizione che siano attribuiti a ricercatori e tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca (comma 10, del nuovo articolo 19-*bis* da inserire nel decreto legislativo n. 165 del 2001). Come del resto è emerso nelle audizioni, pur essendo oggi il quadro definito, rimangono aperte questioni dovute ai problemi di interpretazione delle norme generali, che regolano il rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con le disposizioni speciali di autonomia normativa e contrattuali, con riferimento alla corresponsione di indennità a ricercatori e tecnologi a cui sono stati affidati incarichi di responsabilità di strutture organizzative. Si tratta in particolare dell'applicazione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, citato anche nel preambolo dello schema di decreto. Si ritiene dunque che dette ambiguità normative, in una situazione di oggettiva complessità dell'ordinamento che ha imposto l'intervento di semplificazione, non debbano ricadere negativamente sugli enti con possibili contenziosi dall'esito incerto, rischiando di penalizzare anche ricercatori e tecnologi che hanno diligentemente operato, tanto più che la legge delega menziona espressamente tra i principi e criteri direttivi «la valorizzazione della specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca».

In secondo luogo, rimane una sostanziale differenza nelle procedure di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione che andrebbe superata. I presidenti degli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono nominati con le procedure introdotte dal decreto legislativo n. 213 del 2009 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di una rosa di tre nomi formulata da un comitato di selezione composto da esperti nominati dal Ministro stesso. Le Commissioni parlamentari competenti non esprimono un parere sulla scelta effettuata dal Ministro nell'ambito della rosa di nomi e sono meramente informate dell'intervenuta nomina attraverso la comunicazione del nominativo scelto. La scelta dei presidenti degli enti non vigilati dal Di-

castero dell'istruzione è invece sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, come stabilito dalla legge n. 14 del 1978 relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Infine in alcuni casi, come la nomina del presidente dell'Istituto superiore di sanità, questa avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre in altri casi con decreto ministeriale o interministeriale.

In terzo luogo, sempre richiamando il principio di delega relativo alla «valorizzazione della specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca», lo schema non tocca la materia che, peraltro, rientra nella più generale azione di riduzione dei comparti di contrattazione. Resta quindi aperta l'esigenza di trovare soluzioni che possano assicurare tale specificità nei termini indicati nella delega, anche al fine di definire in maniera coerente questioni ancora aperte come, per fare un esempio particolare ma significativo, le modalità di computo dell'anzianità di servizio nel caso di assunzione di ricercatori con esperienza nello stesso profilo di ricercatore o tecnologo a tempo determinato nel sistema pubblico.

Ciò premesso, considerati i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) nel preambolo, laddove si menziona il predetto decreto legislativo n. 381 del 1999, occorre inserire in particolare il richiamo agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto legislativo;

2) all'articolo 2, sia corretto il riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (2005/251/CE);

3) all'articolo 2, sia previsto l'obbligo di tenere conto, negli statuti e nei regolamenti, per quanto possibile, delle indicazioni contenute nel documento *European Framework for Research Careers* e di eventuali evoluzioni;

4) all'articolo 5, sia soppresso il comma 5 al fine di mantenere la funzione di indirizzo e controllo del Parlamento su un momento significativo di attuazione della politica nazionale della ricerca;

5) tenuto conto del principio e criterio direttivo inerente la necessità di inquadrare la ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, dopo l'articolo 7 sia inserita una disposizione aggiuntiva che contempli l'istituzione di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio per il coordinamento generale della ricerca e la competenza a predisporre il Programma nazionale della ricerca. Essa potrebbe avvalersi di un Comitato di esperti di altissima qualificazione, integrato da rappresentanti dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e dei rettori delle università, per assicurare il raccordo con il sistema pubblico dell'università e degli enti pubblici di ricerca. Tale struttura avrebbe il compito di semplificare le procedure di programmazione, eliminandone eventualmente i vincoli temporali da definire in relazione alle esigenze, anche con riferimento

alla programmazione europea nonché di svolgere una azione costante di valutazione delle politiche pubbliche che offrano un quadro dinamico e aggiornato sugli effetti delle misure in relazione alle priorità strategiche nazionali;

6) il comma 2 dell'articolo 8, sia sostituito dal seguente: «L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli enti tale rapporto non può superare l'80 per cento, salvo quanto previsto dal comma 7».

7) al comma 4 dell'articolo 8, ai fini del calcolo delle spese complessive del personale, si consideri la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per personale con contratto a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati;

8) si sopprima il comma 3 dell'articolo 11;

9) all'articolo 11, il comma 5 sia sostituito dal seguente: «La facoltà degli enti di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno nei limiti stabiliti dall'articolo 8, commi 2 a 4, non è sottoposta a ulteriori vincoli»;

10) in ordine all'articolo 15, si ritiene che la percentuale non debba eccedere il 5 per cento del personale in organico e non possa superare il numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso;

11) all'articolo 17, comma 1, siano eliminate le parole «oppure in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi».

La Commissione esprime altresì le seguenti raccomandazioni:

A. si auspica un tempestivo reintegro del FOE, in modo che i finanziamenti ordinari non vengano a lungo penalizzati dalla riduzione disposta dall'articolo 5 per coprire gli oneri relativi all'istituzione del Fondo premiale;

B. si provveda a chiarire la formulazione dell'articolo 6 affinché gli enti siano tenuti nei PTA a prevedere le attività per la realizzazione della specifica missione in «coerenza» con il Programma nazionale della ricerca (PNR);

C. si reputa indispensabile dare attuazione in tempi stretti all'articolo 12 del decreto legislativo n. 381 del 1999;

D. si valuti l'opportunità di chiarire in via interpretativa la disciplina applicabile ai rapporti aperti od oggetto di contenzioso relativi alla corresponsione delle indennità di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991;

E. si valuti l'opportunità di armonizzare la disciplina delle modalità di nomina dei presidenti degli enti, nell'ottica di semplificare ulteriormente il quadro normativo in vigore.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 715

1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

L’obiettivo dell’affare assegnato è quello di offrire alla Commissione una panoramica completa sullo sport in Italia, al fine di evidenziare punti di forza e principali criticità del settore. La Commissione, stimolata dalla possibilità che si era prospettata di ospitare le Olimpiadi nel 2024, ha voluto cogliere l’opportunità per indagare lo «stato di salute» dello sport in Italia, al fine di sostenere il ruolo e la funzione dello sport e dell’attività fisica e motoria all’interno della nostra società.

Alla luce degli approfondimenti svolti emerge un quadro complessivo abbastanza positivo, all’interno del quale, tuttavia, si avverte l’esigenza di compiere alcune distinzioni e segnalare l’opportunità di alcuni interventi normativi, anche nell’ottica di dare al sistema quella «spinta» che la nostra società dovrebbe imprimere in ragione del ruolo sociale e inclusivo (*in primis* per giovani, anziani, disabili, immigrati) e dei benefici psico-fisici dello sport. Anzitutto, occorre rimarcare come la disciplina legislativa del settore, anche in ragione della risoluzione adottata nella 69esima Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si ribadisce il carattere di indipendenza e autonomia dello sport, necessita di un’opera di revisione, al fine di adeguare la normativa al mutato contesto sportivo, economico e sociale.

Dal punto di vista dell’ordinamento statale, sarebbe quindi opportuno redigere un testo unico in materia di sport, in modo da semplificare e razionalizzare un quadro giuridico che appare, oltre ché piuttosto «datato» per numerosi aspetti, anche frammentato e stratificato. Si é ritenuto utile, poi, fornire alcuni suggerimenti che potrebbero coadiuvare lo sviluppo di un settore per il quale si tende a ragionare ancora troppo per «compartimenti stagni». Questo significa che bisogna ancora compiere alcuni passi rilevanti: integrare le norme di settore inserendole in un contesto di più ampie vedute, promuovere maggiori interazioni tra il mondo del lavoro e l’istruzione, prevedere soluzioni specifiche per alcune questioni insolite (ad esempio, la mancanza di una disciplina per lo sport dilettantistico o i problemi connessi alla gestione dell’impiantistica sportiva).

Serve, quindi, promuovere l’adozione di politiche sportive «di più ampio respiro» e compiere maggiori investimenti nel settore, temi che l’eventuale assegnazione dei Giochi olimpici in Italia avrebbe facilitato, per interventi «di sistema» volti ad attivare quelle sinergie indispensabili senza cui non si potrà esprimere pienamente quel potenziale, ancora in parte inespresso, connesso alla rilevanza del settore in un Paese nel quale

circa la metà della popolazione, più 30 milioni di persone, pratica, anche saltuariamente, un'attività sportiva.

2. COMPETENZE, REQUISITI, CERTIFICAZIONI

2.1 *Dall'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie alla mancanza di sbocchi professionali per i laureati: una riforma incompiuta?*

Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disciplinato la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. In questo modo, prevedendo che la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgessero all'interno delle università, sono stati elevati di rango gli studi inerenti le aree biomedica, manageriale, economica, e psico-pedagogica-sociale connesse con l'attività motoria e sportiva (previste all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo). La legge 18 giugno 2002, n. 136, che equiparò il diploma ISEF alla laurea in scienze delle attività motorie, lo fece per assicurare la parità delle condizioni di accesso «ai pubblici concorsi ed alle attività professionali» (articolo 1, comma 1).

Le scienze motorie hanno progressivamente assunto, dunque, un'autonoma connotazione scientifica e, con l'attività didattica, è stato creato un bagaglio di competenze ben definito per gli studenti triennali, magistrali e di dottorati di ricerca. I corsi di studio attivi (L22, LM 47, LM 67, LM 68) sono 83 e coinvolgono 9471 studenti (dati aggiornati a giugno 2016), con richieste di ingresso nelle università in costante crescita. In sostanza, l'obiettivo prefigurato dai corsi di laurea in scienze motorie, soprattutto all'esito di percorsi di studi magistrali, è quello di formare i professionisti del settore, in possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze metodologiche e scientifiche (teoriche e pratiche).

Una questione che affligge però, ormai da tempo, i laureati in scienze motorie riguarda l'inadeguatezza degli sbocchi professionali, motivo per cui molte delle associazioni e degli enti che supportano le loro istanze auspicano la creazione di un albo di riconoscimento della professione, fermo restando il dettato normativo del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Occorre comprendere come questi professionisti possano seguire percorsi che gli consentano di essere impiegati, prevalentemente, come allenatori, tecnici sportivi e istruttori di discipline sportive e motorie, gestori di strutture sportive o insegnanti di educazione fisica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tuttavia, il sistema di ingresso nel mondo del lavoro appare piuttosto «bloccato», con il rischio che si svaluti sempre più l'attività didattico-formativa e si alimenti la creazione di una corposa (ed in costante crescita) riserva di persone qualificate che non riescono a «spendere» le proprie

competenze, nella mancanza di adeguati percorsi che valorizzino la formazione accademica. Va rafforzato, insomma, il nesso tra studi, percorsi formativi e impiego nelle varie realtà del mondo sportivo.

Accade, infatti, spesso che associazioni e società sportive dilettantistiche, su tutti i centri fitness e le palestre al di fuori del modello sportivo organizzato (che rappresentano uno tra i maggiori bacini di utenza cui si rivolgono i laureati in scienze motorie in cerca di occupazione), non richiedano il possesso di determinati requisiti o competenze per lavorare. Prova ne è che per un ampio bacino di utenza, come quello relativo agli istruttori motori e i gestori con competenze manageriale che operano in centri fitness e palestre, non si è ancora provveduto al riconoscimento delle relative qualifiche. A tal fine, invece, si possono far valere, in forma di sostanziale equiparazione al titolo accademico, certificazioni rilasciate tramite corsi di formazione improvvisati, da parte di privati, assolutamente non adeguati a fornire quel bagaglio culturale e quelle conoscenze, teoriche e pratiche, ottenute attraverso corsi universitari. Frequentemente, invece, tali certificazioni risultano di fatto «abilitanti» rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro, con conseguenti ripercussioni, in primo luogo, sulla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, esposti alla scarsa professionalità di questi operatori.

È necessario, invece, scongiurare la possibilità di utilizzare titoli fittizi (come avviene ad esempio nel settore della danza) al pari di attestazioni rilasciate da autorità preposte a tale scopo (ad esempio, i corsi certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, anche ove tenuti da enti federali o enti equiparati) o di percorsi di studi universitari, tutelando le opportunità di impiego e carriera che seguono alla formazione professionale e a quella universitaria. È da rilevare come il CONI, per garantire l'adeguatezza dei percorsi formativi e dei formatori dei centri federali, abbia adottato, nel 2009, il Sistema nazionale delle qualifiche degli operatori sportivi (SNaQ), «anticipando» così, per il nostro Paese, la conformità con la normativa e con i principi comuni europei nel settore delle qualifiche sportive e assicurando gli standard previsti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in materia di certificazione delle competenze. Rilevata la maggiore interazione e collaborazione con le federazioni sportive, anche al livello territoriale, occorre assicurare l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema ai fini della migliore armonizzazione tecnica dei percorsi formativi, a tutti i livelli federali.

2.2 La tutela della salute e l'incolumità fisica dei praticanti

L'articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica tutela la salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ed è in questa prospettiva che la crescente diffusione delle pratiche motorie per la salvaguardia della buona salute, in base a prescrizioni mediche, rende ulteriormente utile un'organica trattazione della questione. Qualora gli istruttori o i promotori del benessere psico-fisico e della salute non fossero professionisti o esperti del movimento, questo po-

trebbe avere ricadute negative sull'incolumità fisica dei praticanti, lasciati in balia di istruttori/preparatori improvvisati.

In quest'ottica vale richiamare l'approvazione di due ordini del giorno (G3.0.201 e G3.0.203) durante la discussione al Senato della Repubblica del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» (A.S. 1324, attualmente all'esame della XII Commissione permanente della Camera dei deputati, A.C. 3868) con cui si è impegnato il Governo da una parte, a valutare l'opportunità di regolamentare, nell'ambito delle professioni socio-sanitarie, la figura del chinesologo quale esperto del movimento e, dall'altra, a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche che riguardano l'istituzione, nell'ambito delle professioni sanitarie, della professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive.

Se da un lato la Costituzione italiana non tutela espressamente la promozione dell'attività motoria e sportiva in una norma di rango costituzionale, è indubbio come una previsione del genere possa desumersi dallo spirito del Titolo II della Carta, nella parte in cui si tratta dei rapporti etico-sociali. Né, d'altra parte, il testo costituzionale omette alcun riferimento al mondo dello sport, prevedendo che la materia «ordinamento sportivo» sia annoverata tra quelle concorrenti tra Stato e Regioni, sancendo quindi, la possibilità che il Legislatore nazionale inquadri i principi generali della materia entro cui possa muoversi quello regionale. Peraltro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, l'Unione europea ha acquisito una competenza specifica nel settore dello sport. L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene, infatti, aspetti dettagliati sulla politica europea dello sport, stabilendo che l'Unione, tra l'altro, contribuisca alla promozione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani (paragrafo 2).

Oltre, quindi, a contrastare l'idea che l'accesso all'insegnamento nelle attività motorie e sportive possa essere «libero», armonizzando tale esigenza con la disciplina vigente per il riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio della libera prestazione di servizi, si constata una lacuna nell'ordinamento giuridico nel momento in cui, con l'assenza di interventi normativi aventi ad oggetto l'istituzione e la disciplina delle professioni nel settore delle attività motorie e sportive, la tutela dell'incolumità fisica non è considerata. Per il diritto europeo, in via generale, l'attività professionale è soggetta alle regole della concorrenza (articolo 101 del TFUE); tuttavia la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno stabilisce, all'articolo 16, paragrafo 3, che «allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente». Ed è esattamente il profilo della tutela della sanità

pubblica che interessa in questa sede e in ragione della quale si potrebbe prospettare di dar seguito a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento (nel rispetto dei principi europei di non discriminazione, proporzionalità, e necessità traslati nell'ordinamento nazionale).

Sviluppare per intero un sistema integrato dello sport nel nostro Paese, invero, passa anche dall'ineludibile esigenza di strutturare all'interno di un quadro normativo stabile l'atto della certificazione delle competenze necessarie, e indispensabili, a permettere il migliore esercizio delle attività motorie e sportive, con l'ulteriore conseguenza che tale intervento – da cui però andrebbe tenuto ben distinto il settore del puro volontariato sportivo – sarebbe funzionale a scoraggiare il lavoro sommerso, piaga che affligge da molto tempo il mondo dello sport. D'altra parte, in questo modo, il nostro ordinamento, in cui si constata un progresso con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, darebbe pienamente seguito a quanto stabilito dall'articolo 9 della Carta Europea dello Sport nel momento in cui si prospetta (comma 2) che «qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle attività sportive dovrebbe possedere le qualifiche appropriate e prestare una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono la sua responsabilità».

Infine, proprio per creare quel complesso di sinergie finora mancanti nel *post-lauream* universitario, si rende necessario dar maggior rilievo a quanto disposto all'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che ha sancito nell'ordinamento la possibilità che le università instaurino rapporti convenzionali con il CONI per lo svolgimento di iniziative didattiche relative a: aggiornamento professionale, formazione continua, attivazione di corsi di specializzazione, programmi di ricerca scientifica, uso di strutture, attrezzature e impianti sportivi.

Compiere una ricognizione che abbia ad oggetto tutto il sistema della formazione, universitaria e federale, nel settore sportivo e le dinamiche che essa segue, potrebbe rappresentare un primo passo, fondamentale, per comprendere quali siano le differenze esistenti, come e se intervenire, le modalità per evitare eventuali non congrue «sovrapposizioni».

In conclusione, l'incompiutezza della riforma che ha sancito l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie si palesa nel momento in cui se, da una parte, si invita ad intraprendere un percorso universitario, creando un quadro delle competenze in materia ben definito, dall'altra, il sistema consente l'effettiva vanificazione di tale *iter*, permettendo l'ingresso in quel settore del mondo del lavoro (quello sportivo) anche ad operatori improvvisati in quanto privi di un titolo di studio accademico ovvero non certificati ai sensi dello SNaQ e del decreto legislativo n. 13 del 2013, investendo profili che riguardano la sicurezza e la salute dei praticanti. In questa direzione un buon esempio è rappresentato dalla Regione Emilia-Romagna che nel luglio 2016 ha approvato la qualifica di «maestro di danza», che può essere acquisita da insegnanti di danza

che abbiano maturato una consistente esperienza professionale e danzatori professionisti che abbiano completato uno percorso di formazione specifico (dando seguito alla risoluzione 1029 approvata nell'ottobre 2015 dalla Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport), proprio in ragione di una maggiore tutela della salute, in particolare di «bambine, bambini, adolescenti e giovani».

3. SPORT, SCUOLA, UNIVERSITÀ

3.1 Istruzione e carriera sportiva

L'importanza di proseguire gli studi durante la carriera sportiva rappresenta una delle maggiori sfide del nostro Paese. La sfida del sistema dell'istruzione, in via generale, si rivolge anzitutto a combattere l'elevato tasso d'abbandono scolastico degli studenti, la dispersione scolastica, e a diminuire il numero degli studenti che non concludono l'iter formativo universitario avviato. La Commissione europea ha recentemente mostrato come il nostro Paese, nel 2013, abbia una quota di abbandono universitario tra le più alte in Europa (45 per cento), e un basso numero di laureati fra di età compresa tra i 30 e i 34 anni.

All'interno di tale contesto, tuttavia, per chi pratica sport agonistico livello medio, alto o professionistico, si pongono ulteriori «aggravanti» specifiche, legate alla possibilità, per ragazzi poco più che adolescenti, di diventare sportivi di fama nazionale e mondiale. A proposito, vale richiamare l'articolo 8 della Carta europea dello sport che, in tema di sostegno allo sport di alto livello e alla talentuosità, suggerisce l'adozione di un sostegno consistente in una «educazione equilibrata negli istituti scolastici e l'inserimento senza urti nella società attraverso lo sviluppo di prospettive di carriera durante e dopo lo sport di alto livello». In alcuni casi, è da evidenziare una percezione distorta che possono avere alcuni giovani nei riguardi delle prospettive professionali, convinti di non dover pensare al proprio futuro lavorativo in quanto già provvisti di un'attività a tutti gli effetti, peraltro a volte anche molto ben remunerata.

Per un atleta, quindi, la scelta di non proseguire gli studi può rappresentare un terreno ancor più ricco di insidie, qualora non si sia pienamente consapevoli della situazione che potrebbe prospettarsi se la carriera sportiva non dovesse proseguire secondo le aspettative. La sfida di sistema, quindi, è quella di garantire e promuovere le condizioni per tutti i giovani impegnati nello sport di alto livello affinché possano coniugare istruzione e agonismo, in modo che possano essere i creatori del proprio futuro e di non doverlo soltanto subire.

3.2 Le strategie da implementare per sviluppare i percorsi di carriera duale

Per contrastare una dispersione scolastica particolarmente diffusa tra i giovani atleti è necessario, quindi, un intervento organico e strutturale su

almeno tre livelli: istituzionale, logistico, culturale. In *primis*, vi è l'esigenza di un intervento istituzionale per fornire ai giovani atleti-studenti un adeguato sistema di supporto alle scelte individuali, anche in considerazione delle linee guida della Commissione Europea sulla carriera duale (*EU Guidelines on Dual Careers of Athletes: Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport 2012*) e dello studio sui minimum requirements for dual career services, 2016). Esso deve prendere le mosse dall'esatta definizione della questione – la possibilità di portare avanti congiuntamente la carriera professionale e il percorso degli studi – ed orientarsi verso la determinazione di percorsi simultanei che coniughino sport e studio, per il successo dei quali è imprescindibile puntare su un'adeguata formazione degli insegnanti, in modo da valorizzare le migliori caratteristiche della dualità.

L'utilizzo e la diffusione delle più avanzate tecnologie possono rappresentare uno strumento molto efficace e in grado di supportare anche coloro i quali, per esigenze professionali (si pensi agli atleti che fin da giovanissimi intraprendono carriere internazionali, oppure alle assenze del sabato e del lunedì per via delle competizioni), si trovino a fronteggiare difficoltà logistiche insuperabili nelle modalità d'apprendimento tradizionali, come nel caso di obbligo alla frequenza scolastica o universitaria. Un buon esempio, in questa direzione, è rappresentato dal progetto «Calcatori a scuola», presentato e promosso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (con CONI, CIP e Lega Serie A) nel febbraio 2016, che ha previsto, per il campionato di calcio delle categorie «allievi» e «primavera», lezioni in modalità *e-learning* e due *tutor* (uno scelto dal consiglio d'istituto, l'altro dalla società sportiva) per i giovani calciatori. In ogni caso, simili progetti dovrebbero coinvolgere giovani atleti in un numero maggiore di casi, serie inferiori e discipline sportive diverse, essere strutturati ed estesi in termini qualitativi e quantitativi (in modo da rivolgersi sia al percorso di studi superiori che a quelli universitari).

In secondo luogo, sotto l'aspetto logistico, l'attenzione va rivolta alla platea degli attori interessati. Andrebbero ottimizzate, quindi, le specificità connesse alla diversità di esercizio delle singole discipline sportive e bisognerebbe puntare sull'attivazione di alcune buone pratiche generali quali, ad esempio, l'organizzazione di percorsi di recupero ad hoc per smaltire le assenze causate dalla partecipazione a gare e campionati o programmare interrogazioni, verifiche e/o appelli universitari in modo flessibile e cooperativo. Per sostenere tale percorsi è indispensabile la presenza di figure professionali appositamente formate, i *tutor*, in grado di fornire allo studente-atleta un percorso individualizzato e misurato su esigenze di studio e programmi di allenamenti/gare. Senza pretesa di completezza, dal punto di vista universitario, potrebbero prevedersi misure di agevolazione per meriti sportivi quali: iscrizioni in regime di tempo parziale o esonero dalle tasse universitarie, assegnazione in seduta di laurea di punti sportivi curriculari o riconoscimento di crediti formativi e borse di studio.

Infine, vi è necessità di promuovere interventi sul piano educativo e culturale, rivolgendosi a famiglie, insegnanti ed istruttori-allenatori, particolarmente in quei contesti che sono esposti a maggiori difficoltà socio-economiche, come le periferie urbane. È imprescindibile l'esigenza di sollevare gli studenti-atleti dal peso del conflitto di interessi di parte (i docenti, da una parte, e gli allenatori, dall'altra, che pretendono entrambi il massimo nel percorso di studi e nello sport) e condurli, con competenza e benevolenza, a sempre maggiori gradi di maturazione, nel campo dell'istruzione e in quello atletico, affinché essi possano scegliere, autonomamente, il progetto di vita più consono ad aspirazioni e ambizioni personali. Un obiettivo prioritario, dunque, è quello di definire e promuovere efficaci percorsi di carriera duale valutando anche se demandare l'istituzione e la supervisione sugli stessi ad autorità indipendenti o seguire il modello degli accordi o dei programmi tra istituzioni scolastiche e accademiche e sportive, per superare definitivamente le criticità connesse alla concezione alternativa tra carriera sportiva e prosieguo degli studi.

3.3 Sport e riforma del sistema scolastico

Per quanto concerne la riforma in ambito scolastico attuata con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «buona scuola», essa ha previsto, all'articolo 1, comma 7, lettera g), il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Come rappresentato dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le assunzioni di docenti di scienze motorie e sportive, anche a seguito delle assunzioni operate in relazione all'organico per il potenziamento per le classi di concorso A049 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) e A048 (scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado), hanno fatto registrare un incremento di 2834 unità di docenti di ruolo di scienze motorie, passando, dal 16 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, da 18.774 unità a 21.608. È il primo passo verso un riconoscimento del ruolo che dovrebbe assumere lo sport nelle scuole di ogni ordine e grado, vettore di promozione dell'inclusione sociale, dell'integrazione, dello spirito di squadra, della solidarietà, della sana competizione, del rispetto delle regole e dell'avversario.

In ragione della predisposizione dei piani triennali dell'offerta formativa (POF), va potenziato, nell'ambito dell'autonomia di scelta delle istituzioni scolastiche, il ruolo dell'educazione fisica, in base alle scelte che possono essere compiute in tale direzione. Permane, tuttavia, una criticità in merito alla scelta, compiuta con l'articolo 1, comma 328, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la legge di stabilità per il 2015, che, in materia di organizzazione e coordinamento periferico dell'attività motoria nelle scuole, ha previsto che essa sia di competenza non più dei coordinatori degli uffici scolastici territoriali ma degli uffici scolastici regionali

e del dirigente preposto, con la possibilità di avvalimento della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica. In questo modo sono state prodotte due conseguenze: da una parte, vi è stata una riduzione, in termini prettamente numerici, di chi si occupa di tale attività, essendo stata trasferita la relativa competenza ad un livello territoriale più alto; dall'altra, è stata permessa la possibilità del venir meno di un impegno di sollecitazione e coordinamento in materia di sport. Rimane ferma la necessità di procedere all'ampliamento, attraverso assunzioni, del personale in possesso delle abilitazioni necessarie a insegnare l'attività di educazione fisica nella scuola primaria.

In relazione all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria, ancora, il progetto «Sport di Classe», nato dall'anno scolastico 2009/2010 con l'accordo tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, CONI, CIP e Presidenza del Consiglio dei ministri (per alcuni anni), e con il sostegno di Regioni ed enti locali, ha certamente rappresentato un'evoluzione dell'esperienza realizzata, in precedenza, attraverso il programma sperimentale di «Alfabetizzazione motoria», prevedendo un modello operativo che ha consentito la partecipazione a tutte le classi aderenti all'iniziativa. Tuttavia, rilevati i buoni propositi della stessa, che ha permesso a molti laureati in scienze motorie, in funzione di tutoraggio (i cosiddetti «esperti specialisti» di educazione fisica), un ingresso nel mondo scolastico con il compito di incoraggiare i docenti di ruolo a svolgere con regolarità le lezioni di educazioni fisica, essa non è stata tradotta in assunzioni in ruolo dei laureati in scienze motorie che per via della loro preparazione specifica, dettata dalla specificità dell'insegnamento di questa materia, dovrebbero essere, in maniera esclusiva, titolari di quelle cattedre, garantendo in questo modo una trasmissione adeguata di conoscenze e buone pratiche agli alunni già a partire dai 6 anni. A tal fine, si dovrebbero estendere le previsioni riguardanti le scienze motorie e sportive previste all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, anche alla scuola primaria.

La Commissione rileva tuttavia, nonostante il carattere sperimentale del progetto «Sport di classe», l'alto numero di classi (52.282) e *tutor* (3.504) coinvolti nell'anno scolastico 2015/2016, con numeri in incremento rispetto all'anno scolastico precedente in cui furono interessate, complessivamente, 42.303 classi e 2.373 *tutor*. Infine, assume certamente un rilievo positivo nella prospettiva dello sviluppo dell'attività motoria nella scuola primaria la previsione di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce l'utilizzo di docenti abilitati «in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale» di cui alla medesima legge.

Nei confronti dei cui effetti, però, si rileva indispensabile compiere un monitoraggio specifico, per comprendere gli esiti prodotti e se saranno necessari eventuali interventi legislativi correttivi.

3.4 I licei sportivi e la formazione degli insegnanti

Infine, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 2013, n. 52, ha regolamentato l'istituzione dei licei sportivi, incardinati nei licei scientifici, nei quali lo sport svolge un ruolo preminente. La scelta per i licei sportivi statali, tuttavia, sconta il surplus burocratico reso necessario dal preventivo passaggio dalle Regioni, con l'effetto di riscontrare oggi uno stallo nella diffusione sul territorio degli stessi, a vantaggio dei licei paritari, privi viceversa di tale passaggio autorizzativo. Ne deriva la necessità di un intervento semplificatore.

É inoltre assolutamente rilevante, all'interno di tali strutture, promuovere una formazione apposita per gli insegnanti, in modo che l'interazione prevista tra lo sport e le altre materie sia funzionale alla migliore valorizzazione dei percorsi di apprendimento e al coinvolgimento, il più possibile, degli studenti/atleti nei percorsi di studio, potenziando, al contempo, alcune tematiche di rilevanza sociale, quali ad esempio il contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo e alla pratica del *doping*.

4. LA GOVERNANCE SPORTIVA E IL RAPPORTO TRA CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE

4.1 Il modello previsto dalla legge

A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 11, è emanato il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, poi modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il CONI, ente di diritto pubblico e posto al vertice del settore, vigila sull'attività delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, le quali hanno assunto la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Vale richiamare, a tal proposito, l'articolo 15 del decreto legislativo 242 del 1999, che stabilisce che i bilanci di tali enti siano approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Se, da una parte, la legge stabilisce che l'attività del CONI e delle federazioni sportive si debba svolgere conformemente ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO), dall'altra, il sistema ha mostrato sintomi di debolezza in ragione della strutturazione della *governance* prevista nell'ordinamento. Fermo restando il riconoscimento della potestà statutaria e regolamentare attribuita a CONI e federazioni sportive in ragione dell'attività svolta e degli obiettivi da perseguire, l'articolo 4 del decreto legislativo 242 del 1999 ha stabilito che il consiglio nazionale del CONI sia composto, tra gli altri membri ivi previsti, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali (lettera *b*). Tra i compiti principali del consiglio figurano, anche, quelli di: a) stabilire criteri e modalità di esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazio-

nali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti; b) eleggere il Presidente del CONI. Il presidente, eletto dal consiglio nazionale (in base all'articolo 8, comma 2) e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, presiede il Consiglio nazionale.

È lo stesso sistema, dunque, che stabilisce che gli enti vigilati eleggano il vertice dell'autorità vigilante, la quale, a sua volta, verifica che l'attività svolta risponda a controlli che la medesima stabilisce. Nel corso degli anni sono emerse alcune perplessità sul corretto funzionamento delle elezioni dei vertici federali, dove si è assistito (in alcuni casi) ad un blocco del turnover ed è stato permesso ad alcuni presidenti di essere rieletti «ad oltranza», dal secondo mandato in poi, in deroga alle regola generale di divieto oltre il secondo mandato, con più del 55 per cento dei voti validi (tale possibilità è prevista dalla legge: articolo 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 242 del 1999).

Queste disposizioni, che si tentano di correggere con il disegno di legge recante «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali», approvato in prima lettura al Senato della Repubblica (A.S. 361) in data 30 giugno 2016 ed attualmente all'esame della VII Commissione permanente della Camera dei deputati (A.C. 3960), hanno permesso, in casi eclatanti, la possibilità di rielezioni plurime e gestioni oltremodo accentratrici delle attività federali. Nell'ottica di potenziare il sistema, con l'obiettivo che le federazioni divengano non già «centri di potere» quanto, piuttosto, «centri di sapere», sarebbe auspicabile rivolgere un'attenzione particolare all'ideazione di nuove forme organizzative nel rapporto con il CONI, valorizzando l'autonomia del settore.

4.2 Il potenziamento del ruolo delle federazioni sportive

Il compito principale delle federazioni sportive é quello di promuovere e sviluppare la preparazione psico-fisica degli atleti nelle singole discipline a carattere agonistico e amatoriale, curando la preparazione tecnica, didattica e metodologica di atleti e tecnici ed organizzando attività specifiche rivolte sia all'avviamento allo sport sia allo sport di alto livello. In quest'ottica, per correlare nel miglior modo possibile le scienze che studiano il come costruire le prestazioni sportive con i luoghi dove si promuove l'attività delle singole discipline (le federazioni), si potrebbe delineare una riforma che strutturi stabilmente queste ultime all'interno delle università, come fatto nell'innovativo sistema olandese, o per lo meno che ne aumenti significativamente l'interazione, in modo da valorizzare al massimo la sinergia tra ricerca e sport praticato. Questa prospettiva potrebbe realmente garantire che l'attività sportiva sia posta al centro delle politiche federali, che vanno gestite secondo criteri manageriali ed imprenditoriali senza per questo tralasciare la missione principale, tenendo ovviamente in considerazione la grande diversità che passa tra una disciplina sportiva ed un'altra e, conseguentemente, tra le federazioni.

5. LA NECESSITÀ DI UNA REVISIONE ORGANICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SPORT

5.1 *La mancanza di una disciplina specifica per il dilettantismo*

La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha disciplinato il settore del professionismo sportivo, definendo come sportivi professionisti (articolo 2) «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica». È stato disposto, dunque, un regime giuridico separato per professionisti e dilettanti; per i primi c'è una disciplina che definisce il regime contrattuale e le tutele sanitaria, assicurativa, previdenziale; per i secondi, invece, il Legislatore non ha stabilito alcuna norma, mancando anche una definizione precettiva di dilettantismo.

Per questo, in ragione della scelta per cui la distinzione tra professionismo e dilettantismo è questione delegata per legge al mondo sportivo, attualmente ci si trova nella situazione per cui le medesime regole sovrintendono all'attività di un atleta che tali svolge per professione, ma a cui manca un riconoscimento formale o giuridico, e a quella saltuaria dell'amatore o di chi pratica sport nel dopolavoro. Tra l'altro nel novero dei dilettanti sono ricomprese attività del tutto diverse tra loro: ad esempio, quella sportiva parrocchiale e quella di atleti che gareggiano alle Olimpiadi o in competizioni nazionali o internazionali. Se, dunque, da un lato, al professionista è riconosciuta per legge una serie di garanzie specifiche, dall'altro, un dilettante, a prescindere dal fatto che l'attività svolta possa sostanzialmente definirsi tale, si trova del tutto privo di un quadro anche minimo di tutele, pur condividendo con il professionista, in alcuni casi, tutte le caratteristiche relative allo svolgimento dell'attività. Emblematico, in tal senso, il fatto che la prestazione di molti campioni sportivi «riconosciuti» (per esempio in: tennis, nuoto, pallavolo, sci, ciclismo) non sia ritenuta professionistica; tuttavia questa mancata definizione comporta i suoi effetti negativi per gli atleti che lavorano nello sport, a prescindere dal reddito conseguito.

Sarebbe opportuno, dunque, nel pieno rispetto dell'autonomia dello sport, che la legge individui i criteri generali ai fini della distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica, fondando tale differenziazione sulla base del concetto di prevalenza dell'attività, in quanto la prestazione sportiva che viene praticata in modo continuativo e oneroso deve essere riconosciuta, in ogni caso, come professionistica.

5.2 Parità di genere e sport

Altra questione critica è quella relativa alla mancanza del riconoscimento della parità di genere sia al livello della *governance* sportiva di vertice che nel professionismo sportivo. In primo luogo, durante le audizioni è stata segnalata l'assoluta prevalenza del genere maschile ai vertici delle strutture federali e del CONI: si auspica pertanto che, nelle more di un intervento di riforma strutturale del sistema e dell'ordinamento sportivo e nell'ambito dell'organizzazione interna degli enti, possano trovar luogo meccanismi di selezione includenti del genere femminile.

In secondo luogo, occorre segnalare come, attualmente, nessuna disciplina sportiva femminile sia qualificata come professionistica, anche nel caso di quelle federazioni sportive che si sono avvalse della delega prevista dalla legge per il settore maschile od in quelli in cui il ruolo e i risultati ottenuti dalle donne, nelle competizioni nazionali o internazionali, siano stati di indubbio riscontro. Per questo si auspica l'adozione di interventi normativi volti alla promozione dell'equilibrio di genere nei rapporti tra società ed atleti professionisti (esattamente quest'obiettivo propone l'A.S. 1996), dando peraltro seguito alla strategia della Commissione Europea per l'uguaglianza di genere (*Strategy for equality between women and men 2010-2015*) che includeva lo sport tra i settori della vita da considerare per tale finalità. D'altra parte, già la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1701 (2005) evidenziava l'esigenza di combattere la discriminazione verso il genere femminile nella partecipazione e nell'amministrazione nello sport allo stesso modo in cui si combattono le altre forme di discriminazione.

5.3 Associazioni e società sportive dilettantistiche: questioni «aperte»

5.3.1 Redditi diversi, controlli fiscali e società commerciali

Per quanto concerne l'attività di società e associazioni sportive, che costituiscono la base fondamentale del sistema e sono il primo approccio allo sport per molti cittadini italiani, la Commissione ritiene utile evidenziare alcuni aspetti critici emersi durante le audizioni. Innanzitutto, per quanto riguarda l'attività giovanile, va rilevato che l'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, abbia provveduto ad abrogare solamente per il settore del professionismo il cosiddetto «vincolo sportivo», ovvero le «limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta», le quali, invece, permangono ancora nel settore del dilettantismo (con ripercussioni non indifferenti sulla mobilità e sulla possibilità di cambiare squadra nei settori giovanili).

La distinzione professionismo-dilettantismo, poi, ha rilevanza in particolare ai fini della disciplina fiscale. Gli sportivi dilettanti, compresi tecnici ed allenatori, possono ricevere compensi per lo svolgimento della propria attività secondo un trattamento agevolato, disciplinato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tra le altre

norme in materia di agevolazioni fiscali, l'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ha disposto che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati da CONI, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e «qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto», rientrino nella categoria dei cosiddetti redditi diversi. L'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito che vadano ricompresi, anche, «la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica», ossia che la norma sui redditi diversi vada estesa anche a istruttori, tecnici e dirigenti.

I redditi percepiti nel mondo dello sport dilettante, quindi, godono di un regime fiscale agevolato in quanto redditi diversi e, pertanto da collocarsi al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo (il reddito percepito deve essere marginale nè può costituire l'unica o la primaria fonte di sussistenza). L'articolo 69, comma 2, del TUIR, ha stabilito che i redditi percepiti da chi svolge attività sportiva dilettantistica non concorrano a formare reddito per un importo complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, a 7.500 euro (tale somma è da riferirsi all'importo complessivo dei compensi/indennità percepiti ai sensi dell'articolo 67 comma 1, lett. *m*) del TUIR); al di sotto della suddetta soglia, dunque, non si è soggetti al pagamento di alcuna imposta. Va rilevato, tuttavia, come l'interpretazione di tale norma, nata per agevolare l'attività sportiva, sia risultata invece escludente nei confronti di chi intende essere occupato in via principale nel settore, come, ad esempio, i laureati in scienze motorie, i quali in virtù della loro qualifica di laureati, vengono, a seguito di una interpretazione eccessivamente restrittiva, ricondotti nella fattispecie del lavoro autonomo o del lavoro dipendente. Tale posizione di fatto scoraggia l'utilizzo nelle associazioni sportive dilettantistiche e nelle società sportive dilettantistiche di tali soggetti qualificati, incentivando l'impiego di lavoro meno qualificato. Appare indispensabile, dunque, intervenire per non penalizzare coloro che, muniti delle opportune competenze e di un titolo di studio qualificante, vogliono svolgere un lavoro di tipo subordinato o autonomo all'interno del mondo sportivo. A tal fine sarebbe auspicabile l'applicazione di aliquote contributive agevolate.

Altra questione fondamentale che merita la massima attenzione, correlata con la precedente, è che è indispensabile distinguere quelle società e quelle associazioni che promuovono lo sport da chi ne ha costituita una per scopi commerciali e per accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge, in modo da assicurare la certa rispondenza tra platea dei potenziali destinatari e beneficiari. In conclusione, si rileva la necessità di un intervento di sistema che bilanci due interessi contrapposti, salvaguardando il settore del dilettantismo sportivo: va incentivata e finanziariamente sgravata la promozione dell'attività sportiva di base e amatoriale (la disciplina fiscale di agevolazione è pensata per tale finalità, al fine di alleggerire i costi della gestione), distinguendo società e associazioni che svolgono solamente attività commerciali, e va assicurata, allo stesso tempo, un'ade-

guata tutela al lavoro professionale sportivo nel dilettantismo, promuovendo l'ingresso di istruttori competenti.

5.3.2 Finanziamenti e proposte per favorire lo sviluppo del settore

Nel dilettantismo si evidenzia anche l'esigenza, per favorire lo sviluppo del settore, di prevedere forme di costituzione di società e associazioni sportive, come nel caso della s.r.l. semplificata, che agevolino l'avviamento e lo svolgimento dell'attività d'impresa, limitare la responsabilità solidale dei dirigenti sportivi nel caso delle ASD non riconosciute e chiarire che la finalità non profit può essere perseguita anche attraverso iniziative imprenditoriali volte ad accrescere le risorse da reinvestire nell'attività dilettantistica riducendo i costi di accesso alla pratica sportiva. Quest'ultimo aspetto ha importanti conseguenze da un punto di vista della legge fallimentare, considerato che recenti sentenze considerano lo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, requisito per la fallibilità delle asd a prescindere dalla destinazione a fini non profit dei ricavi derivanti dall'attività commerciale. In relazione ai profili fiscali emersi con maggior enfasi, altra questione critica è apparsa essere quella relativa all'organizzazione di corsi e attività a pagamento.

Per quanto attiene l'Iva, al fine di non creare discriminazioni tra soggetti che usufruiscono dei servizi di una associazione sportiva (soci e non soci) si potrebbe prevedere, per le quote versate dai non soci, l'esenzione dall'imposta, equiparando i servizi sportivi a quelli formativi e medici, in ragione del valore di prevenzione dalle malattie cardiocircolatorie connesso alla pratica sportiva (sulle quote versate da non soci resterebbe applicabile l'imposizione diretta).

Per quanto concerne l'altra fonte principale di finanziamento, le sponsorizzazioni, si rileva la necessità, di riconfermare la natura delle medesime quali spese di pubblicità (articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002), deducibili secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 2, del TUIR. L'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la finanziaria 2007, ha introdotto nel TUIR (articolo 15, comma 1, lett. *i-quinquies*) la possibilità di portare in detrazione fino al 19 per cento delle spese sostenute per le attività sportive (come, ad esempio, l'iscrizione in una palestra o in una piscina) svolte dai figli minori, di età compresa tra i 5 e i 18 anni (per una totale massimo di 210 euro per ciascun figlio). Tale previsione, ad esempio, potrebbe essere estesa anche a soggetti di età pari e superiore a 60 anni, in modo da promuovere e incentivare l'attività motoria per la cosiddetta «terza età».

Infine, potrebbero essere aumentate alcune soglie: fino a 300.000 euro il limite di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 289 del 2009, che aveva già alzato la soglia prevista all'articolo 1, comma 1, della legge 398 del 1991), ai fini della fruizione dell'esercizio di opzione relativo agli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui alla medesima legge 398 del 1991; fino a 10.000 euro quello di cui all'articolo 69, comma 2, del TUIR, in materia di limite massimo esentasse, prevedendo le eccedenze

l'applicazione della disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa prevista per le collaborazioni coordinate e continuative; fino a 300.000 euro quello di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002, in materia di spese di pubblicità.

5.3.3 L'impiantistica sportiva

Last but not least, tra le criticità maggiori segnalate durante le audizioni, vi è la questione dell'impiantistica sportiva. Pur in presenza di una situazione piuttosto disomogenea sul territorio nazionale, la necessità di investimenti di risorse per la gestione, la manutenzione (ordinaria o straordinaria), la ristrutturazione, la messa in sicurezza o la realizzazione di nuovi impianti sportivi trova, spesse volte, nei vincoli alle spese per investimenti della finanza pubblica locale e nel rispetto del patto di stabilità interno degli ostacoli insormontabili. È da rilevare inoltre, come, da parte di più auditi, sia stata posta una particolare considerazione sui vincoli introdotti nell'ordinamento dal nuovo codice degli appalti pubblici, nella parte in cui si prevede (articolo 165, comma 2, ultimo periodo) che nelle concessioni di lavori pubblici o servizi il contributo pubblico non possa, in ogni caso, «essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari». Tale norma, quindi, potrebbe disincentivare le forme di partenariato pubblico-privato nella gestione degli impianti, tutt'al più nel caso in cui dovessero essere realizzate opere di manutenzione extra ordinaria, ed essere ulteriormente d'ostacolo alla costruzione di nuovi.

È stato segnalato, tuttavia, come le principali criticità riguardino le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti. Nel caso eclatante di Roma Capitale, è stato riferito che il totale degli impianti comunali, 162, afferenti all'amministrazione comunale, escluse le palestre nelle scuole, non risulti essere a norma. È stato anche rilevato, in via generale, che se lo *status* degli investimenti per le nuove costruzioni appaia piuttosto problematico in tutto il territorio nazionale, al Sud il tessuto impiantistico è assai più sottile rispetto al centro-nord.

La gestione dell'impiantistica, in ragione dei molti interventi di manutenzione da compiere, è apparso come uno dei problemi di maggiore rilievo. Attualmente, quattro regioni (Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise e Calabria) hanno aderito al progetto pilota «Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi del territorio» per acquisire dati sul numero di impianti presenti sul proprio territorio (si è permesso, così, di rilevare il numero degli impianti rapportato al numero di abitanti, censendo 11.508 impianti in 1.040 comuni). Al termine delle operazioni conclusive per la mappatura dell'impiantistica sull'intero territorio nazionale potranno essere tratte le opportune conclusioni, in ragione, soprattutto, del come poter intervenire, nell'ambito delle risorse economiche di cui dispongono gli enti locali e territoriali per la manutenzione o l'ammodernamento. Si rammenta, al riguardo, come il CONI e il Comitato promotore per Roma 2024 abbiano operato un censimento (da aprile a luglio 2016) delle infrastrut-

ture sportive per la Città metropolitana di Roma Capitale, in cui sono stati censiti 2.221 impianti (di cui 1190 sportivi e 791 scolastici), di cui 1.103 di proprietà pubblica 1.118 di proprietà privata, e sono stati rilevati 6.336 spazi d'attività. Gli impianti funzionanti a Roma, secondo il CONI, sono 1983, l'89 per cento del totale (tra le cause di non funzionamento: 37 per cento è dovuto allo stato di conservazione insufficiente, 16 per cento per lavori di ristrutturazione/adequamento e manutenzione in corso, 15 per cento non agibilità).

Si rammenta, poi, come il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, abbia autorizzato la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (20 milioni nel 2015, 50 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017), da far confluire nel fondo «Sport e Periferie», secondo le indicazioni di un piano pluriennale degli interventi (rimodulabile entro il 28 febbraio di ciascun anno) da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa presentazione da parte del CONI.

Tale intervento, che annoverava tra i suoi obiettivi quelli di compiere una ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, realizzare e rigenerare impianti localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie e completare e adeguare l'impiantistica esistente, pur condivisibile nelle finalità, non può, tuttavia, esser ritenuto risolutivo delle esigenze e delle criticità che riguardano lo status delle infrastrutture sportive. Come evidenziato durante le audizioni, infatti, tra le maggiori criticità delle società sportive, si riscontra, soprattutto nei piccoli centri urbani, una generale difficoltà nella gestione causata da: esiguità dei ricavi, elevati costi d'esercizio, carenza di finanziamenti privati e pubblici, eccessiva burocratizzazione degli adempimenti amministrativi. Per tale ragione, si auspica un accrescimento delle procedure di finanziamento agevolato, anche tramite l'Istituto per il credito sportivo.

V'è necessità, infine, di valutare gli effetti dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, che ha previsto che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione (di durata proporzionale al valore dell'intervento e mai inferiore a cinque anni, se è riconosciuto il «pubblico interesse» del progetto), ai fini di un uso per l'aggregazione sociale e giovanile.

Le medesime considerazioni sulla valutazione si estendono all'articolo 16, comma 8, dello stesso decreto, che ha stabilito che per interventi di rigenerazione, ammodernamento e riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal piano del CONI, il Comune possa deliberare l'individuazione per l'applicazione di misure agevolative (riduzioni o esenzioni di tributi per periodi limitati e definiti, per specifici tributi e per attività individuate in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere).

5.4 L'esigenza di una razionalizzazione e semplificazione della disciplina

In conclusione, dati i numerosi profili critici rilevati nel settore e la generale necessità di interventi che toccano più ambiti, sarebbe opportuno adottare un testo unico in materia di sport, in coerenza con il riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione. Il testo unico, infatti, avrebbe la funzione di riordinare e coordinare, all'interno di un solo corpo normativo, tutte le norme di settore e la legislazione vigente in materia di sport (come già proposto, tra l'altro, a conclusione dell'indagine conoscitiva n. 37 «Sport di base e dilettantistico», svolta dalla 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica nel settembre 2012, XVI legislatura), agevolando il compito di operatori ed interpreti chiamati finora a districarsi all'interno di una complessa stratificazione normativa.

In sintesi, dovrebbero confluire nel testo, che avrebbe la funzione abrogativa e di coordinamento con la legislazione di altri settori (come la scuola): norme su professionismo, dilettantismo e volontariato; disciplina fiscale, del lavoro e della previdenza; sistema della *governance*; norme di contrasto agli illeciti sportivi. Andrebbero anche incluse norme su due altri temi che non sono stati trattati in questa sede ma che meritano un'attenzione precipua in ragione sia delle ripercussioni economiche che nella struttura stessa dell'ordinamento: scommesse sportive e utilizzo dei diritti televisivi.

6. LA LOTTA AL DOPING

6.1 L'attività e il ruolo di Nado Italia

La legge 26 novembre 2007 n. 230, ha ratificato la «Convenzione Internazionale contro il *doping* nello sport», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale dell'Unesco del 19 ottobre 2005. La Convenzione, il cui scopo è quello di «promuovere la prevenzione del *doping* nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo» (articolo 1), ha stabilito il ruolo dell'Agenzia mondiale *antidoping* e ha recepito il Codice mondiale *antidoping*. L'articolo 3 della Convenzione ha disposto l'impegno degli Stati parte ad adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice, ad incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale per tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a promuovere una cooperazione internazionale nella lotta al *doping* sportivo. L'Agenzia mondiale è l'autorità sovranazionale di riferimento in materia di contrasto al *doping*, con funzioni di monitoraggio e verifica della conformità al Codice delle normative dei singoli Paesi.

Sul piano dell'organizzazione, la normativa internazionale stabilisce che ciascun Paese firmatario debba dotarsi di una propria Organizzazione nazionale *antidoping*, NADO, a cui è riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di applicazione delle norme *antidoping*, gestione dei controlli ed esercizio della conseguente attività giurisdizionale. Dap-

prima, in Italia, l'organizzazione nazionale *antidoping* è stata inserita all'interno della struttura del CONI; in seguito, a partire dal 15 settembre 2015, è stato istituito un ente autonomo e indipendente, NADO ITALIA, composto da: un comitato di controlli *antidoping* (che predispone un piano dei controlli), un comitato per le esenzioni a fine terapeutici, un ufficio di procura *antidoping* e un tribunale nazionale, articolato in due sezioni. Il quadro funzionale è completato dai medici della federazione medico sportiva italiana, incaricati dal comitato dei controlli di eseguire gli stessi, e dal laboratorio *antidoping* di Roma, che ha la funzione di analizzare i campioni prelevati e informare la procura sulle eventuali positività riscontrate.

Come emerso durante le audizioni, è stato recentemente firmato un protocollo di durata quadriennale, sottoscritto con il CONI, di impegno alla collaborazione congiunta tra Arma dei Carabinieri e NADO ITALIA, ai fini dell'applicazione della normativa *antidoping* e per rendere l'intero sistema ancor più solido.

In relazione ai controlli è anche emerso come siano stati conseguiti, recentemente, altri obiettivi, tra cui: la digitalizzazione di gestione delle informazioni sulla reperibilità degli atleti (cosiddetti «*whereabouts*») attribuendo a ciascun atleta una casella di posta elettronica certificata (pec) che garantisca la ricezione delle comunicazioni inviate con validità legale ed il funzionamento del sistema ADAMS, dell'Agenzia mondiale *antidoping*, per la gestione informatizzata delle reperibilità e la memorizzazione dei dati su controlli ed esiti delle analisi (attivo dal 1° gennaio 2016). I risultati operativi e i numeri hanno fatto registrare, fino a settembre 2016, 4.450 controlli *antidoping*, riscontrando 72 casi di positività: 61 a seguito di controlli effettuati da parte di NADO ITALIA, 11 a seguito di controlli disposti dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2007, n. 376. Occorre rilevare come il totale delle positività rilevate possa essere interpretato secondo una chiave di lettura «positiva», ovvero quale prova dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema dei controlli.

Tuttavia, occorre ribadire una criticità di fondo, che riguarda il mancato coordinamento «di sistema» a livello internazionale dove, pur agendo la Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport a fini armonizzanti, si evidenzia la necessità di rendere omogenea l'applicazione della stessa, attraverso un sistema di controlli sull'applicazione stringente, con sanzioni certe in caso di mancato rispetto.

Si evidenzia come l'impegno del Governo italiano, in sede internazionale, debba essere rivolto in questa direzione, chiedendo di valutare, in tale occasione, l'opportunità di introdurre un sistema di ricambio di chi effettua i controlli. Se da una parte, quindi, il nostro Paese dimostra di essersi dotato di un sistema di controlli e sanzioni *antidoping* piuttosto efficace ed adeguato per lo sport di alto livello, parimenti deve essere profuso uno sforzo, sempre maggiore in relazione alla diffusione di corrette

informazioni sui rischi per la salute e l'incolumità fisica nello sport amatoriale e di base.

6.2 *L'attività e il ruolo della sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della salute*

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ha stabilito, all'articolo 2, il trasferimento all'interno di un unico organo collegiale del Ministero della salute, il Comitato tecnico-sanitario, di una serie di organi, tra cui la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* (lettera *h*), nata nel 2007. Il Comitato tecnico-sanitario, quindi, è stato articolato in più sezioni (articolo 4), dove ha trovato spazio anche quella per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive (lettera *h*).

Tra le funzioni principali della sezione *antidoping*, come emerso nelle audizioni, c'è quella di sostenere e promuovere campagne di corretta informazione, prevenzione e promozione per diffondere il più possibile, soprattutto tra i giovani e tra gli atleti che praticano sport in via amatoriale, una cultura della «competizione sana» che prescindendo dall'uso di sostanze dopanti e renda consapevoli della pericolosità legata all'assunzione, anche sporadica, delle stesse.

In primo luogo, difatti, l'attività della sezione ministeriale è rivolta alla diffusione di informazioni ad hoc sugli inquinamenti farmacologici e sulla rischiosità del reperimento e dell'utilizzo, tramite *web* o commercio non autorizzato, di sostanze illegali. Per tale ragione, creare una «rete della consapevolezza» che coinvolga, da una parte, gli sportivi e gli allenatori e, dall'altra, i medici e i farmacisti, è uno degli obiettivi prioritari per giungere a strutturare adeguati percorsi di diffusione di informazioni corrette. In tale ottica, il progetto «Campioni senza trucco», nato dalla collaborazione avviata nel 2012 tra la Commissione *antidoping* della FIGC e Unicef Italia con lo scopo di educare i giovani alla lotta al *doping*, al rispetto dell'etica sportiva e ad una corretta alimentazione, ha rappresentato certamente un'iniziativa meritevole. Essa, tuttavia, dovrebbe essere «strutturata» e replicata su più larga scala (includendo altri sport, oltre al calcio) al fine di coadiuvare insegnanti e studenti nella comprensione di quali e quanti rischi siano connessi al *doping*.

È auspicabile, quindi, una maggiore e più stretta collaborazione e interazione tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e scuole e CONI, federazioni sportive e Ministero della salute, per diffondere nelle giovani generazioni una «cultura *antidoping*» che sia la più consapevole ed estesa possibile. Occorre ricordare, infine, come l'Italia abbia ratificato la Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 (entrata in vigore l'1 aprile 1996), ai fini dell'armonizzazione dei regolamenti *antidoping* nei Paesi membri, ma non il Protocollo addizionale alla Convenzione, per garantire una

più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento in materia di controlli.

7. GLI INDIRIZZI SPORTIVI DELL'UNIONE EUROPEA E I PROVVEDIMENTI IN DISCUSSIONE NELLA XVII LEGISLATURA NEL PARLAMENTO ITALIANO

7.1 Unione Europea e sport

Nell'ambito dello sviluppo della dimensione europea dello sport, di cui all'articolo 165 TFUE, nel novembre 2013, il Consiglio ha adottato la Raccomandazione proposta dalla Commissione europea, *Health-Enhancing Physical Activity* «HEPA», sulla promozione trasversale dell'attività fisica. La raccomandazione invita i Paesi membri a sviluppare campagne nazionali e strategie trasversali includendo diversi settori quali lo sport, la sanità, l'istruzione, l'ambiente e i trasporti, tramite lo sviluppo di iniziative che dovrebbero includere azioni concrete per invogliare le persone a svolgere attività motoria con regolarità.

Nel gennaio 2014, la Commissione europea ha presentato la Relazione sull'attuazione del piano di lavoro dell'Unione per lo sport per il 2011-2014 da cui risulta che, nel complesso, le attività svolte hanno ottenuto buoni risultati nei settori prioritari definiti (fra i quali, la promozione dell'attività fisica e la partecipazione nello sport di base).

In seguito, è stato adottato il Piano di lavoro dell'Unione per lo sport 2014-2017, per integrare e rafforzare l'impatto delle attività avviate nel quadro del programma *Erasmus +* nel campo dello sport: esso inserisce fra i settori prioritari d'intervento quello relativo a sport e società, con riferimento, fra l'altro, ai vantaggi in termini di salute provenienti dall'attività fisica. La Commissione europea ha anche promosso, dal 7 al 13 settembre 2015, la prima settimana europea dello sport, con iniziative da svolgere a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale, focalizzando l'attenzione su quattro temi: educazione ambientale, luoghi di lavoro, attività all'aperto e centri di fitness. Sport ed educazione fisica, attività fisica sul posto di lavoro, sport all'aperto e attività nei centri sportivi e fitness sono state, ancora, le tematiche attorno a cui è stata promossa, dal 10 al 17 settembre 2016, la seconda settimana europea.

Anche il Consiglio d'Europa è stato un attore protagonista in materia di sport, anzitutto promuovendo l'adozione della Carta europea dello sport, nella 7^a conferenza dei Ministri europei dello sport tenutasi a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992. La Carta, che ha lo scopo di promuovere lo sport quale «importante fattore per lo sviluppo umano» e che richiama il Codice di etica sportiva (dichiarazione di intenti sul gioco leale), impegna i governi nazionali verso politiche di promozione allo sviluppo dell'attività fisica e motoria. Il Consiglio d'Europa ha anche adottato un accordo parziale in materia di sport, l'Epas che coinvolge, attualmente, 36 Paesi ma non l'Italia. L'accordo intende promuovere lo sport nella società moderna, ponendo in risalto i suoi valori positivi: predisporre a tal fine po-

litiche e norme, ne assicura il coordinamento e il monitoraggio, sostiene iniziative per sviluppare le competenze e favorisce lo scambio di buone prassi. Per elaborare le proprie strategie, esso si basa sulle norme in materia di sport già definite dal Consiglio d'Europa nella Carta europea dello sport e nel Codice di etica sportiva (1992); nella Convenzione europea sulla violenza degli spettatori (1985), in quella contro il *doping* (1989) e in quella sulla manipolazione delle competizioni sportive.

7.2 Parlamento italiano e sport

Per quanto riguarda l'attività legislativa del Parlamento italiano nella legislatura in corso si rammenta l'approvazione della legge 12 gennaio 2016 per l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. In sintesi, la legge stabilisce una procedura agevolata per il tesseramento di minori stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese dal compimento del decimo anno d'età.

La proposta di legge (A.C. 3960) in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali è, invece, all'esame della VII Commissione alla Camera dei deputati, dopo esser stata approvata dal Senato il 30 giugno 2016. Da segnalare, nella medesima Commissione alla Camera, lo stato di avanzamento delle proposte di legge A.C. 3847, A.C. 3011 e A.C. 3233, in materia di ordinamento delle professioni di montagna, per cui è stato nominato un comitato ristretto dopo l'avvio dell'esame congiunto.

Presenti, infine, in stato di avanzamento, anche altre proposte di legge che vale richiamare, di cui alcune disposizioni potrebbero rientrare nel proposto testo unico in materia di sport, in quanto potrebbe essere necessario adattare questi testi all'interno di una ristrutturazione complessiva del sistema sportivo e della normativa. In particolare, si segnalano per tale finalità due progetti di legge di iniziativa parlamentare: il testo unificato adottato quale testo base recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva» (A.C. 1680 e A.C. 1425) e l'A.C. 3309, recante «Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive».

8. L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA E I DISABILI

8.1 Il ruolo del Comitato italiano paralimpico (CIP)

Il Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 ha deliberato in esame preliminare, tra gli altri schemi di decreti legislativi previsti nella riforma della pubblica amministrazione, quello sul Comitato italiano paralimpico

(CIP), in attuazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f*) della legge 7 agosto 2015, n. 124, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere (atto del Governo n. 349). Il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire per disciplinare l'attività e la struttura del CIP quale ente pubblico autonomo.

Il Comitato svolge una funzione sociale di prim'ordine nel recupero, anche psichico, delle persone che, dalla nascita o per cause sopravvenute, sono portatori di una disabilità di tipo cognitivo, sensoriale o motorio. Nell'ambito della disabilità, infatti, lo sport assolve ancor più a quella funzione sociale ed inclusiva svolta nei confronti della popolazione normodotata. Il CIP si occupa in toto dei disabili che praticano sport, con l'obiettivo di fornire risposte diverse ad esigenze diverse. Ogni ragazzo o ragazza, uomo o donna, che riesca a riprendere l'attività sportiva a seguito di un trauma che ne ha ridotto o compromesso l'abilità motoria o che riesca a praticarla nonostante una disabilità congenita, interagendo con la società, «è un cittadino recuperato per il Paese» (così il Presidente del Comitato, Luca Pancalli, durante l'audizione in Senato). Questa funzione rileva anche ben oltre i meriti e i risultati degli atleti che, parallelamente a quanto avviene nelle discipline per normodotati poste sotto la vigilanza del CONI, impegnati in competizioni a livello nazionale, internazionale, olimpico.

Nel corso dell'audizione del CIP è stato evidenziato, altresì, come possa esser potenziata e migliorata l'attività di inclusione e integrazione attraverso lo sport nelle scuole, (nel progetto «Sport di Classe», ad esempio, sono stati individuati, all'incirca, 50.000 alunni con disabilità). L'attività motoria svolta nelle scuole, uno strumento fondamentale nel coinvolgimento dei disabili, non deve e non può in alcun caso rappresentare un fattore di ulteriore mortificazione nei confronti degli alunni con disabilità. In questa direzione, andrebbero promosse attività ludico-motorie che tengano in debito conto della presenza, all'interno di una classe, di bambini o adolescenti con una diverso grado di abilità.

Per quanto concerne l'attività agonistica è stato rilevato come i corpi dello Stato che collaborano con il Comitato Paralimpico ricevano da quest'ultimo un contributo, nonostante gli atleti paralimpici non siano inseriti nei ruoli delle amministrazioni di riferimento, ai fini della fruizione di borse di studio che permettono loro di allenarsi. Nell'ottica di una stabilizzazione lavorativa, quindi, si potrebbero strutturare percorsi di inserimento degli atleti, lanciando, in questo modo, uno straordinario segnale per cui lo sport può svolgere un ruolo attivo per il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro (nel *post-carriera*) di un atleta con disabilità.

Da un punto di vista generale, appare necessario incentivare l'attività del CIP e di tutti quegli enti che si occupano della promozione e dell'avviamento allo sport per i disabili, anche per svolgere un'azione sinergica volta ad abbattere i costi, spesse volte proibitivi, degli strumenti o dei macchinari (carrozze o protesi particolari) che sono indispensabili per praticare alcune discipline sportive, come il basket.

Inoltre, andrebbe promossa l'adozione di misure specifiche volte all'ammodernamento delle strutture e dei plessi sportivi per garantire l'accessibilità agli stessi da parte degli atleti disabili. Da promuovere, anche, interventi mirati sugli allenatori nelle strutture sportive per normodotati, spesse volte non in grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze che si presentano nel caso di una persona con disabilità. In particolare, ai fini dell'inclusione sociale, si evidenzia l'esigenza di coinvolgere maggiormente i cittadini e le istituzioni del nostro Paese verso un sistema che, oltre ai parametri dell'accessibilità intesa in termini prettamente «fisici», sappia fornire al personale (amministrativi e istruttori) delle strutture sportive un bagaglio di conoscenze adeguato rivolto alla migliore accoglienza dei disabili, in modo da non «ghettizzarli».

8.2 *Gli enti di promozione sportiva*

Un particolare cenno, in fine, è da riservare, nell'ambito delle attività inclusive e di integrazione, alle attività svolte dagli enti di promozione sportiva per disabili, giovani, anziani, immigrati. In quest'ambito è bene ricordare come la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega al Governo per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, rappresenti un'occasione e un'opportunità di sviluppo anche, nell'ambito delle associazioni e delle società iscritte al registro del CONI, tra gli altri, per gli enti di promozione e per quelli che si occupano di volontariato nel settore dello sport. Per quanto concerne i disabili, infine, è certamente da valorizzare la maggiore promozione e diffusione possibile di attività inclusive che si fondano sull'interazione con i normodotati all'interno della stessa disciplina sportiva (come il basket).

9. CONCLUSIONI

Alla luce dell'approfondimento svolto, nell'ottica di fornire una panoramica aggiornata e critica dello «stato di salute» dello sport nel nostro Paese, la Commissione impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, della normativa internazionale e europea e delle attribuzioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIP, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, nonché degli enti di promozione sportiva:

1) sul piano del metodo, a promuovere e elaborare politiche sportive in un'ottica quanto più possibile intersettoriale e organica, previo confronto con tutti gli operatori del settore, tenuto conto anche della necessità di produrre una disciplina normativa coerente ed efficace rispetto ai reali bisogni del mondo sportivo, come del resto è emerso nel corso dell'approfondimento svolto dalla Commissione. Si ritiene infatti che l'estrema varietà di competenze, esigenze, ruoli e specificità dello sport richieda un approccio sistemico e ben ponderato, onde colmare il vuoto legislativo

che caratterizza alcuni segmenti, da un lato, e risolvere le incertezze nell'attribuzione di funzioni, dall'altro;

2) per quanto riguarda i laureati in scienze motorie, ad attivarsi al fine di sostenere adeguati percorsi di inserimento professionale nel mondo del lavoro, con particolare attenzione nei confronti del settore dello sport dilettantistico, in modo da valorizzare le capacità e le competenze conseguite durante il ciclo degli studi;

3) a distinguere l'attività professionale dei laureati in scienze motorie dal volontariato sportivo; in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della Carta europea dello Sport a valutare l'opportunità di attivarsi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento;

4) a promuovere forme di accordo tra università, federazioni sportive, CONI e CIP, sia a livello nazionale che regionale, al fine di pervenire ad un adeguato riconoscimento della professionalità e delle competenze acquisite dai laureati in scienze motorie;

5) a valutare l'opportunità di prevedere, tramite opportuni atti di propria competenza, l'istituzione, nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del profilo professionale di chinesologo;

6) per i licei ad indirizzo sportivo, anche nella direzione della migliore valorizzazione degli esiti del monitoraggio sui medesimi avviato dalla Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ad alleggerire il peso burocratico e promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, adeguati percorsi di formazione rivolti al personale docente, nonché a favorire, anche tramite l'adozione di opportune forme di agevolazione, l'utilizzo dell'impiantistica sportiva a fini didattici, promuovendo forme di accordo e/o coordinamento tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali;

7) per quanto riguarda l'educazione fisica nella scuola primaria, a sostenere, nell'ambito del pieno riconoscimento all'autonomia didattica e nell'ottica del graduale superamento di progetti di carattere temporaneo, in concordanza e nel pieno rispetto delle norme e dei principi previsti in materia di sport dalla legislazione vigente, il potenziamento dell'insegnamento dell'educazione fisica e della trasmissione di uno stile di vita sano, tramite l'immissione in ruolo di docenti specializzati nelle scienze motorie, anche attraverso nuove assunzioni;

8) a promuovere e incentivare la creazione di opportuni legami fra le scuole di ogni ordine e grado, i club sportivi scolastici e quelli locali;

9) in materia di organizzazione e coordinamento dell'attività periferica del servizio di educazione fisica, a valutare l'opportunità del reinserimento dei coordinatori provinciali di scienze motorie quali figura di raccordo intermedia tra le istituzioni scolastiche e gli uffici scolastici regionali, ai fini di una migliore organizzazione e promozione dell'attività sportiva scolastica periferica;

10) nell'ambito del potenziamento dei percorsi duali sport-studio, a promuovere progetti specifici sulla contestuale formazione sportiva e accademica, in modo da attivare, sviluppare e potenziare percorsi di istruzione che siano in grado di combinarsi con gli impegni che afferiscono all'attività di un atleta di medio e alto livello;

11) nell'ambito della definizione dei percorsi di carriera duale, a valutare l'opportunità di istituire un'organizzazione indipendente che abbia il compito di definire e monitorare l'andamento, ferma restando l'opportunità di promuovere forme di accordo tra istituzioni scolastiche ed accademiche, CONI e federazioni sportive che valorizzino forme di individualizzazione dei percorsi di studio, anche tramite l'utilizzo e l'ausilio delle più avanzate tecnologie;

12) ancora, nell'ambito dello sviluppo di tali percorsi, ad attivarsi e promuovere iniziative, d'intesa con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, per contrastare l'abbandono scolastico degli studenti-atleti, anche sostenendo campagne informative rivolte a tale finalità;

13) nel rispetto della normativa europea e internazionale e del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, a prevedere una riforma organica della disciplina del professionismo e del dilettantismo sportivo, nella forma di un testo unico di riordino e razionalizzazione della normativa vigente (disciplina fiscale, previdenziale, assicurativa), assicurando che la sostenibilità complessiva del sistema dello sport italiano si combini con l'esigenza di riconoscere la prevalenza dello svolgimento di un'attività sportiva quale elemento caratterizzante e peculiare nell'ambito della disciplina di un rapporto di lavoro non meramente dilettantistico, a prescindere dal tipo di attività svolta e da valutazioni che corrano il rischio di «scivolare» nel terreno dell'eccessiva discrezionalità; nell'ambito dei rapporti di lavoro che ineriscono il settore sportivo, difatti, l'attuale disciplina, risulta largamente carente nel garantire in modo appropriato, soprattutto dal punto di vista previdenziale, assistenziale e assicurativo, l'attività di alcuni atleti, qualificati come dilettanti a prescindere dalle modalità con cui l'attività viene svolta e nonostante essa possa essere configurata al pari di un rapporto di lavoro subordinato, i quali praticano l'attività sportiva, nella mancanza di una contrattualizzazione adeguata, con le medesime caratteristiche di atleti che sono professionisti;

14) in particolare, all'interno dello sviluppo del contesto suddetto, assumendo un preciso rilievo sociale l'attività sportiva delle atlete per le quali si rileva l'assoluta mancanza di un quadro anche minimo di tutele, ad assumere idonee iniziative volte ad assicurare che l'attività svolta dalle atlete sia tutelata e parificata a quella degli atleti di sesso maschile, corrispondendo necessariamente, nel caso di attività professionistica, una sostanziale equiparazione contrattuale e garantendo in ogni caso adeguate forme di tutela della maternità, mettendo in tal modo le basi per superare l'aberrante ricorso alle clausole anti-maternità tra atlete e società di appartenenza;

15) in materia di promozione della parità di genere nello sport, a sostenere attivamente l'inserimento e l'uguale rappresentanza del genere femminile all'interno dei vertici apicali del mondo della rappresentanza sportiva, ove, finora, si è registrata una «quasi assoluta» prevalenza maschile;

16) nell'ambito di una maggiore attenzione rivolta ai ragazzi che si avviano alla pratica di qualsiasi attività o disciplina sportiva, soprattutto per quanto riguarda le fasce d'età più giovani, a garantire che l'attività all'interno dei settori giovanili e nei vivai sia svolta da istruttori abilitati, con la presenza di almeno uno di essi per ogni squadra, in possesso di conoscenze non solo tecniche e teoriche, bagaglio culturale indispensabile ai fini di un'appropriata trasmissione di saperi nei confronti delle nuove generazioni, ma anche di adeguate competenze psicologiche e pedagogiche, connesse con il ruolo svolto;

17) a prevedere una regolamentazione più stringente in ordine al cosiddetto «vincolo sportivo» nel dilettantismo, ai fini della migliore tutela del diritto di libertà di scelta dell'atleta nei riguardi della società e dell'associazione in cui svolgere la propria attività, prevedendo, in ogni caso, idonei meccanismi di compensazione per le medesime;

18) per quanto riguarda l'impiantistica sportiva nazionale, a prevedere, tramite atti di propria competenza, misure adeguate volte ad agevolare la manutenzione infrastrutturale ordinaria ed straordinaria, previa valutazione di forme di semplificazione delle procedure amministrative, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari europei e locali;

19) in considerazione del «blocco» attuale ad ogni tipo di investimento per l'impiantistica, in ragione dei vincoli del patto di stabilità interno e della mancanza di chiarezza in materia di competenza tra Stato e Regioni, ad attivarsi al fine di superare tale situazione, anche con progetti di medio-lungo termine;

20) a predisporre e promuovere politiche sull'impiantistica sportiva che incentivino la proprietà e la gestione diretta degli impianti da parte delle associazioni e delle società sportive; a promuovere forme di accordo e convenzione tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche e l'Istituto per il Credito Sportivo, in modo da assicurare adeguate garanzie sui mutui per l'impiantistica eventualmente contratti;

21) a monitorare e valutare gli effetti dell'articolo 16, commi 6 e 8, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

22) in materia di *doping*, a promuovere forme di maggiore collaborazione tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e istituti scolastici e NADO ITALIA, CONI, federazioni sportive e Ministero della Salute ai fini di una sempre maggiore e più larga diffusione di una «cultura *antidoping*» per insegnanti e studenti, in accordo con il Codice europeo di etica sportiva a promuovere, i principi sull'etica sportiva e sul gioco leale nelle scuole di ogni ordine e grado;

23) a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo nel 1989, al fine di garan-

tire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento tra gli Stati membri in materia di controlli;

24) a promuovere, anche di concerto con gli enti locali coinvolti, campagne di informazione, promozione e prevenzione sull'uso del *doping* che si rivolgano, in via prioritaria, agli sportivi amatoriali;

25) per quanto concerne il mondo della disabilità, a favorire l'inserimento degli atleti paralimpici nelle amministrazioni di riferimento, anche al fine della stabilizzazione lavorativa di tali atleti nel post carriera;

26) a promuovere, per gli studenti disabili, forme integrate di attività motoria e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché all'interno dei centri sportivi universitari; in tema di accessibilità, a sostenere, in collaborazione con gli enti locali e gli organi competenti, l'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi in cui è precluso l'accesso fisico alle persone disabili, nonché a promuovere forme di maggiore accoglienza per le persone disabili all'interno di ogni struttura sportiva;

27) a favorire forme di assistenza per i disabili che intendano praticare sport ai fini dell'acquisto degli strumenti o dei dispositivi che si rendono indispensabili per praticare l'attività motoria e/o sportiva;

28) a promuovere, nell'ambito del volontariato sportivo, forme di collaborazione e di intesa tra le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI affiliate ad enti di promozione sportiva e federazioni, ed enti pubblici, nazionali e/o territoriali, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione, sull'intero territorio nazionale, di progetti di integrazione e inclusione sociale rivolti, prioritariamente, alla prevenzione e al contrasto del disagio psico-fisico e sociale, e all'accoglienza di immigrati, extracomunitari e rifugiati.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Plenaria**270^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il PRESIDENTE evidenzia che la Commissione e i suoi componenti stanno ricevendo molte sollecitazioni per riprendere l'esame del provvedimento in titolo, da tempo sospeso per ragioni legate ai problemi di copertura finanziaria a suo tempo evidenziati sul testo nella relazione tecnica negativa della Ragioneria generale dello Stato e, sulla scorta di questa, nel parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio.

Si tratta di problemi indipendenti dalla volontà della Commissione, ma che, fino a quando non saranno superati, non consentiranno un *iter* spedito del disegno di legge. Chiede quindi al relatore se, a seguito anche dei contatti avuti con i competenti Uffici del Governo, vi siano elementi nuovi che possano consentire di superare questa fase di stallo.

Il relatore BORIOLI (*PD*), anche a nome del correlatore Gibiino, informa che i relatori hanno riesaminato nelle scorse settimane il provvedimento per quanto attiene ai profili di merito, alla luce dei nuovi emendamenti presentati in Commissione, svolgendo anche un ampio confronto

con il Governo. Per quanto riguarda gli altri aspetti, il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti ha fornito rassicurazioni circa la possibilità di risolvere anche i problemi di copertura finanziaria. Ritiene pertanto che, fatti salvi questi aspetti, dalla prossima settimana la Commissione possa riprendere l'esame nel merito.

Il senatore FILIPPI (*PD*), pur concordando con le indicazioni del relatore, segnala che la Commissione bilancio in questo periodo è particolarmente oberata per l'esame di provvedimenti urgenti già calendarizzati in Assemblea e potrebbe, pertanto, non essere in grado di esprimere il parere richiesto già per la prossima settimana.

Il PRESIDENTE si riserva di sollecitare la Commissione bilancio e le altre Commissioni consultive, affinché forniscano in tempi rapidi il prescritto parere sugli emendamenti, in modo da consentire la ripresa dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, nella scorsa seduta, si era riservato di proporre alcune audizioni informative sul provvedimento in esame.

Il relatore RANUCCI (*PD*) propone di ascoltare in sede informale il Garante della *privacy*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni (che gestisce il registro delle opposizioni), le associazioni di tutela dei consumatori, i rappresentanti delle principali aziende di *telemarketing* e dei servizi di *call center*, i sindacati del settore e i rappresentanti di alcuni comitati che hanno presentato petizioni sul tema.

La Commissione conviene con le proposte del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che anche per questo provvedimento il relatore, nella scorsa seduta, si era riservato di proporre alcune audizioni informative.

Il relatore MARGIOTTA (PD) segnala che sono già pervenute alcune proposte da parte dei colleghi sui soggetti da audire, che farà pervenire in tempi rapidi alla Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente era stata avviata la discussione generale. Non essendovi state altre richieste di intervento, cede la parola alla relatrice.

La relatrice CANTINI (PD), sulla base delle considerazioni svolte nel dibattito, ove non vi siano ulteriori segnalazioni da parte dei colleghi, propone di rendere un parere favorevole sul disegno di legge in esame, auspicandone una rapida approvazione trattandosi di disposizioni da tempo attese dai piccoli comuni.

Il senatore SONEGO (PD), intervenendo in dichiarazione di voto, afferma preliminarmente di condividere l'esigenza di misure a sostegno dei piccoli comuni, pur confermando una serie di obiezioni già avanzate nella precedente seduta. In particolare, esprime perplessità circa la disposizione di cui all'articolo 8, che consente ai piccoli comuni di accedere alle risorse stanziare per il Piano nazionale della banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato. Data l'estensione dei piccoli comuni sul territorio nazionale, tale disposizione rischia infatti di compromettere la pianificazione messa a punto dal Governo e quindi il raggiungimento degli obiettivi di copertura del Paese per le comunicazioni a banda ultralarga.

Invita quindi la Commissione ad una riflessione sul punto, pur preannunciando il proprio voto favorevole alla proposta di parere della relatrice.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo.

Il senatore CERVellini (*Misto-SI-SEL*) dichiara ugualmente la sua astensione nella votazione sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che è infine approvata.

(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la parola al relatore.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) propone di rendere un parere favorevole sul disegno di legge.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) preannuncia un voto contrario della sua parte politica, segnalando l'intenzione di presentare una proposta di parere alternativo di segno contrario. Chiede quindi che la Commissione possa rinviare il seguito dell'esame alla successiva settimana, al fine di disporre di un tempo aggiuntivo.

Segnala in proposito di aver più volte chiesto in Commissione affari esteri di poter svolgere audizioni informative sul provvedimento, ma di non aver ancora avuto risposta e auspica che possa esservi una sollecitazione anche della Commissione 8^a.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è in sede consultiva e pertanto qualsiasi sollecitazione riguardo allo svolgimento di audizioni deve essere indirizzato alla Presidenza della Commissione di merito.

Poiché il prescritto parere deve essere espresso in tempi rapidi, propone di rinviare il seguito dell'esame e la relativa votazione alla seduta già convocata per domani mattina, invitando il senatore Scibona a predisporre la proposta di parere alternativo per quella seduta.

Il senatore SCIBONA (M5S) concorda infine con il suggerimento del Presidente.

Intervenendo nel merito delle questioni, motiva la dichiarazione di voto contraria anzitutto sulla base delle modalità di gestione dell'accordo tra Italia e Francia oggetto della ratifica in esame. L'accordo in discussione è stato infatti firmato a Venezia l'8 marzo 2016 ma nel frattempo, malgrado le reiterate richieste sue e del suo Gruppo, il Governo si è rifiutato di anticipare il documento al Parlamento, pur trattandosi di un testo ormai definito e quindi non modificabile. Paradossalmente, alla fine ha potuto ricevere il testo dalle Autorità francesi. Si chiede quindi quali siano i motivi reconditi di tali reticenze.

Per quanto riguarda i contenuti dell'accordo, osserva che il promotore pubblico cui è affidata la realizzazione della linea Torino-Lione, la Telt Sas, è una società di diritto francese, pertanto l'intesa per poter utilizzare la normativa antimafia italiana anche in Francia nei fatti non potrà essere applicata.

Anche la ripartizione dei costi tra Italia e Francia è, sostanzialmente, rinviata a futuri atti, il che rende aleatorie anche le cifre indicate nel Protocollo addizionale.

Ricorda che, come confermato anche nel corso della recente visita di una delegazione della Commissione alla nuova Galleria di base del San Gottardo, il passaggio di treni all'interno di una galleria ferroviaria impone precise regole di sicurezza, che comportano una limitazione delle velocità, una programmazione attenta dell'alternanza tra convogli passeggeri e convogli merci e una chiusura alternata delle canne nei due sensi di marcia per consentire la manutenzione periodica della linea. Tutti questi vincoli rendono a suo avviso impossibile il transito di treni ad alta velocità nella futura galleria nella quantità e con la frequenza che la propaganda del Governo vorrebbe invece dichiarare. Ribadisce di conseguenza l'inutilità dell'opera in questione, tenuto conto anche che l'attuale galleria del Frejus, dopo la recente ristrutturazione, sarebbe in grado di assorbire tutto il traffico attuale e futuro, senza bisogno di nuovi lavori.

Conclusivamente, invita i colleghi a riflettere sull'effettiva necessità di questa infrastruttura e, più in generale, delle grandi opere. Cita in proposito anche la questione del Terzo Valico del Passo dei Giovi: dopo i recenti scandali giudiziari, ritiene assai difficile che si possano proseguire i lavori ricorrendo a forme di commissariamento, come proposto da taluni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra il provvedimento in titolo, volto a dare conversione al decreto-legge n. 189 del 2016, con il quale

il Governo ha messo a punto gli interventi per la ricostruzione e il sostegno alla ripresa economica delle zone interessate dal sisma del 24 agosto scorso.

Il decreto si compone di cinque titoli, suddivisi in 53 articoli e un allegato, che contiene l'elenco dei comuni colpiti dal terremoto.

Il Titolo I (articoli 1-4), nel definire i principi direttivi e stanziare le risorse per la ricostruzione, riconosce il ruolo centrale del Commissario straordinario – nominato il 9 settembre scorso – al quale è affidata la responsabilità della ricostruzione in regime di gestione straordinaria, che durerà fino al 31 dicembre 2018. Con riferimento alle competenze della 8^a Commissione, in particolare, segnala che tra le funzioni affidate al Commissario figura quella relativa al coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione delle opere pubbliche, come disciplinati dal provvedimento in esame, nonché l'istituzione e la gestione degli elenchi dei professionisti ai quali, ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge, possono essere conferiti gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori.

Si prevede poi che operino in stretto raccordo con il Commissario straordinario e in qualità di suoi vice i presidenti delle Regioni coinvolte, nell'ambito di una cabina di coordinamento appositamente istituita. In ogni regione è poi istituito un Ufficio speciale per la ricostruzione, con il compito di curare la pianificazione urbanistica e tutti gli adempimenti connessi alla ricostruzione privata nonché di provvedere alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali.

Presso il Ministero dell'economia è infine istituito un Fondo per la ricostruzione, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2016, finalizzata all'attuazione degli interventi di immediata necessità.

Il Titolo II contiene le misure per la ricostruzione dei beni danneggiati (Capo I, articoli 5-18) e per il rilancio del sistema economico e produttivo (Capo II, articoli 19-25), nonché disposizioni in materia di tutela dell'ambiente (Capo III, articoli 26-29) e di trasparenza e legalità (Capo IV, articoli 30-36).

In particolare, all'interno del Capo I, gli articoli da 5 a 10 riguardano la ricostruzione privata, per la quale si prevede la corresponsione di contributi, che arrivano a coprire fino al 100 per cento delle spese da sostenere, a seconda della tipologia, dettagliatamente individuata, di danno subito e quindi di intervento necessario. Sono definiti inoltre i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati. Segnala che all'articolo 6, comma 12, è specificato che ai contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi non si applichino le norme del Codice dei contratti pubblici, mentre il comma 13 fissa come criterio di selezione dell'impresa esecutrice quello della procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.

L'articolo 11 disciplina poi l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, individuando gli strumenti urbanistici attuativi e le competenze dei vari soggetti coinvolti.

L'articolo 12 individua la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi mentre l'articolo 13 riguarda le richieste di contributi per ulteriori danni subiti da immobili danneggiati da precedenti eventi sismici, per i quali siano ancora in corso gli interventi già finanziati.

Gli articoli 14 e 15 rivestono un particolare interesse per l'8^a Commissione, poiché contengono le norme per la ricostruzione pubblica.

Più nel dettaglio, l'articolo 14, nel disciplinare la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale, attribuisce ai ampi poteri di coordinamento e pianificazione degli interventi e gestione dei fondi al Commissario straordinario.

L'articolo 15 individua i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali nelle Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione, nel Ministero dei beni e delle attività culturali e nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 16 affida a un unico organo, la Conferenza permanente, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione sugli atti di programmazione, pianificazione, attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti. In ogni Regione è istituita poi una Commissione paritetica.

Ai sensi dell'articolo 18, si prevede che i soggetti attuatori si avvalgono di una centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

All'interno del Capo III, evidenzia che l'articolo 28 contiene disposizioni sul trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, mentre con l'articolo 29 si introduce una deroga, fino al 31 dicembre 2018, alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Nel Capo IV, l'articolo 30, detta le disposizioni al fine di facilitare le attività per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione, tra l'altro concentrando in un'unica struttura di missione, istituita nell'ambito del Ministero dell'interno, i controlli antimafia e creando un apposito elenco delle imprese regolari, denominato «Anagrafe antimafia degli esecutori».

L'articolo 31 introduce ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata, prevedendo, tra l'altro l'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti nei contratti stipulati tra privati e regolando la possibilità di ricorrere al subappalto dei lavori.

L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e all'Unità operativa speciale, istituita ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 90 del 2014, i compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere.

L'articolo 33 riguarda il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti del Commissario straordinario, mentre l'articolo 34, come già accennato, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento de-

gli incarichi di progettazione e direzione lavori, prevede l'istituzione di un elenco speciale al quale devono iscriversi i professionisti abilitati, secondo i criteri ivi indicati ed evitando il cumulo degli incarichi.

L'articolo 35 definisce gli obblighi inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, mentre l'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo, tra l'altro, la pubblicazione in *internet* di una serie di atti del Commissario straordinario.

Il Titolo III (articoli 37-43) introduce le disposizioni necessarie a garantire il coordinamento tra gli interventi di ricostruzione e quelli di competenza della protezione civile per la gestione dell'emergenza ancora in atto.

Il Titolo IV (articoli 44-49) contiene le misure di sostegno agli enti locali e ai lavoratori e di sospensione di termini di procedimenti giudiziari e amministrativi in corso nei territori colpiti dal sisma.

Nel Titolo VI, il Capo I (articoli 50-51) detta norme organizzative per la struttura commissariale e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; infine il Capo II (articoli 52-53) contiene le disposizioni finanziarie e disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara preliminarmente di condividere l'esigenza di dare adeguate risposte alle popolazioni così duramente colpite dai recenti eventi sismici ai fini della ricostruzione. Apprezza alcune disposizioni del provvedimento, quali la tracciabilità dei pagamenti anche per i privati e il divieto di cumulabilità degli incarichi di progettazione.

Ritiene invece criticabile la disposizione dell'articolo 18 che ha individuato in Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. la centrale unica di committenza di cui si avvalgono i soggetti attuatori, ricordando le anomalie di gestione riscontrate in alcune gare bandite dall'Agenzia in questione, in particolare per i bandi del Piano nazionale per la banda ultralarga.

Raccomanda poi, nell'ambito delle iniziative per consentire la ripresa delle attività economiche, particolare attenzione agli allevatori colpiti dal sisma per quanto concerne la cura degli animali.

In termini generali, pur comprendendo l'esigenza di semplificazione delle procedure e di coordinamento degli interventi, mette in guardia dall'eccessivo numero di competenze attribuite in capo al Commissario straordinario, evidenziando come soluzioni analoghe adottate in passato sull'onda dell'emergenza abbiano spesso abbassato il livello di controllo e favorito l'insinuazione del malaffare. Auspica quindi che, su alcune decisioni più rilevanti, vi sia sempre la massima condivisione.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) condivide l'impostazione generale del provvedimento, segnalando anche le misure adottate per assicurare

un elevato grado di controllo sulla regolarità delle procedure degli appalti per la ricostruzione, in collaborazione con l'Anac.

Si sofferma quindi su alcune critiche riprese anche dagli organi di informazione che in questi giorni hanno attribuito alcuni ritardi negli interventi del dopo sisma (ad esempio per la messa in sicurezza dei monumenti e dei beni culturali) alle nuove procedure del nuovo codice degli appalti. Si tratta di affermazioni false e pretestuose, che si inseriscono nel tentativo in atto di screditare l'applicazione del nuovo codice da parte di soggetti in malafede.

Per quanto riguarda gli interventi della fase emergenziale, il codice prevede espressamente deroghe alle procedure ordinarie, il cui contenuto era stato a suo tempo concordato anche con la Protezione civile, che infatti è intervenuta rapidamente e in modo efficiente, senza vincoli di sorta. Per quanto concerne invece i beni culturali, si tratta di settori che sono espressamente esclusi dalla competenza del codice degli appalti: i ritardi nelle azioni di tutela vanno piuttosto ricercati nelle procedure previste dalle leggi di settore e dalle sovrintendenze competenti.

In merito allo stanziamento dei fondi pubblici per la ricostruzione delle abitazioni private, critica l'articolo 6 che prevede una deroga alle procedure del codice degli appalti per i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi e, contemporaneamente, fissa come criterio di selezione dell'impresa esecutrice nella procedura di affidamento quello della migliore offerta. Si tratta infatti di un sostanziale ricorso al criterio del massimo ribasso, che tanti guasti ha prodotto in passato e che dovrebbe essere evitato, ad esempio con l'adozione di prezzari.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritiene che i recenti eventi sismici abbiano impressionato sia per il livello di devastazione, sia per la percezione della grande fragilità del territorio italiano. Il provvedimento in esame risponde correttamente all'esigenza posta da questi tragici eventi di garantire la ricostruzione dei borghi, delle abitazioni e la ripresa delle attività economiche e sociali in tempi rapidi e negli stessi luoghi.

Condivide le osservazioni del senatore Stefano Esposito sulle critiche strumentali al nuovo codice degli appalti, ricordando che lo stesso è stato ampiamente condiviso dalla Commissione, che si è anche fatta carico, insieme alla Commissione omologa della Camera dei deputati, di seguirne l'attuazione attraverso l'apposita indagine conoscitiva congiunta.

Auspica che questo stesso spirito di condivisione tra le forze politiche possa informare l'esame del provvedimento in titolo e tutte le successive iniziative che saranno adottate per aiutare la ricostruzione e lo sforzo di messa in sicurezza del territorio italiano, che dovrà essere costante e prolungato nel tempo. Al riguardo, esprime rammarico per il fatto che il provvedimento sia stato assegnato alla competenza della Commissione bilancio: pur comprendendone i motivi, ritiene che sarebbe stata preferibile una trattazione riunita delle Commissioni lavori pubblici e ambiente.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che il provvedimento in esame non interviene per la gestione della fase emergenziale ma per quella successiva della ricostruzione, che ha esigenze diverse e tempi di intervento necessariamente più lunghi. Osserva che, peraltro, su queste materie esistono già numerose leggi: pur comprendendo la necessità di dare risposte puntuali ai cittadini colpiti dal sisma, sulla base di esigenze specifiche, segnala il rischio di complicare eccessivamente il quadro regolatorio favorendo anche l'infiltrazione del malaffare.

Quanto alle polemiche sul codice degli appalti richiamate dal senatore Stefano Esposito, si tratta di questioni chiaramente estranee al merito del disegno di legge.

Ferma restando l'esigenza di garantire spazio adeguato alla discussione, sottolinea infine l'importanza di formulare il prescritto parere alla Commissione di merito in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Plenaria

215^a Seduta

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente FORMIGONI informa che, alla luce dei sopravvenuti recenti gravi eventi sismici, il Governo ha preannunciato ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dai sismi e in relazione alle connesse attività economiche, tra cui anche quelle agricole. Ritiene pertanto opportuno non rendere immediatamente parere sul decreto-legge in esame, in attesa di disporre di un quadro più ampio sulle misure definite dall'Esecutivo e potersi pertanto esprimere sul complesso delle stesse.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUTA (*PD*) illustra il disegno di legge in esame, specificando in via preliminare che esso è stato approvato dalla Camera dei deputati al termine di un *iter* approfondito, e trae la propria origine dalla considerazione del forte rilievo del tessuto sociale ed economico e delle grandi potenzialità dei cosiddetti piccoli comuni, intesi come quelli con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nel cui ambito sono altresì considerati i comuni compresi nei territori montani e rurali.

Ritiene che se da un lato va riconosciuto ai piccoli comuni il ruolo vitale di custodi delle identità e delle tradizioni territoriali ed economiche del Paese, abbracciando attività produttive e artigianali, monumenti e aree archeologiche, produzioni agricole di qualità riconosciuta, d'altro canto si profila oggettivamente da tempo lo spopolamento e l'impoverimento di vaste aree, che ha assunto caratteri strutturali per vaste zone interessanti tutto il territorio italiano, dando luogo al fenomeno del cosiddetto disagio insediativo, che la presente iniziativa intende contrastare.

Tale situazione ha condotto, tra le sue conseguenze negative, all'aggravarsi del rischio idrogeologico del Paese, in ragione di una serie di concause tra le quali l'incuria e l'abbandono dei terreni, che a loro volta richiamano la diminuzione della manutenzione del territorio, attività storicamente svolta dagli agricoltori, cui si accompagna la crescente rarefazione dei servizi al cittadino, con particolare riferimento a uffici postali, presidi territoriali scolastici, sanità.

Dopo aver ricordato che il disegno di legge si inserisce nel solco di iniziative legislative già del passato, ampiamente condivise dalle forze politiche, con particolare riguardo alla scorsa legislatura, richiama i profili che più direttamente investono il settore primario.

L'articolo 2, dopo aver delineato al comma 1 le finalità del disegno di legge, prevede al comma 2, in relazione alle stesse, la possibilità per i piccoli comuni di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in diverse materie, per le cui attività i comuni interessati sono autorizzati a stipulare con gli imprenditori agricoli convenzioni e contratti di appalto previsti dalla vigente normativa sulla modernizzazione del settore agricolo.

L'articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, le cui risorse saranno utilizzate in base a un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, il quale deve assicurare priorità a una serie di interventi, elencati al comma 3. In tale elenco, alla lettera *h*) è esplicitato il recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

L'articolo 5, volto a contrastare l'abbandono di immobili, consente ai piccoli comuni l'adozione di misure per l'acquisizione e la riqualificazione di immobili al fine di contrastare, alla lettera a), l'abbandono di terreni, per prevenire il dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità, assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la messa a regime delle acque.

Segnala che le disposizioni indirizzate direttamente al comparto agricolo sono costituite dagli articoli 11 e 12, in tema di prodotti provenienti da filiera corta.

In particolare, l'articolo 11 stabilisce che i piccoli comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

Il comma 2 della norma in oggetto definisce sia i prodotti provenienti da filiera corta (i prodotti agroalimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori), sia i prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, individuati da un luogo di produzione o di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella trasformazione, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché da un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto.

Il comma 3 definisce contenuto e modalità della misura prevista, disponendo che nei bandi di gara indetti dai piccoli comuni, per la fornitura di servizi legati alla ristorazione collettiva, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di tali prodotti, inclusi quelli biologici.

L'articolo 12 si occupa dell'aspetto legato alla vendita dei prodotti da filiera corta.

In particolare, i piccoli comuni dovranno destinare specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, riservando prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che vendono direttamente prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile.

Il comma 3 della disposizione prevede che gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Gli stessi esercizi dovranno inoltre destinare ai medesimi prodotti uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi.

Infine, il comma 4 fa comunque salva la vigente disciplina della vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo.

Ricorda infine che l'articolo 13 detta disposizioni riguardanti le aree rurali e montane, in particolare prevedendo che i piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali me-

diante unione di comuni o unione di comuni montani svolgano altresì in forma associata, senza creare appositi nuovi soggetti, agenzie o strutture, le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle inerenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), svolta negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9^a e 13^a, sul disegno di legge n. 2383 e congiunti (consumo del suolo), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 300

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Plenaria

280^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (n. 327)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni – alcuni contenuti della quale ha già anticipato nella precedente seduta –, pubblicata in allegato, che tiene conto anche delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Si riserva di integrare tale proposta con due nuove osservazioni: la prima volta a estendere, come già chiesto nella discussione dal senatore Astorre, la deroga prevista per la Camera di commercio di Matera anche alle camere di commercio delle Province nei cui territori si sono verificati i recenti episodi sismici; la seconda finalizzata a escludere uno smembramento o comunque una modifica delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio presenti nelle città metropolitane, a meno di una iniziativa volontaria in tal senso.

Al riguardo, si impegna a far pervenire, in via informale, il testo delle ulteriori osservazioni ora richiamate a tutti i commissari entro la serata.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) chiede informazioni in merito ai tempi previsti per la votazione del parere, segnalando l'opportunità di un rinvio alla settimana successiva.

Il presidente MUCCHETTI informa di aver testé verificato con gli uffici del Governo l'eventuale disponibilità ad attendere ulteriormente il parere della Commissione e di aver tuttavia appreso che la settimana corrente rappresenta per il Governo il termine ultimo, in considerazione dei tempi per l'esercizio della delega. Riterrebbe quindi più opportuno che la votazione si svolgesse entro la giornata di domani.

Il senatore ASTORRE (*PD*) esprime il proprio favore per l'ipotesi di votazione nella giornata di domani, anche in una eventuale seduta antimeridiana.

Chiede poi che, quanto alle aree metropolitane, si formuli una condizione e non una osservazione.

A una richiesta di chiarimento del presidente MUCCHETTI risponde il senatore ASTORRE (*PD*).

La senatrice VALDINOSI (*PD*), nel condividere la posizione del collega Astorre, chiede che la proposta sulle aree metropolitane venga estesa anche alle aree vaste.

Il senatore GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*) domanda al senatore Tomasselli quali profili inerenti la *governance* delle Camere di commercio siano stati affrontati nello schema di parere.

Risponde il relatore TOMASELLI (*PD*), che si sofferma sull'osservazione contrassegnata dalla lettera *c*) della sua proposta di parere, in materia di trasparenza.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che il relatore si è impegnato a trasmettere ai commissari entro stasera le preannunciate integrazioni alla proposta di parere pubblicata in allegato e propone di convocare una nuova seduta per domani mattina alle 8,30 al fine di procedere alla relativa votazione.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il presidente MUCCHETTI avverte che, come convenuto poc' anzi, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 8,30 di domani,

giovedì 3 novembre, per procedere alla votazione dello schema di parere sull'atto del Governo n. 327.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327

La 10^a Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (atto del Governo n. 327);

premesso che:

il provvedimento in esame, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 introduce una serie di importanti novità con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale, alla sua *governance* complessiva, al numero e al sistema di finanziamento;

in particolare, lo schema di decreto dà piena attuazione a una serie di principi contenuti nella legge delega, tra i quali l'obbligo di accorpamento delle camere di commercio al fine di ridurre il numero delle camere stesse a un massimo di 60; la delimitazione delle competenze camerali evitando duplicazioni e sovrapposizioni con competenze di altri enti; la riduzione delle unioni regionali e la previsione di una gratuità delle cariche degli organi diversi dai revisori dei conti delle camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali;

per quanto concerne le funzioni delle camere di commercio vengono confermate una serie di funzioni tradizionali delle camere di commercio, tra cui la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa, la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza e il sostegno alle imprese per favorirne la competitività;

il provvedimento introduce una serie di nuove funzioni per le camere di commercio e il rafforzamento di quelle esistenti, tra le quali si evidenziano l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani, l'individuazione, a determinate condizioni, delle camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della pubblica amministrazione, la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo e il supporto alle piccole e medie imprese per i mercati esteri con l'esclusione però delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;

le camere di commercio potranno altresì svolgere delle attività in convenzione con enti pubblici e privati in diversi ambiti tra i quali la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), la media-

zione e l'arbitrato (forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie), nonché, in presenza di determinate condizioni, attività di supporto e assistenza alle imprese in regime di libero mercato;

considerato che:

il nuovo assetto del sistema camerale conferma le camere di commercio quali «enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali»;

l'assetto complessivo del sistema camerale viene riformato prevedendo anche criteri per la costituzione delle unioni regionali quali enti non più obbligatori ed affidando a Unioncamere il compito di supportare «il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi e all'utilità prodotta per le imprese», curando altresì «un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza»;

il Ministero dello sviluppo economico è esplicitamente chiamato ad assicurare, inoltre, la vigilanza sul registro delle imprese e a procedere alla nomina di un conservatore unico per tutti gli uffici camerali della circoscrizione territoriale su cui ha competenza ciascun Tribunale delle imprese;

sul piano della *governance*, emergono in tutta evidenza le scelte operate in materia di riduzione del numero dei componenti di consigli e giunte, di rinnovabilità del presidente e dei componenti di consigli e giunte per un solo mandato, di gratuità di detti incarichi, di determinazione di quote associative non simboliche ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività, di consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del consiglio degli indirizzi generali e programmatici della camera;

risultano di particolare rilievo le disposizioni in materia di finanziamento delle camere di commercio che tra l'altro prevedono la determinazione degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori, la determinazione della misura del diritto annuale sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno del sistema camerale per le funzioni amministrative ed economiche e per quelle attribuite da Stato e regioni, sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno per gli ambiti prioritari di intervento riferiti alle funzioni promozionali;

notevole importanza assumono le disposizioni in materia di riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento e di razionalizzazione delle sedi e del personale, con previsione di trasmissione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di detto decreto, della proposta di Unioncamere al Ministero dello sviluppo economico circa la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerali, accompagnata dal

piano complessivo di razionalizzazione delle sedi e dal piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, nonché dalla proposta di «un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa» concernente, sulla base delle indicazioni delle camere di commercio, il riassetto degli uffici e del personale, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale e dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, la razionale distribuzione del personale camerale, i processi di mobilità tra le camere, i criteri per l'individuazione del personale interessato dalla mobilità e dell'eventuale «personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio», che parteciperà a meccanismi di mobilità tra pubbliche amministrazioni;

rammentate ancora, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, le previsioni del comma 1 circa il processo di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché quelle del comma 5 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle camere di commercio e di verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della loro «corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto» con possibilità di richiesta, da parte dello stesso Ministero ed entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di razionalizzazione, di adeguamento entro trenta giorni e, decorso inutilmente il termine, di adozione di provvedimenti in via sostitutiva, e inoltre rammentate le disposizioni di cui al comma 6 comportanti l'obbligo per tutti gli enti titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa di comunicarne telematicamente le determinazioni conclusive alla camera di commercio per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa;

richiamato, infine, quanto annotato nella «Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione», che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, circa l'obiettivo «di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (...) e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali anche nuovi le minori risorse disponibili», sicché si configurano come cruciali «il rispetto dei termini previsti per i provvedimenti di riorganizzazione e riduzione degli enti e della spesa, ed il ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa»;

osservato che:

pur condividendo l'appartenenza al sistema camerale italiano, le camere di commercio italiane all'estero (CCIE) non sono state oggetto della delega e del provvedimento in esame. Le CCIE sono diverse per ca-

ratteristiche strutturali (associazioni binazionali di imprese), natura giuridica (privata, di mercato) e funzioni specifiche. Come punto di raccordo delle comunità di affari nel mondo svolgono una funzione peculiare e originale, operando all'estero in maniera complementare all'azione per l'internazionalizzazione del sistema pubblico di promozione. In una logica di maggiore efficienza del sistema promozionale è auspicabile e opportuno una valorizzazione di tale sistema camerale e che le CCIE siano coinvolte per l'elaborazione e l'attuazione di strategie per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'accompagnamento delle PMI all'estero e la promozione di investimenti stranieri in Italia;

visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 2016;

visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;

tutto ciò premesso, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) che le Camere di commercio possano aumentare la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento allo scopo di dare attuazione a programmi e iniziative, condivisi con le Regioni, aventi per scopo lo sviluppo economico locale e l'organizzazione dei servizi alle imprese. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera r), sostituire il numero 8), con il seguente: «8) Il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Per il cofinanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, le Camere di commercio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento"».

b) che le entrate e i contributi finora attribuiti alle CCIAA rimangano disponibili come fonte di finanziamento e che le medesime CCIAA siano esentate dalle vigenti misure di risparmio connesse alla *spending review*, a condizione che tali risorse siano destinate a investimenti di promozione del territorio e dell'economia locale; che sia eliminato, al fine di garantire una flessibilità al sistema, il previsto divieto di aumento del diritto annuale; che si preveda la possibilità per il Governo di modificare le soglie individuate dal decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di parametrare il fabbisogno camerale alle effettive necessità delle camere di commercio. A tal fine:

1) All'articolo 4:

a) il comma 1 è abrogato;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis) Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti

ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge.»;

2) All'articolo 1, comma 1, lettera r):

a) al numero 4), dopo le parole: «al comma 4» aggiungere le seguenti: «, dopo le parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base" sono inserite le seguenti: "al rapporto del comitato indipendente di valutazione di cui al comma 2-*quinquies* dell'articolo 4-*bis* e" e»;

b) dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-*bis*. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Qualora, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo, e in esito alle procedure di cui al comma precedente, la misura del diritto annuale comporti il superamento del limite posto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il relativo decreto di determinazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato"».

c) che sia prevista:

1) la possibilità per il personale delle Camere di commercio che risulti in eccedenza all'esito della riorganizzazione di essere collocato in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, senza contingentamento per queste ultime e con le medesime modalità previste per il personale delle province sino al completo assorbimento del personale soprannumerario. Qualora al termine di tale percorso, dovessero risultare ancora in soprannumero alcune unità, sia prevista la possibilità del pre-pensionamento per chi è in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di andare in pensione anticipata prima della riforma del 2011; in subordine, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di camere di commercio e unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale;

2) la possibilità per il personale delle aziende speciali in eccedenza che sia introdotta l'estensione del sistema di ammortizzatori sociali già previsto per le società a partecipazione pubblica dal recente decreto legislativo n. 175 del 2016, affidandone il governo degli impatti non a ciascuna azienda/unione ma a un livello nazionale, che in questo caso sarebbe negoziale composto da Unioncamere e organizzazioni sindacali rap-

presentative del settore, in modo da assicurare la riuscita del disegno di assorbimento delle eccedenze; la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta *una tantum* e della mancante contribuzione previdenziale;

d) che sia salvaguardata, nell'ambito della riduzione del numero delle camere di commercio, la prossimità dei servizi erogati dall'ente sul territorio della circoscrizione, prevedendo nel piano di razionalizzazione una adeguata presenza di sedi secondarie e/o distaccate in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento. A tal fine:

All'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, al primo periodo, dopo le parole: «delle sedi secondarie e delle sedi distaccate» sono aggiunte le seguenti: «che dovranno garantire la necessaria prossimità dell'Ente e dei suoi servizi sui territori della circoscrizione già sedi di camera di commercio.»;

e) che siano previsti, anche temporalmente, due piani distinti anziché un unico piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, di razionalizzazione per il personale, le sedi, gli immobili e le aziende speciali, in quanto la revisione degli assetti organizzativi e del personale potrà essere possibile solo a seguito della revisione delle circoscrizioni territoriali. A tal fine:

All'articolo 3:

1) al comma 2, le parole: «La proposta di cui al comma 1 prevede,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei 60 giorni successivi alla emanazione del decreto di cui al comma 4, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico,»;

2) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

3) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi ai termini di cui ai commi 1 e 2, con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione delle nuove camere di commercio e alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati anche in assenza delle proposte di cui ai commi 1 e 2, ove siano trascorsi inutilmente i termini ivi previsti, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3.»;

f) che siano previste competenze in ambito ambientale da parte delle Camere di commercio: A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, alinea *b)*, punto 2) dopo la lettera *d-bis)*, inserire la seguente: «*d-ter)* competenze in materia ambientale attribuite

dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;»

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) che si preveda la possibilità per le Camere di commercio di procedere alla revisione periodica dell'ammontare dei diritti di segreteria sulla base dei costi *standard* e che l'individuazione del fabbisogno camerale, per quanto attiene le funzioni amministrative ed economiche, avvenga tenendo conto dei costi *standard*. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *r*), numero 3), al comma 3, dopo la parola «aggiornati» valuti di inserire la seguente: «periodicamente»;

b) che la realizzazione del *front office* degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) rispetto all'utenza sia curata per tutti i Comuni dalle camere di commercio, fissando i livelli di servizio e realizzando la modulistica digitale uniforme. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso 2, valuti di sostituire la lettera *b*) con la seguente: «*b*) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati e documenti relativi alla costituzione all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico attraverso l'accesso con SPID alla piattaforma digitale unica di servizio denominata *impresainungiorno.gov.it* attivando apposita delega o convenzione con i Comuni titolari degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con AGID fissa i livelli di servizio del SUAP digitale prevedendo sistemi di pagamento elettronici. Le Camere di commercio assicurano l'accesso digitale gratuito dei Comuni al singolo fascicolo elettronico di impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti.»;

c) al fine di consentire la verifica della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività, che tutta la documentazione sia presentata, depositandola secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento, nonché la Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati consultati. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *m*), numero 1), comma 2, al secondo periodo le parole: «sono presentati con modalità idonee» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione»;

d) che sia inserita la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relative alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni, pur nei limiti delle risorse disponibili nelle singole camere. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire dopo la lettera g) la seguente lettera: «g-bis) attività oggetto di accordi o convenzioni con le Regioni in materia di promozione del territorio e dell'economia locale e di organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese. Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, esclusivamente in cofinanziamento»;

e) che sia definita con maggiore precisione la nuova funzione attribuita alle Camere di commercio relativa alla «assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato» al fine di evitare conflitti con i soggetti che già prestano questi servizi, individuando le materie nelle quali tale possibilità è garantita;

f) l'inserimento del riferimento al «Made in Italy» tra le funzioni delle Camere inerenti alla tutela del consumatore e della fede pubblica, alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, al rilascio di certificato di origine delle merci. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire alla lettera c), dopo le parole: «della fede pubblica» le seguenti parole: «, tutela del *made in Italy*,»;

g) che venga rivista la collocazione attuale della «risoluzione alternativa delle controversie», che lo schema di riforma colloca fra le attività da svolgere in convenzione e in cofinanziamento (articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata), in quanto i relativi costi dovrebbero essere coperti da tariffe e diritti secondo quanto già previsto da altre disposizioni normative. A tal fine:

1) All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire alla lettera c), dopo le parole: «disciplina della metrologia legale,» le seguenti: «risoluzione alternativa delle controversie»;

2) All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di sopprimere alla lettera g) le seguenti parole: «, della risoluzione alternativa delle controversie»;

h) che, in occasione dell'elezione della giunta camerale, ciascun consigliere possa esprimere un numero di preferenze non superiore a due. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera n), dopo il numero 1), valuti di aggiungere il seguente: «1-bis) Al comma 1, terzo periodo, le parole: "non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due".»;

i) che si individuino adeguatamente, con il decreto interministeriale attuativo, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, comma *2-bis*, valuti di sostituire le parole: «delle spese sostenute» con le seguenti: «dei costi sopportati»;

l) che ai fini di salvaguardare il personale interessato dalla riduzione del numero delle camere di commercio si preveda il confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella procedura di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali. A tal fine:

All'articolo 3, comma 3, valuti di inserire dopo le parole: «prevede, infine,» le seguenti parole: «sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,»;

m) che si valorizzi il registro delle imprese trasferendo in capo al Conservatore la competenza – oggi del giudice del registro – a emanare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, sulla base di criteri oggettivi consentendo così tempi più rapidi di chiusura dei relativi procedimenti nonché a prevedere la possibilità per il Conservatore di cancellare dal Registro delle imprese le posizioni non più attive, in presenza di indicatori oggettivi quali l'omesso deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, la permanenza del capitale in lire, l'omessa iscrizione della PEC prevedendo, a tutela dei terzi, che tali decisioni sarebbero comunque comunicate agli interessati e al giudice del Registro per l'esercizio della vigilanza. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *h)*, valuti di inserire la seguente:

«*h-bis*) Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente: "Articolo *8-bis* (Semplificazione delle procedure per le imprese e valorizzazione del registro delle imprese).

1. Il provvedimento conclusivo di ogni procedura d'ufficio disciplinata dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 e dall'ultimo comma dell'articolo 2490 del codice civile, nonché ogni altro provvedimento che concluda una procedura d'ufficio avviata dal registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore del registro delle imprese stesso.

2. Il conservatore del registro delle imprese procede alla cancellazione dell'imprenditore individuale deceduto che non sia stato cancellato dal registro delle imprese stesso a cura degli eredi.

3. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'accertamento di tre anni di inattività e l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per tre anni consecutivi, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci;

c) l'omessa iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

4. Ove sia accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, il conservatore del registro delle imprese iscrive la causa di scioglimento nel registro delle imprese con propria determinazione e provvede a comunicarne l'avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal registro delle imprese. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione gli amministratori possono presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e richiesta di iscrizione di tutti gli atti non iscritti e depositati, ai sensi della legge.

5. Il conservatore del registro delle imprese, decorso il termine di cui al comma precedente, verifica l'esistenza di beni intestati alla società iscritti in pubblici registri. In presenza di beni iscritti in pubblici registri, il conservatore richiede al Tribunale per le imprese la nomina di un liquidatore. In assenza di beni iscritti in pubblici registri ovvero al termine della procedura di liquidazione degli stessi, il conservatore provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

6. Ogni determinazione del conservatore è comunicata agli interessati e al giudice del registro che esercita la vigilanza entro otto giorni dalla sua adozione."»;

n) che sia soppressa la previsione legislativa che impone alle Camere di commercio di destinare una somma pari a 70 milioni di euro per un triennio fino al 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi. Stante il taglio lineare del diritto annuale del 40 per cento nel 2016 rispetto al 2014, e dunque di oltre 330 milioni di euro, risulta particolarmente oneroso per il sistema camerale continuare a garantire in questa misura il supporto ai Confidi, come fatto negli anni passati. Il sostegno ai Confidi, anche con l'abrogazione di questa norma, rimarrebbe comunque tra gli obiettivi del sistema camerale e dunque le Camere verserebbero ugualmente delle somme significative a favore dei confidi ma senza il vincolo della misura dei 70 milioni. A tal fine:

All'articolo 5, dopo il comma 8, valuti che sia inserito il seguente: «8-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 1, il comma 55 è abrogato.»

o) che, nel rispetto del principio di delega, si preveda che le Camere di commercio possano associarsi in Unioni interregionali. Occorre altresì prevedere che nel caso di mancata costituzione dell'unione, le Ca-

mere di commercio siano obbligate comunque a coordinarsi tra loro per supplire a tale mancanza, in particolare per interfacciarsi con la Regione. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *f*), valuti di sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le Camere presenti aderiscano a tali associazioni allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le Camere di commercio possono associarsi in Unioni interregionali, costituite da Camere di commercio di almeno due regioni limitrofe. Le unioni regionali e interregionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate assicurando il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1-*bis* del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposto solo con il consenso unanime dei soggetti associati.

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali o interregionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e l'efficacia dell'azione amministrativa.

1-*ter*. In assenza di Unioni regionali ed interregionali, in presenza di più camere, le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali sono svolte dalle camere presenti in regione, in coordinamento tra le stesse»;

p) che la procedura di accorpamento per la camera di commercio di Matera venga posticipata a partire dalla data del 1° gennaio 2020, in quanto Matera sarà la Capitale europea della cultura per il 2019, motivo per cui si rende necessario il mantenimento della stessa nella sua autonomia funzionale fino alla conclusione di tale evento. A tal fine:

All'articolo 3, comma 1, valuti di inserire dopo la lettera *f*), la seguente lettera: «*f-bis*) necessità di avviare le procedure di accorpamento della Camere di commercio di Matera dal 1° gennaio 2020.»;

q) se all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) n. 4), non ritenga di dover riformulare il comma 5-*bis* nel seguente modo: «5-*bis*. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende spe-

ciali, sono esenti da ogni imposta indiretta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.»;

r) l'opportunità di introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2), un criterio o parametro di riferimento finalizzato a stabilire, di volta in volta, a quanto debba ammontare la quota di cofinanziamento di terzi perché si realizzi il presupposto del ricorso, per la quota restante, all'impiego delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 580 del 1993;

s) valuti il Governo l'opportunità di introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), numero 1), punto 1.2 che: 1) la definizione delle tariffe avvenga sempre nel rispetto del criterio dell'orientamento al costo o, in altri termini, che gli importi delle tariffe risultino costantemente parametrati ai costi effettivi sopportati per l'erogazione dei servizi per i quali le tariffe stesse vengono applicate; 2) le entrate derivanti da tariffa affluiscono ad apposita contabilità separata istituita presso le singole camere di commercio che le applicano allo scopo di separare le entrate cui corrispondono servizi pubblici da quelle cui corrispondono servizi di mercato, contribuendo per tale via a rendere trasparenti i flussi finanziari legati ai due circuiti di approvvigionamento di risorse, nonché per giustificare più facilmente all'occorrenza che i livelli tariffari siano effettivamente orientati al costo; 3) sia indicato esplicitamente a chi spetta predeterminare, approvandole, le tariffe contemplate nel medesimo punto 1.2;

t) l'opportunità di indicare, all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *e*), chi provvede ad adottare gli «indicatori di efficienza e di equilibrio economico» nel corpo delle lettere *d*) ed *e*) del comma in rassegna, tenendo conto dell'estrema importanza di tali indicatori e quali debbano essere i fattori-indice minimi ed essenziali che devono comporre gli indicatori in questione;

u) l'opportunità di inserire all'articolo 4, comma 4, i seguenti periodi: «Al fine di rendere conformi gli accorpamenti già deliberati dalle Camere di commercio su base volontaria con i criteri disposti dal decreto legislativo per la predisposizione del piano di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nei casi in cui il processo non abbia ancora condotto alla costituzione degli organi della nuova Camera di commercio e, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, almeno una delle camere coinvolte abbia deliberato di recedere dall'accorpamento, il processo di accorpamento è interrotto e si rinvia al piano di cui all'articolo 3 per verificare la rispondenza ai criteri di accorpamento previsti dal decreto legislativo, con particolare riguardo a quelli relativi all'equilibrio economico e finanziario.».

v) l'opportunità di prevedere la presenza del Conservatore del Registro delle imprese anche in Regioni in cui non è presente il Tribunale delle Imprese e, pertanto, che vi sia almeno un conservatore del Registro in ciascuna regione. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera *h*), n. 3, dopo le parole: «conservatore» valuti di inserire le seguenti: «, almeno uno per Regione».

z) l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera *d-bis*), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;

aa) l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *i*), capoverso articolo 10, nonché lettera *m*), capoverso articolo 12, e lettera *n*), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute;

bb) l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a*), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili, nonché in riferimento all'articolo 4, comma 5, di integrarne l'attuale formulazione allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie;

cc) l'opportunità di integrare, in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), l'attuale formulazione, prevedendo un cronoprogramma del processo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, nonché una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;

dd) l'opportunità di prevedere, alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, nell'ambito del provvedimento in esame, specifiche disposizioni in materia di monitoraggio della riforma, di sicurezza e uniformità dei processi informatici e di neutralità e accessibilità della rete informatica del sistema camerale.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Plenaria**273^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (n. COM (2016) 625 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*) illustra l'atto comunitario in titolo, che nasce dall'esigenza di abrogare la decisione n. 2241/2004/CE, concernente la presentazione dei documenti Europass: il *curriculum vitae*, l'«Europass mobilità», il diploma, il certificato e il *portfolio* Europass. Ritiene necessario intervenire per adattare il sistema Europass alle nuove tecnologie dell'informazione e all'utilizzo dei *social media* e dei dispositivi mobili, rendendolo interoperabile con gli strumenti sviluppati dal mercato del lavoro.

Passando all'esame del provvedimento, dà conto, all'articolo 1, del nuovo quadro Europass e riferisce sull'articolo 3, che elenca gli strumenti e le informazioni basati sul *web* che la piattaforma offrirà. Con riguardo all'articolo 4, la relatrice specifica che le informazioni e gli *standard* offerti tramite Europass saranno aperti, per garantire l'interoperabilità con altri strumenti e servizi offerti a livello dell'UE o nazionale.

L'articolo 5 istituisce i supplementi alle qualifiche Europass, mentre con l'articolo 6 si crea la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche ed occupazioni (ESCO) al fine di individuare una lingua di riferimento comune a sostegno dello scambio di informazioni e documenti sull'occupazione. L'articolo 8 stabilisce che l'attuazione della proposta di decisione a livello nazionale spetta agli Stati membri. La relatrice si sofferma poi sull'articolo 11 che permette agli Stati membri dell'Unione e a quelli aderenti allo Spazio economico europeo di interagire con il nuovo sistema. La base giuridica della proposta in esame è individuata dagli articoli 165 e 166 del TFUE e il provvedimento è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Da ultimo, la relatrice riferisce sulla relazione redatta dal Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui sono evidenziati obiettivi strategici e criticità della proposta in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 348)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il sottosegretario BOBBA, nel rispondere ai quesiti posti nella seduta del 26 ottobre scorso, riferisce che lo schema di decreto in esame prevede alla riorganizzazione del Ministero e alla definizione delle nuove dotazioni organiche, tenuto conto anche dell'esternalizzazione di funzioni ora affidate all'Ispettorato del lavoro e all'ANPAL. Il Ministero mantiene, comunque, nei confronti di queste due agenzie poteri di indirizzo e di vigilanza. La riorganizzazione in questione avviene, inoltre, a invarianza finanziaria.

Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)) richiama la centralità delle concrete modalità organizzative con cui si realizzano i poteri di indirizzo e di controllo del Ministero.

La senatrice D'ADDA (PD), con riferimento allo schema di decreto, chiede che vengano citate le modifiche introdotte con i decreti del *Jobs Act*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

La senatrice PEZZOPANE (PD) premette che i nuovi eventi sismici avvenuti in questi giorni hanno costretto il Governo a modificare il proprio intervento, con particolare riguardo alla dotazione finanziaria, all'elenco dei comuni colpiti e delle attività produttive coinvolte. Al momento ancora non è data certezza se il Governo, nel prossimo Consiglio dei ministri, presenterà un ulteriore provvedimento in materia o si limiterà ad apportare modifiche al decreto-legge in esame.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) lamenta l'eccessiva lentezza delle procedure amministrative legate alla ricostruzione dei territori colpiti e auspica interventi mirati che facciano fronte tempestivamente alle drammatiche esigenze delle popolazioni interessate.

La senatrice PEZZOPANE (PD) replica che il decreto-legge in titolo prevede procedure ordinarie e straordinarie che possono essere attivate dal Commissario straordinario. Fa riferimento ai compiti affidati all'Autorità nazionale anticorruzione e ribadisce che il Governo è riuscito a compiere una sintesi delle precedenti esperienze accadute, come dimostrano in particolare la disciplina attuata a sostegno delle attività produttive, in occasione del sisma dell'Emilia Romagna del 2012, o gli interventi per gli ammortizzatori sociali disposti dopo il terremoto dell'Aquila del 2009.

Il presidente SACCONI (AP (NCD-UDC)), suggerendo di focalizzarsi esclusivamente sulle parti di decreto che sono di competenza della Commissione, richiama l'efficacia degli strumenti di tutela del reddito delle persone rimaste inoccupate. Condivide, in ogni caso, le preoccupazioni espresse dal senatore Serafini e ritiene opportuno attendere che il Governo definisca un nuovo quadro di interventi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2208) Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda la pluralità degli interessi pubblici potenzialmente conflittuali che devono trovare un equilibrio nel provvedimento in esame e richiama la delicatezza del suo contenuto tecnico-normativo. Invita il relatore alla predisposizione di uno schema di parere, da presentare nel caso in cui nella prossima seduta dovesse esaurirsi la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Plenaria

399^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti (n. 334)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 ottobre.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al Relatore.

Il relatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) dà lettura della proposta di parere favorevole, con condizione ed osservazioni, pubblicata in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione, nutrendo perplessità in merito alla osservazione contraddistinta dal numero 2.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), pur ringraziando il relatore per il lavoro svolto, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) manifesta il proprio apprezzamento per l'operato del relatore e dichiara che il proprio Gruppo voterà a favore della proposta testé illustrata.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale per deliberare, la proposta di parere redatta dal relatore è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio clinico e della responsabilità professionale medica

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 26 ottobre.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il relatore BIANCO (*PD*), considerato che il proprio emendamento 14.1 (testo 2) CORR sostituisce l'intero articolo 14, recependo anche una condizione contenuta nel parere sul testo della Commissione bilancio, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo in questione, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il proprio parere sarebbe contrario.

Dichiara altresì il ritiro degli emendamenti 14.1 (testo 2) e 14.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1 (testo 2) CORR, manifestando avviso conforme al relatore su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 14.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.6 – sottoscritto dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) –, 14.8, 14.9 – sottoscritto dalla senatrice SILVESTRO (*PD*) –, 14.10 – sottoscritto dal senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) –, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19 e 14.20.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 14.1 (testo 2) CORR. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.7.

Si procede all'esame dell'emendamento volto all'inserimento di un articolo aggiuntivo all'articolo 14.

Il RELATORE – anche alla luce della contrarietà della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – esprime parere contrario sull'emendamento 14.0.1, dichiarando di essere propenso a valutare favorevolmente un eventuale ordine del giorno in materia di risarcimento dei danni derivanti da alea terapeutica.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme a quello del RELATORE.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) ritira quindi l'emendamento in questione, riservandosi di presentare un ordine del giorno in materia durante l'esame in Assemblea.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.1 è posto in votazione e respinto.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5, i quali vengono posti congiuntamente ai voti e approvati. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 15.6 e 15.7.

In aderenza all'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 15.8 e 15.9.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 15.10 (testo 2)/2 e 15.10 (testo 2)/3 sono, rispettivamente: ritirato, previa aggiunta di firma da parte del senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*); posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, previo ritiro dell'emendamento 15.10 e dell'emendamento 15.10 (testo 2), è posto in votazione e approvato l'emendamento 15.10 (testo 2) CORR (pubblicato in allegato).

I subemendamenti 15.100/1 e 15.100/2, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti.

Previo ritiro dell'emendamento 15.100, l'emendamento 15.100 CORR del Relatore (pubblicato in allegato) è posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO e approvato.

Previo parere favore del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 15.11 del Relatore.

Gli emendamenti 15.12 e 15.13 sono ritirati, in accoglimento dell'invito avanzato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 15.14.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 15.200 del Relatore.

Gli emendamenti 15.15 e 15.16, sui quali è espresso parere contrario da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono rispettivamente: ritirato, previa aggiunta di firma del senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*); posto in votazione e respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l'emendamento 15.17.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 16.1, 16.3 – sottoscritto dal senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) –, 16.4 e 16.5, mentre è posto in votazione e respinto l'emendamento 16.2.

Si procede all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

L'emendamento 3.2 del Relatore è da questi ritirato.

Il RELATORE invita al ritiro degli emendamenti 8.6 e 8.14, concernenti l'istituto della mediazione, avvertendo che ove si insistesse per la votazione il parere sarebbe contrario. Soggiunge di essere disponibile a valutare ulteriori proposte di modifica in materia, che dovrebbero tuttavia essere oggetto di un affinamento tecnico, durante l'esame in Aula.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme a quello del Relatore.

Gli emendamenti 8.6 e 8.14 sono quindi ritirati dal senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*).

Il RELATORE invita al ritiro degli emendamenti 9.42 (testo 2), 9.45 e 9.46. Ritiene che le esigenze di limitazione dell'azione di rivalsa, nei riguardi dei professionisti sanitari che operano all'interno di strutture private, siano soddisfatte dall'emendamento 9.42 (testo 2), sul quale tuttavia la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. È dell'avviso che sia opportuno tornare sulla questione durante l'esame in Assemblea, non essendo stato possibile ottenere una revisione del parere anzidetto ed essendo tuttavia necessario armonizzare il testo con l'emendamento già approvato in materia di azione di rivalsa nei riguardi dei professionisti sanitari operanti all'interno di strutture pubbliche.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 9.42 (testo 2) e l'emendamento 9.46 sono quindi ritirati, quest'ultimo previa sottoscrizione da parte della senatrice SILVESTRO (PD).

L'emendamento 9.45 è posto in votazione e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, in precedenza accantonati *in toto*.

Gli emendamenti 11.1 (testo 2) e 11.1 sono ritirati dal relatore.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa aggiunta di firma dei senatori D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), Giuseppina MATURANI (PD), Donella MATTESINI (PD) e AIELLO (AP (NCD-UDC)), è posto in votazione e approvato l'emendamento 11.2. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 11.3 e 11.4.

Posto in votazione col parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 11.5 del Relatore.

L'emendamento 11.6 è ritirato in accoglimento dell'invito formulato dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Si procede all'esame delle proposte di modifica del titolo del provvedimento.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previo ritiro delle proposte Tit 100/1, Tit 100/2 e Tit 2, sono approvate, in esito a distinte votazioni, le proposte Tit 1 e Tit 100.

Data per illustrata, è approvata senza discussione la proposta di coordinamento Coord 1 del Relatore (pubblicata in allegato).

Dopo un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel cui ambito prendono la parola i senatori GAETTI (*M5S*), D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) e Nerina DIRINDIN (*PD*), la Commissione conviene con la proposta della PRESIDENTE di procedere seduta stante alle dichiarazioni di voto e al conferimento del mandato al relatore, così da agevolare un celere inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) sottolinea che l'esame in sede referente è stato svolto in maniera proficua e all'insegna della collaborazione tra le forze politiche, pur se sarebbe stata auspicabile un'attenzione maggiore verso le proposte emendative dei Gruppi d'opposizione. Considerato che il provvedimento affronta problemi annosi e di notevole complessità, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà in questa sede un voto di astensione, che con alcuni ulteriori affinamenti del testo potrà trasformarsi, in esito all'esame in Aula, in un voto favorevole. In conclusione, rivolge espressioni di ringraziamento al Relatore per il lavoro svolto.

Il senatore GAETTI (*M5S*) ritiene che l'elevato numero di emendamenti approvati non consenta di esprimere sin da ora una valutazione compiutamente positiva, pur se il lavoro svolto in sede referente è stato – grazie all'ausilio del Relatore – certamente migliorativo del testo. Dichiara pertanto che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione, suscettibile di trasformarsi in un voto favorevole nel prosieguo dell'esame.

La senatrice MATURANI (*PD*), dopo aver rivolto espressioni di elogio al Relatore, alla Presidente e al sottosegretario De Filippo, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole, considerato che il testo in esame, notevolmente migliorato dagli emendamenti approvati, consente di superare problemi di notevole rilievo e di ricostruire il rapporto tra professionisti sanitari e pazienti.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver fatto proprie le espressioni di elogio testé formulate, dichiara che il proprio Gruppo voterà a favore, considerato che il provvedimento è stato oggetto di un esame al contempo celere e approfondito, e consentirà di rifondare l'alleanza terapeutica tra professionisti sanitari e pazienti.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*), nel dichiarare a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, si associa ai ringraziamenti al Relatore, al rappresentante del Governo e alla Presidente, rilevando che è stato

apprezzabile anche l'atteggiamento costruttivo tenuto dai gruppi di opposizione.

Dopo essersi unito ai ringraziamenti, il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) dichiara un voto favorevole, pur riservandosi ulteriori approfondimenti del testo – che reputa essere stato comunque migliorato durante l'esame in sede referente – in Assemblea.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione, dando atto degli apporti migliorativi al testo resi possibili dall'attenzione del Relatore e prefigurando l'eventualità di un voto favorevole in esito all'esame dell'Assemblea. Si associa, in conclusione, alle espressioni di ringraziamento nei riguardi della Presidente e del rappresentante del Governo.

Prende quindi la parola la presidente DE BIASI (*PD*), per lo svolgimento di alcune considerazioni conclusive.

Dopo aver ringraziato il Relatore e tutti coloro che hanno contribuito ad un lavoro estremamente complesso, quale è stato quello richiesto dall'esame del testo, prende atto con soddisfazione del fatto che la Commissione abbia convenuto sull'opportunità di licenziare senza indugi un provvedimento estremamente importante, che ha suscitato grandi speranze nei professionisti del settore sanitario e che non di meno si rivolge non solo a questi ultimi ma a tutti gli utenti del Servizio sanitario nazionale, come è stato opportunamente evidenziato mediante la modificazione del titolo. Formula l'auspicio che il successivo esame dell'Aula e quello susseguente della Camera dei deputati possano avvenire in tempi rapidi, segnalando che le problematiche regolate dal testo in esame sono strettamente connesse a quelle affrontate dal disegno di legge AS 1324, ora all'esame dell'altro ramo.

Il sottosegretario DE FILIPPO rimarca il carattere esemplare del *modus operandi* seguito dalla Commissione igiene e sanità del Senato, dopo essersi associato ai ringraziamenti verso il Relatore e la Presidente. Esprime il convincimento che il provvedimento in esame fornirà un contributo assai rilevante all'efficientamento e alla sostenibilità del sistema sanitario e che alcuni ulteriori e puntuali interventi migliorativi potranno avere luogo durante l'esame dell'Assemblea.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di conferire mandato al Relatore a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2224, con le modifiche accolte nel corso dell'esame in Commissione e con proposta di assorbimento dei disegni di legge connessi; nonchè con l'intesa che il Relatore stesso è autorizzato ad apportare al testo le ulteriori modifiche formali che dovessero rivelarsi necessarie e a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E DELLE SEDUTE GIÀ CONVOCATE
PER LA GIORNATA DI DOMANI*

La PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi e le sedute già convocate per la giornata di domani non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE
AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione del 27 ottobre, è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione Italiana Rene Polistico.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 334**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo (d'ora in poi «schema»);

premessi che:

lo schema è stato predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 e reca l'apparato sanzionatorio per le violazioni di disposizioni contenute in alcuni regolamenti europei riguardanti il settore alimentare (il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, «riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE»; il regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, «relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari»; il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, «sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari»; il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, «relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006»; il regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, «concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari»; il regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, «riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari»);

le sanzioni comminate dallo schema sono di natura meramente amministrativa;

considerato che l'articolo 32 della Costituzione esige che la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

considerato che l'articolo 168 TFUE esige un livello elevato di protezione della salute umana nell'attuazione di tutte le politiche della UE;

considerato che l'articolo 32, comma 1, lettera *d*) della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) stabilisce che, per assicurare l'osservanza della normativa primaria,

sono comminate sanzioni di carattere penale, all'interno di determinati limiti, nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti;

viste le osservazioni delle Commissioni 1^a, 2^a e 14^a;

esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

– siano comminate sanzioni di carattere penale, adeguatamente dissuasive, in tutti i casi in cui la violazione della disposizione europea di carattere primario determini un pericolo per il bene salute, in conformità all'articolo 32, comma 1, lettera *d*) della legge n. 234 del 2012;

e con le seguenti osservazioni:

1) il titolo del provvedimento menziona solo alcuni dei regolamenti europei citati in premessa (che rappresentano la normativa primaria per la quale lo schema appronta la disciplina sanzionatoria): sarebbe opportuno che l'elencazione fosse quindi integrata;

2) in relazione all'articolo 5, in tema di materiali o oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, il testo appare non del tutto persuasivo nella parte in cui prevede che l'operatore economico debba, a pena di sanzione amministrativa, attivarsi per il ritiro dei prodotti difettosi solo se «*a conoscenza della loro non conformità*» alla normativa vigente: sarebbe preferibile, in proposito, mutuare la più stringente formulazione della regolamentazione europea sull'etichettatura dei prodotti (articolo 8, comma 3, del regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fa riferimento non solo alla conoscenza della non conformità, ma anche alla possibilità di presumere la stessa in base alle informazioni di cui gli operatori sono in possesso nella loro qualità di professionisti, quale presupposto dell'obbligo di astensione dalla fornitura degli alimenti);

3) in relazione all'articolo 11, occorrerebbe chiarire il riferimento contenuto nel testo alla «*somma di cui al presente articolo*», il quale appare piuttosto indeterminato, in quanto l'articolo non fa altra menzione di tale somma né reca criteri o parametri per la determinazione dell'importo;

4) sempre in relazione all'articolo 11, per ciò che attiene in particolare al termine previsto dall'ultimo periodo del comma 1: occorrerebbe specificare – anche correggendo, nell'ultimo periodo, la locuzione «*per ottemperare alla diffida*», che appare ivi impropria – se si faccia riferimento al termine di cui al comma 1 del citato articolo 18 della legge n. 689 del 1981, cioè al termine entro cui gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti nonché l'eventuale richiesta di essere sentiti; occorrerebbe inoltre chiarire che il termine decorre, anziché dalla verifica della mancata ottemperanza, dalla contestazione o notificazione della medesima verifica; parrebbe altresì opportuno chiarire se, nel caso di mancata ottemperanza alla diffida, resti applicabile, e con quali termini temporali, l'istituto del pagamento in misura ridotta (di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981).

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224**

Art. 15.

15.10 testo 2 CORR

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «nominati» con le seguenti: «da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai successivi commi 2 e 3,».

15.100 CORR

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.».

Coord.1

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 4, sostituire le parole: «Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità» con le seguenti: «Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità».

Art. 3.

Al comma 2, come modificato dagli emendamenti 3.13 e 3.11 (testo 2), sostituire le parole da: «e individua idonee misure» fino a: «linee di indirizzo» con le seguenti: «e, anche mediante la predisposizione, con

l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di linee di indirizzo, individuata idonee misure».

Art. 4.

Al comma 3, sopprimere la parola: «altresì» e sostituire le parole: «dall'articolo 16» con le seguenti: «dagli articoli 2 e 16».

Art. 5.

Al comma 1, come modificato dall'emendamento 5.14 (testo 3), sopprimere le parole: «alle buone pratiche clinico-assistenziali e» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali».

Al comma 1-bis, introdotto dall'emendamento 5.14 (testo 3), sopprimere le parole: «Ai fini della presente legge,».

Art. 7.

Al comma 2, come modificato dall'emendamento 7.15, dopo le parole: «professione intramuraria» inserire le seguenti: «ovvero nell'ambito di attività».

Art. 8.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di accertamento tecnico-preventivo» con le seguenti: «di consulenza tecnica preventiva» e, al secondo periodo, introdotto dall'emendamento 8.100, sostituire le parole: «la compagnia assicuratrice» con le seguenti: «l'impresa di assicurazione».

Art. 9.

Al comma 5, come sostituito dall'emendamento 9.21 (testo 3), nell'ultimo periodo, dopo le parole: «domanda di risarcimento» inserire le seguenti: «proposta dal danneggiato».

Art. 10.

Al comma 5, sopprimere le parole: «le aziende,» e le parole: «e gli enti».

Art. 12.

Al comma 2, come modificato dall'emendamento 12.8, sostituire le parole: «dal decreto» fino alla fine del comma con le seguenti: «dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2».

Al comma 6, dopo le parole: «strutture sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie».

Art. 13.

Al comma 1, penultimo periodo, introdotto dall'emendamento 13.6 (testo 2), dopo le parole: «Le strutture sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie» e sostituire la parola: «paziente» con la seguente: «danneggiato».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 206

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI (UNCHEM), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA (ANPCI) E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI (FEDERPARCHI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2541 (PICCOLI COMUNI)

Sottocommissione per i pareri

71^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

(1836) Camilla FABBRI ed altri. – Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse: parere favorevole;

alla 2^a Commissione:

(2001) SACCONI e Serenella FUCKSIA. – Disposizioni per l'istituzione dell'albo degli statistici e per l'esercizio della professione di statistico: rinvio dell'espressione del parere;

alla 9^a Commissione:

(2535) Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri : rinvio dell'espressione del parere;

alla 3^a Commissione:

(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016: rinvio dell'espressione del parere.

Plenaria

268^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il Presidente MARINELLO dà conto della istruttoria preliminare portata a termine con il ciclo di audizioni svoltosi nella giornata di oggi e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 15 del 10 novembre 2016.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente MARINELLO dichiara aperta la discussione.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritiene insufficiente la proroga e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, di cui all'articolo 48. A questo riguardo, andrebbero valutati un termine più ampio e modalità più agevoli per effettuare i versamenti in parola. Osserva inoltre che la realizzazione di casette in legno è inibita dai vincoli dei Parchi nazionali interessati dal sisma. Andrebbero pertanto previste norme che consentano la realizzazione di strutture abitative in grado di alleviare le difficoltà della popolazione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) paventa i rischi di un controllo insufficiente sulle operazioni di smaltimento delle macerie, con particolare riferimento alla possibile presenza di amianto. Giudica inoltre pericoloso applicare il cosiddetto «modello Expo» per governare la ricostruzione, poiché tale sistema ha già dimostrato la sua permeabilità alle infiltrazioni mafiose. Sottolinea infine la necessità che le abitazioni provvisorie vengano realizzate tempestivamente, a causa delle temperature particolarmente rigide nelle zone colpite dal sisma.

Il senatore VACCARI (*PD*) dichiara di non condividere le perplessità manifestate dai senatori Arrigoni e Nugnes: le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 rispondono puntualmente alle obiezioni sollevate, aggiungendo miglioramenti procedurali grazie all'esperienza maturata in passato. Il Governo interverrà tempestivamente anche nel caso degli eventi sismici più recenti con un secondo decreto-legge, i cui contenuti potranno essere trasfusi in sede di approvazione definitiva del decreto oggi in esame. Sottolinea che eventuali deroghe presenti nel decreto-legge n. 189 rientrano nell'ambito di procedure consolidate e garantiscono il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento. Auspica infine che la disponibilità a collaborare, manifestata più volte in questi giorni, trovi concretezza nei comportamenti dei Gruppi parlamentari, nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione e in Assemblea.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene che gli eventi sismici dell'ultima settimana richiedono certamente un impegno finanziario aggiuntivo. In merito ai vincoli paesaggistici sulla realizzazione di moduli abitativi

provvisori, rileva che il problema delle infrastrutture ambientali riguarda non soltanto quelle idriche e fognarie – già disciplinate dal decreto-legge – ma anche ulteriori tipologie di infrastrutture a rete. In merito allo smaltimento di macerie contenenti amianto, assicura che nessuna deroga è concessa rispetto ai vincoli vigenti. Appare invece necessario individuare dove potranno essere depositate le macerie in attesa delle verifiche di laboratorio. Reputa infine fondamentale sgombrare il campo da qualsiasi ambiguità rispetto alla funzionalità del «modello Expo», che ha dimostrato di funzionare molto bene in occasione dell'Esposizione universale di Milano e delle successive applicazioni. Le infiltrazioni mafiose perseguite dalla Magistratura riguardano contesti diversi che nulla hanno a che vedere con il sistema di *governance* impiegato per far fronte alle conseguenze dei recenti accadimenti sismici.

Poiché non vi sono altri interventi il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione e rinvia il seguito dell'esame.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche ambientali connesse alla realizzazione di impianti di trattamento a caldo dei rifiuti, anche con riferimento agli impianti di pirogassificazione e di pirolizzazione (n. 302)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e conclusione. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 66)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio 2014.

Il relatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riepiloga brevemente l'istruttoria condotta, avvalendosi anche di un articolato ciclo di audizioni. Illustra quindi lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di risoluzione proposto dal relatore, che risulta approvato.

Problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell'assetto del territorio e del social housing (n. 684)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 67)

Il presidente MARINELLO *AP(NCD-UDC)*, relatore, riepiloga l'istruttoria condotta, ricordando l'articolato ciclo di audizioni e il sopralluogo effettuato prima della scorsa estate. Illustra quindi lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) dichiara di astenersi dal voto, a nome del suo Gruppo, facendo presente la necessità di qualificare l'efficacia delle spese da sostenere per portare a compimento la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1968. Se, da un lato, la situazione esistente in quelle parti del territorio nazionale ha una sua oggettiva gravità, dall'altro, gran parte degli interventi che – secondo il relatore – dovrebbero essere realizzati con disposizioni di carattere straordinario, ben potrebbero essere effettuati a legislazione vigente.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara di astenersi dal voto, a nome del suo Gruppo, associandosi alle considerazioni del senatore Piccoli.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara di astenersi dal voto, a nome del suo Gruppo, condividendo i rilievi del senatore Piccoli e sottolineando che a quasi cinquant'anni dal sisma del Belice non sono state ancora chiaramente individuate le responsabilità dei ritardi nella ricostruzione.

La senatrice PUPPATO (*PD*) osserva incidentalmente che occorre disporre di un quadro chiaro – a livello nazionale – delle situazioni di scarsa efficienza nell'impiego di denaro pubblico, che hanno determinato l'accumularsi di ritardi ingiustificati nelle ricostruzioni post sismiche, come nel caso del Belice. Sottolinea la necessità di evitare di ingenerare situazioni di attesa in collettività che hanno già patito le conseguenze di ritardi burocratici e chiede di disporre degli elementi informativi necessari per consentire alla Commissione di esprimersi compiutamente sui contenuti dello schema di risoluzione, che appaiono fortemente impegnativi per il Governo.

Il presidente MARINELLO *AP(NCD-UDC)*, relatore, replica che gli elementi informativi a cui fa riferimento la senatrice Puppato sono alla base dello schema di risoluzione in esame. In particolare, la definizione del totale soddisfacimento delle istanze degli aventi diritto, relativo alla edilizia privata, è stata quantificata dal Ministero delle infrastrutture, dal Coordinamento dei Sindaci del Belice e dal competente Provveditorato alle opere pubbliche, nonché riscontrata dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati, presieduta *pro tempore* dall'onorevole Filippi, nel parere reso l'11 ottobre 2006. Il finanziamento del programma straordinario di interventi di completamento delle opere pubbliche è stato individuato con la nota 1546 del 20 febbraio 2001 del competente Provveditorato alle opere pubbliche, come corretto nel verbale del 16 marzo 2005 dello stesso Provveditorato. Nello schema di risoluzione proposto non si stabilisce pertanto nulla di nuovo. Ben diversamente, sarebbe utile disporre di un confronto degli importi attualizzati di quanto i cittadini italiani colpiti da eventi sismici, nel corso degli ultimi cinquant'anni, hanno ricevuto in media *pro capite*. Da tale confronto emergerebbero infatti evidenze contrastanti con il luogo comune in base al quale le risorse destinate

al Meridione sono state uguali o superiori a quelle di cui ha beneficiato il Nord del Paese in simili frangenti.

Il senatore VACCARI (*PD*) dichiara il voto favorevole del Gruppo democratico, manifestando apprezzamento per l'ampia e approfondita istruttoria svolta dal presidente Marinello, che ha consentito di avere conoscenza dell'intero quadro normativo nell'ambito del quale si articolano gli interventi da realizzare.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di risoluzione, che risulta approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi il 27 ottobre scorso sul disegno di legge n. 2323 e in data odierna sul disegno di legge n. 2541, nonché nel corso degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9^a e 13^a sul disegno di legge n. 2383 e connessi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 3 novembre 2016, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 302 (Doc. XXIV, n. 66)

La 13^a Commissione permanente del Senato,

considerato che:

attualmente lo smaltimento dei PFU può avvenire con due metodologie: recupero di energia e recupero di materia. Il primo caso si configura essenzialmente nel conferimento a cementifici, cartiere, centrali termoelettriche; il secondo, sicuramente più rispondente ai criteri di tutela ambientale, prevede una lavorazione a freddo al fine di ottenere un granulato utilizzabile per scopi diversi, quali pavimentazione per impianti sportivi, prodotti per l’isolamento acustico, asfalti modificati;

la società Italiana Energetica Tire S.r.l. (IET) ha avviato i lavori per la realizzazione di un impianto di recupero di Pneumatici Fuori Uso (PFU), che prevede l’applicazione di una tecnologia di trattamento a caldo basato su un processo di pirolisi;

scopo dell’impianto è il riutilizzo della materia di cui lo pneumatico è composto attraverso la sua trasformazione, mediante processo di pirolisi, in sostanze frazionate quali olio idrocarburico pesante e leggero, fibre di acciaio, fanghi oleosi (miscela di olio pesante e polverino di carbone) e *carbon black*, un materiale di risulta compreso tra il 35 per cento e il 40 per cento di quanto immesso nell’impianto. Tali sostanze saranno poi vendute nei mercati di riferimento, mentre i gas di sintesi (syngas) generati nel corso del processo di pirolisi sono inceneriti in loco per alimentare gli inceneritori, determinando la classificazione di impianto R1, classificazione confermata dal funzionario della Regione Lombardia nel corso dell’audizione. Se il *carbon black* non trovasse mercato come materia prima seconda diverrebbe rifiuto di difficile smaltimento, mentre gli olii combustibili, in quanto di scarso pregio, verranno bruciati in impianti termici o inceneritori;

il progetto IET è localizzato nel comune di Retorbido, Oltrepò Pavese, zona a vocazione agricola, turistica e termale e l’area in cui dovrebbe sorgere l’impianto si trova all’interno del corridoio primario della Rete Ecologica Regionale (RER) di cui all’articolo 3-ter della Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86. Giova ricordare che la RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e rappresenta lo strumento prioritario utilizzato dalla Regione Lombardia per la difesa della biodiversità;

numerose criticità sono emerse in relazione alla realizzazione del citato impianto, non solo di ordine ambientale, ma anche socio-economico. La tecnologia della pirolisi applicata al recupero di PFU non è con-

solidata ed è stata abbandonata da molti paesi industrializzati, anche perché sono di fatto ignoti i dati relativi all'impatto delle emissioni nell'ambiente. Impianti simili non esistono in Europa, tuttavia la IET ha in più occasioni fatto riferimento ad un sito produttivo giapponese di Hiroata Works, di proprietà della Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, una realtà difficilmente paragonabile a quella che si sta sviluppando in Lombardia;

la regione Lombardia ha avocato a sé il merito del regime autorizzatorio classificando l'impianto come «innovativo» applicando i criteri sanciti dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, così come modificata dalla Legge regionale 29 giugno 2009, n. 10, basando tale decisione sul fatto che non esistono impianti analoghi in tutto il territorio regionale. Tale motivazione sembra non essere del tutto in linea con i criteri fissati dal decreto del direttore generale 11 dicembre 2009, n. 13866, che, all'articolo 1, fissa i criteri utili alla determinazione dell'innovatività degli impianti. Per contro, è stata richiamata la natura «sperimentale» del progetto, anche in considerazione della scarsità di analoghi impianti a livello mondiale;

altrettanto problematico è l'eventuale impatto sulla viabilità dell'area, difatti essendo esclusa la possibilità di trasporto su ferro, sia materiali in ingresso (PFU) che quelli in uscita, con specifico riferimento ai sottoprodotti destinati alla vendita quali olii, acciaio, *carbon black*, che troverebbero potenziali utilizzatori a distanze nell'ordine di un centinaio di chilometri, viaggerebbero su gomma su una rete viaria del tutto inadeguata;

infine, l'azienda IET risulta essere una srl con limitato capitale sociale e senza alcuna esperienza nel settore, che, secondo quanto evidenziato nel corso delle audizioni, non ha presentato i bilanci riferiti a diversi anni,

impegna il Governo a:

riconoscere, nel rispetto della gerarchia prevista dalla normativa vigente, la necessità dell'approfondimento scientifico di talune tecnologie di recupero di rifiuti, tra cui la pirolisi dei PFU, e a dare corso alla predetta attività, laddove si dovessero presentare situazioni economiche favorevoli vista la presente scarsità dei fondi a disposizione;

adoperarsi, per quanto di propria competenza, affinché in attesa dell'esito degli eventuali studi e valutazioni di cui al precedente impegno, gli enti territoriali competenti al rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di impianti di pirolizzazione per lo smaltimento dei PFU tengano conto di ogni possibile impatto sull'ambiente e sulla salute umana.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 684 (Doc. XXIV, n. 67)

La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminato l’affare assegnato sulle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell’assetto del territorio e del *social housing*;

ravvisata l’esigenza non più prorogabile di concludere l’annosa vicenda della ricostruzione post-sismica della Valle del Belice, ivi inclusa la realizzazione di un programma di bonifiche ambientali per lo smaltimento dell’amianto e dell’eternit dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice indicati all’articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;

valutati gli elementi informativi acquisiti grazie al ciclo di audizioni svolto e in occasione del sopralluogo conoscitivo effettuato dal 30 maggio al 1^o giugno 2016,

impegna il Governo:

ad elaborare in via di urgenza un piano di interventi mirato alla improcrastinabile questione della messa in sicurezza dei territori del Belice ad alto rischio sismico, con riferimento al pericolo di crollo dei vecchi ruderi abitativi, già acquisiti al patrimonio comunale, presenti nei centri dei Comuni a parziale trasferimento;

ad individuare una prioritaria e specifica misura di finanziamento idonea al recupero di immobili di particolare pregio storico-artistico-monumentale, danneggiati dal sisma e non ancora recuperati, anche attraverso l’acquisizione al patrimonio comunale per la loro futura fruizione pubblica;

a prevedere un piano speciale mirato alla messa in sicurezza dei territori risultanti a forte rischio idrogeologico con particolare riferimento ai comuni a totale trasferimento;

ad elaborare un piano di interventi straordinario per la viabilità generale, con particolare riguardo a quella intercomunale, provinciale, statale e interpodereale che risultano ad oggi totalmente inadeguate, spesso inesistenti o comunque non idonee a favorire un equo sviluppo delle aree interne dei Comuni belicini;

a disporre il rifinanziamento complessivo degli interventi necessari al completamento della ricostruzione nel Belice, anche attraverso l’istituto dei limiti di impegno di spesa da distribuire in un congruo arco temporale con particolare riguardo:

a. al totale definitivo soddisfacimento delle istanze degli aventi diritto, relativo alla edilizia privata, il cui ammontare complessivo è stato individuato e quantificato dal competente Ministero delle infrastrutture, dal Coordinamento dei Sindaci del Belice e dal competente Provveditorato OO.PP., già riscontrato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nel parere dell'11 ottobre 2006 al netto dei trasferimenti ad oggi già erogati;

b. all'immediato finanziamento del programma straordinario di interventi di completamento di opere pubbliche da realizzare nei Comuni del Belice danneggiati dall'evento sismico individuato nella nota 1546 del 20 febbraio 2001 del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, così come corretto nel verbale del 16 marzo 2005 dello stesso Provveditorato;

ad avviare immediatamente le procedure per l'utilizzo dei residui finanziamenti previsti dall'articolo 11, comma 11-ter, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 relativo al programma di bonifiche ambientali per lo smaltimento dell'amianto e dell'eternit dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice;

a realizzare una mappatura ed avviare il monitoraggio delle situazioni di emergenza ambientale generate dalle conseguenze del terremoto e dalle fasi di ricostruzione immediatamente successive all'evento sismico, al fine di quantificare le conseguenti risorse per la definitiva bonifica;

ad adottare un nuovo quadro normativo che agevoli l'applicazione delle leggi in materia di ricostruzione nei comuni della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968 avendo cura in modo particolare di eliminare prioritariamente le seguenti criticità;

a. la mancanza di univocità di indirizzo sulle priorità e modalità di finanziamento delle unità immobiliari abitative ammesse a contributo, utile a dare immediata e definitiva contezza sul definitivo fabbisogno;

b. la mancanza di una norma che preveda espressamente l'impossibilità per gli aventi diritto di adire le vie legali per la liquidazione del contributo spettante in assenza di finanziamenti da parte dello Stato evitando, nonostante le procedure della circolare ministeriale del 1° giugno 1987 rese attuative dal Decreto 2 agosto 2007 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che i Comuni soccombano alle sentenze del Giudice Ordinario.

a favorire l'utilizzo dei fondi provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea in favore della infrastrutturazione del territorio del Belice, prevedendo speciale deroga al fine di rendere neutrali tali risorse a fini della finanza pubblica e più in generale del pareggio di bilancio, indipendentemente dalla esistenza di un vincolo di restituzione ai soggetti erogatori;

a prevedere provvedimenti finanziari necessari al fine di rendere neutri nella applicazione dell'avanzo vincolato derivante dai fondi di cui

alla legge n. 120 del 1987, ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio, di cui alla legge n. 164 del 2016;

a sollecitare l'attivazione della commissione costituita con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 313/Serv. 1//SG del 17 ottobre 2014, allo scopo di elaborare proposte per la soluzione delle problematiche legate alla fase finale della ricostruzione e individuare percorsi idonei a rilanciare lo sviluppo economico del territorio;

a sostenere la elaborazione di un progetto di sviluppo socio-economico delle aree interne del Belice, attraverso forme di programmazione negoziata, da inserire prioritariamente nella programmazione dei fondi strutturali;

a costituire un'area vasta corrispondente al bacino del territorio belicino, al fine di potere attuare una politica di agevolazioni fiscali, con particolare riferimento alle attività produttive, che mirano alla valorizzazione delle risorse e delle vocazioni naturali, quali l'agricoltura, il turismo, l'artigianato e il connesso settore delle innovazioni tecnologiche.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 2 novembre 2016

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

35^a Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(2535) Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliviero ed altri: parere su emendamenti non ostativo.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

61^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,35

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione

della connettività internet nelle comunità locali (n. COM (2016) 589 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (n. COM (2016) 591 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

224^a Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Esso si compone di 53 articoli, si pone in linea di continuità con le ordinanze urgenti adottate dal Governo successivamente agli eventi sismici del 24 agosto e dovrà essere ulteriormente implementato, in sede di conversione, per tenere conto degli ulteriori gravi eventi sismici occorsi nel centro Italia il 26 ottobre 2016 e il 30 ottobre 2016.

Più in particolare, per quanto riguarda le competenze della Commissione, l'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del decreto-legge agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori di 62 Comuni individuati nell'allegato 1, ricompresi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi dai 62 citati, purché ricadenti nelle medesime Regioni, gli interessati possono chiedere l'applicazione delle misure del decreto a condizione che dimostrino il «nesso di causalità diretto», comprovato da perizia giurata, tra gli eventi sismici del 24 agosto e i danni subiti.

L'articolo 2 prevede che tra le funzioni del Commissario straordinario, incaricato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 per le attività di ricostruzione post-sisma, rientra anche l'assicurare il monitoraggio degli aiuti previsti dal decreto al fine di verificare l'assenza

di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016», con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto in esame. A tale fondo accedono una serie di risorse, tra cui quelle del Fondo di solidarietà dell'Unione europea), ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

Gli articoli da 5 a 18 costituiscono un pilastro fondamentale del decreto-legge poiché riguardano le misure per la ricostruzione dei beni danneggiati. Gli articoli da 19 a 25 contengono le misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico, con l'introduzione di apposite agevolazioni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 20). Gli articoli da 26 a 29 recano misure per la tutela dell'ambiente, tra le quali assumono particolare rilievo alcune parziali deroghe alla disciplina europea dei rifiuti previste dagli articoli 28 e 29. Gli articoli da 30 a 36 recano norme in materia di tutela della legalità e della trasparenza e di prevenzione dalle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione pubblica e privata. Gli articoli da 37 a 43 riguardano il coordinamento tra gli interventi di ricostruzione e quelli di competenza del Dipartimento della protezione civile per la gestione dell'emergenza ancora in essere. Gli articoli da 44 a 49 recano misure provvisorie di sostegno agli enti locali e ai lavoratori, di sospensione di termini in materia fiscale e di procedimenti giudiziari e amministrativi in corso nei territori colpiti dal sisma. Gli articoli da 50 a 53 contengono disposizioni in materia di personale e le norme finali.

Per quanto riguarda l'ordinamento europeo, l'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE dichiara compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali».

Inoltre, l'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento di esenzione), dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dai terremoti e da altre tipologie di calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino alcune condizioni, che riguardano: il riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri della natura di calamità naturale dell'evento; il nesso causale diretto tra la calamità naturale e i danni subiti dall'impresa beneficiaria, che può essere un'impresa in difficoltà; l'adozione dell'aiuto entro i tre anni dal fatto e la concessione dell'aiuto entro i quattro; il fatto di evitare sovracompensazioni. Il regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 si applica anche agli aiuti alle piccole e medie imprese sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso ai finanziamenti.

Oltre agli aiuti per calamità naturali di cui al citato regolamento di esenzione, fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione europea gli aiuti «*de minimis*», per i quali si richiama il regolamento (UE) n. 1407/2013 (con un limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari) e il regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo (con un limite non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

Viene in rilievo anche il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che è uno strumento finanziario che aiuta gli Stati membri dell'Unione ed i Paesi candidati all'adesione a sostenere gli oneri derivanti da un evento calamitoso, potendo anche coprire retroattivamente i costi delle operazioni di emergenza.

Infine, nel Documento Programmatico di Bilancio per il 2017 trasmesso alla Commissione europea, il Governo ha indicato gli eventi sismici del 24 agosto quale motivo per l'effettuazione di spese urgenti, garantendo così la protezione del territorio nazionale, in particolare prevenendo il rischio idrogeologico, e assicurando la sicurezza delle scuole (per circa lo 0,2 per cento del PIL). Tale assunto è stato confermato nella lettera del ministro Padoan alla Commissione europea del 27 ottobre 2016, ove si è affermato che nel 2017 l'Italia effettuerà spese per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione per un ammontare pari a circa 2,8 miliardi di euro.

Il relatore illustra, quindi, uno schema di parere favorevole, con alcune osservazioni che invitano la Commissione di merito a valutare l'opportunità: di richiamare nell'articolo 1 la necessità che i contributi, i finanziamenti e le altre agevolazioni previste dal decreto siano concessi in conformità con il regolamento (UE) n. 651/2014; di richiamare l'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, che istituisce il registro nazionale degli aiuti di Stato; in riferimento all'articolo 2, lettera *l*), di attribuire il compito di monitoraggio degli aiuti di Stato previsti dal decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni a un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente, che potrebbe essere anche l'ANAC, in coerenza con l'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014; in riferimento agli articoli 28 e 29, di specificare che la disciplina derogatoria ivi prevista sia coerente con l'articolo 13 della direttiva 2008/98/UE, in materia di rifiuti.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*), premettendo che il provvedimento in titolo è oggetto di esame nel merito da parte della Commissione bilancio, la quale lo sta disaminando in modo organico, ritiene di esprimere la propria valutazione negativa in quanto ci si trova di fronte ad un intervento non più adeguato alla situazione che si è venuta a creare a seguito dei nuovi e drammatici eventi sismici di alcuni giorni fa.

In particolare, pur reputando inidoneo il modo di agire del Governo, dichiara il proprio voto di astensione sulla bozza di parere sottoposta dal relatore.

La senatrice FATTORI (*M5S*), proprio con riferimento alla compatibilità europea del disegno di legge in titolo, dà conto della posizione favorevole del proprio Gruppo parlamentare.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) richiama l'attenzione dei Commissari su un punto che, a suo avviso, deve essere considerato come imprescindibile, ovvero la necessità di agire con estrema chiarezza sulle reali coperture finanziarie degli interventi che saranno approntati a favore dei territori e delle popolazioni che hanno subito gli ultimi eventi sismici.

In particolare, occorre che vi sia un'esatta corrispondenza tra gli stanziamenti che verranno enucleati grazie all'ottenimento di una maggiore flessibilità da parte dell'Unione europea e le risorse che saranno effettivamente destinate per la ricostruzione delle aree terremotate.

Secondo il senatore URAS (*Misto*), che tiene a palesare il voto favorevole della propria parte politica avuto riguardo al disegno di legge in discussione, è indispensabile che le misure pluriennali volte a risollevere le località colpite dal terremoto non siano limitate al mero risarcimento dei danni subiti ma rappresentino anche un effettivo *leverage* per la futura crescita economica dell'intero cratere interessato dall'onda sismica.

Alla senatrice CARDINALI (*PD*) preme evidenziare che l'insufficienza del presente disegno di legge, lamentata da alcuni, è da ritenersi relativa, in quanto il medesimo si riferisce all'evento sismico del 24 agosto scorso. Risulterà, quindi, necessario approntare un ulteriore provvedimento, il che è già nelle intenzioni del Governo, mirante a predisporre le misure necessarie per l'ulteriore evento verificatosi alla fine di ottobre.

Peraltro, fa notare come anche nel disegno di legge in esame siano presenti disposizioni e linee di intervento che vanno al di là della mera emergenza, prefigurando un approccio coerente di salvaguardia e sviluppo dei territori colpiti.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva come l'articolo 107, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiami, alla lettera *b*), gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e, alla lettera *c*), gli aiuti concessi all'economia tedesca a seguito del processo di riunificazione. Ritiene anche che, così come l'Unione ha aiutato la Germania dopo la riunificazione, in base ad una disposizione che, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, potrebbe essere abrogata con una decisione del Consiglio, così ora è necessario che l'Italia sia aiutata dall'Unione per i gravi eventi sismici dei giorni scorsi.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) sottolinea due aspetti di assoluta rilevanza per la propria parte politica. Da un lato, l'opportunità di instaurare un clima di collaborazione tra tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, allo scopo di far fronte ad un'emergenza così grave che ha colpito popolazioni inermi del nostro Paese. Dall'altro, assicurarsi, come, peraltro, precedentemente evidenziato, che i margini di flessibilità ottenuti *vis à vis* dell'UE siano direttamente destinati alle finalità della ricostruzione.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) è dell'avviso che, di fronte a situazioni eccezionali come quella che si è abbattuta, essenzialmente, sulle popolazioni delle Marche e dell'Umbria, occorre reagire mediante azioni parimenti eccezionali, ossia che implicino una cooperazione parlamentare tra maggioranza e minoranze.

Per tale motivo, pur considerando il mentovato decreto-legge insufficiente a coprire i bisogni delle località colpite, si sente di esprimere una valutazione favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore, condizionandola, tuttavia, alla già evidenziata eccezionalità della situazione.

La senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) osserva come l'impegno economico previsto dal decreto in esame sia insufficiente, ma rappresenti comunque un segnale di attenzione alle popolazioni colpite, che in tal modo possono cogliere la presenza attiva dello Stato. Nel ritenere peraltro necessari controlli adeguati sulle procedure, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) ritiene che il decreto in esame sia insufficiente a gestire anche i problemi insorti dopo i due recenti gravi eventi sismici di ottobre e che, come già detto nella relazione introduttiva, sia necessario estendere gli interventi anche ai nuovi Comuni colpiti. In tal senso, ci potrebbe essere un nuovo provvedimento d'urgenza del Governo, che si occuperà anche di stanziare risorse aggiuntive per coprire le nuove impellenti necessità. Afferma, infine, come tutte le spese di cui il Governo ha chiesto lo scomputo dal patto di stabilità e crescita in sede europea saranno destinate alle spese per il sisma.

Nessun altro Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (n. 347)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GUERRA (*PD*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2014/95/UE, con termine di recepimento fissato al 6 dicembre 2016.

La direttiva 2014/95/UE modifica la cosiddetta direttiva bilanci (2013/34/UE), al fine di prevedere che le imprese di grandi dimensioni, con più di 500 dipendenti, che siano enti di interesse pubblico, integrino annualmente, nell'analisi finanziaria dell'impresa, un'analisi sugli aspetti ambientali e sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione, in modo da garantire una migliore conoscenza dell'impresa a coloro i quali abbiano, a diverso titolo, un interesse nell'avere una visione più integrata e realistica dell'impresa, dell'impatto e dei rischi non finanziari derivanti dalle sue attività, anche al fine di consentire una migliore analisi delle opportunità d'investimento e quindi una migliore allocazione dei capitali.

Gli enti di interesse pubblico sono identificati dal decreto legislativo n. 39 del 2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE, come le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea, le banche, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione con sede in Italia.

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, la Commissione europea dovrà elaborare orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 11 articoli ed è stato elaborato sulla base di una consultazione pubblica preliminare.

Dopo aver rilevato che le disposizioni dello schema di decreto legislativo sono coerenti con la direttiva 2014/95/UE, la relatrice illustra uno schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi concernenti l'ambito soggettivo di applicazione della normativa, di cui si ritiene riduttiva la limitazione agli enti di interesse pubblico solo come individuati dal decreto legislativo n. 39 del 2010, e i contenuti della relazione annuale sulle informazioni non finanziarie, che andrebbero redatte secondo criteri il più possibile omogenei, con l'adozione obbligatoria della metodologia e degli indicatori che saranno previsti negli orientamenti della Commissione europea.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni sull'articolo 2 della direttiva e sulla previsione di orientamenti non vincolanti da parte della Commissione europea sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario.

La relatrice GUERRA (*PD*), come già rilevato nelle osservazioni, ritiene che l'individuazione di *standard* omogenei appaia la soluzione preferibile per rappresentare le informazioni non finanziarie in modo maggiormente comparabile.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 20,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

rilevato che esso si compone di 53 articoli e si pone in linea di continuità con le ordinanze urgenti adottate dal Governo successivamente agli eventi sismici del 24 agosto;

rilevato preliminarmente che le disposizioni del decreto dovranno essere ulteriormente implementate in sede di conversione per tenere conto degli ulteriori gravi eventi sismici occorsi nel centro Italia il 26 e il 30 ottobre 2016;

considerato che:

– l'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del decreto legge agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori di 62 Comuni individuati nell'allegato 1, ricompresi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi dai 62 citati, purché ricadenti nelle medesime Regioni, gli interessati possono chiedere l'applicazione delle misure del decreto a condizione che dimostrino il «nesso di causalità diretto», comprovato da perizia giurata, tra gli eventi sismici del 24 agosto e i danni subiti;

– l'articolo 2 prevede che tra le funzioni del Commissario straordinario, incaricato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 per le attività di ricostruzione post-sisma, rientra anche l'assicurare il monitoraggio degli aiuti previsti dal decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato;

– l'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016», con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto in esame. A tale fondo accedono una serie di risorse, tra cui quelle del Fondo di solidarietà dell'Unione europea), ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza;

– gli articoli da 5 a 18 costituiscono un pilastro fondamentale del decreto-legge poiché riguardano le misure per la ricostruzione dei beni

danneggiati. In particolare, gli articoli da 5 a 10, nonché gli articoli 12 e 13 riguardano la disciplina degli interventi su immobili privati, mentre gli articoli 14 e 15 si occupano degli interventi sugli immobili pubblici. L'articolo 11 si occupa invece di pianificazione urbanistica;

– gli articoli da 19 a 25 contengono le misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico, con la previsione, a favore delle micro, piccole e medie imprese con sede nei territori colpiti che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici, dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996 (articolo 19) e l'introduzione di apposite agevolazioni, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 20). Sono anche previste misure di sostegno per la nascita e lo sviluppo di nuove attività produttive nelle aree interessate e misure per la promozione turistica;

– gli articoli da 26 a 29 recano misure per la tutela dell'ambiente, tra le quali assumono particolare rilievo alcune parziali deroghe alla disciplina europea dei rifiuti previste dagli articoli 28, relativo al trattamento e trasporto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, e 29, concernente l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di gestione di terre e rocce da scavo. L'articolo 28 in particolare qualifica come rifiuti urbani non pericolosi con codice 20.03.99 i materiali derivanti dai crolli e dagli abbattimenti, limitatamente alle fasi di raccolta e di trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo;

– gli articoli da 30 a 36 recano norme in materia di tutela della legalità e della trasparenza e di prevenzione dalle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione pubblica e privata. La scelta è verso la centralizzazione delle attività di prevenzione e di controllo, con la previsione del controllo dell'ANAC sulle attività del Commissario straordinario (articolo 32);

– gli articoli da 37 a 43 riguardano il coordinamento tra gli interventi di ricostruzione e quelli di competenza del Dipartimento della protezione civile per la gestione dell'emergenza ancora in essere. L'articolo 40 dispone la possibilità di utilizzare, per far fronte alle esigenze connesse con gli eventi sismici, l'eventuale residuo degli stanziamenti ricevuti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

– gli articoli da 44 a 49 recano misure provvisorie di sostegno agli enti locali e ai lavoratori, di sospensione di termini in materia fiscale e di procedimenti giudiziari e amministrativi in corso nei territori colpiti dal sisma. In particolare, l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma;

– gli articoli da 50 a 53 contengono disposizioni in materia di personale e le norme finali;

valutato che:

– l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE dichiara compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali»;

– l'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento di esenzione), dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dai terremoti e da altre tipologie di calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino alcune condizioni, che riguardano: il riconoscimento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri della natura di calamità naturale dell'evento; il nesso causale diretto tra la calamità naturale e i danni subiti dall'impresa beneficiaria, che può essere un'impresa in difficoltà; l'adozione dell'aiuto entro i tre anni dal fatto e la concessione dell'aiuto entro i quattro; il fatto di evitare sovracompensazioni.

Per quanto concerne la condizione sul divieto di sovracompensazione, il citato articolo 50, al paragrafo 4, prevede che i costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione.

Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.

La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100 per cento dei costi ammissibili;

– il regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 si applica anche agli aiuti alle piccole e medie imprese sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso ai finanziamenti;

– oltre agli aiuti per calamità naturali di cui al citato regolamento di esenzione, fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione europea gli aiuti «*de minimis*», per i quali si richiama il regolamento (UE) n. 1407/2013 (con un limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finan-

ziari) e il regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo (con un limite non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari);

– il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è uno strumento finanziario che aiuta gli Stati membri dell'Unione ed i Paesi candidati all'adesione a sostenere gli oneri derivanti da un evento calamitoso, potendo anche coprire retroattivamente i costi delle operazioni di emergenza. La sua mobilitazione può avere luogo – ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2012/2002 – su richiesta di uno Stato membro o di un Paese candidato qualora sul suo territorio abbia luogo una catastrofe naturale che produca serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni. Il Fondo mira a finanziare le necessità più urgenti ed immediate e non invece la ricostruzione a lungo termine. Nei 14 anni di esistenza del Fondo l'Italia è lo Stato membro che ha ricevuto il totale di aiuti maggiore;

– nel Documento Programmatico di Bilancio per il 2017 trasmesso alla Commissione europea, il Governo ha indicato gli eventi sismici del 24 agosto quale motivo per l'effettuazione di spese urgenti, garantendo così la protezione del territorio nazionale, in particolare prevenendo il rischio idrogeologico, e assicurando la sicurezza delle scuole (per circa lo 0,2 per cento del PIL). Tale assunto è stato confermato nella lettera del Ministro Padoan alla Commissione europea del 27 ottobre 2016, ove si è affermato che nel 2017 l'Italia effettuerà spese per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione per un ammontare pari a circa 2,8 miliardi di euro;

ricordato che nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera *b*), del TFUE, la Commissione europea è recentemente intervenuta con la Decisione C(2015) 5549 final2 del 14 agosto 2015, in cui si è operata una ricognizione delle misure e dei regimi di aiuto (riduzione del carico fiscale e dei contributi previdenziali obbligatori (dovuti all'INPS) nonché dei premi assicurativi obbligatori (dovuti all'INAIL) – a favore di imprese aventi sede o comunque ubicate nelle aree colpite da diverse calamità naturali verificatesi in Italia dal 1990 fino al terremoto in Abruzzo. Con tale atto, si è constatato come l'immediata efficacia di alcune misure di aiuto sia stata conferita in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, e si è ordinato il recupero di alcuni degli aiuti concessi;

ricordato che l'articolo 47 della legge n. 234 del 2012 si occupa espressamente degli aiuti pubblici per calamità naturali, ma è tuttora inefficace in mancanza del regolamento di esecuzione del Governo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità:

– di richiamare nell'articolo 1 la necessità che i contributi, i finanziamenti e le altre agevolazioni previste dal decreto siano concessi in conformità con il regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare con l'articolo 50, riferito espressamente ai «regimi di aiuti destinati a ovviare ai

danni arrecati da determinate calamità naturali», con gli articoli 9 e 11, riferiti alla pubblicazione sul sito web e alla trasmissione alla Commissione europea delle informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del regolamento, e con l'articolo 12, riferito all'obbligo di conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento;

– di richiamare l'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, che istituisce il registro nazionale degli aiuti di Stato, obbligando i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti a trasmettere le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001. Tale registro contiene, tra gli altri, gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del TFUE, ivi inclusi gli aiuti in esenzione dalla notifica, come sono quelli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 50 del regolamento n. 651 citato;

– in riferimento all'articolo 2, lettera l), di attribuire il compito di monitoraggio degli aiuti di Stato previsti dal decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni a un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente, che potrebbe essere anche l'ANAC, in coerenza con l'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 651/2014;

– in riferimento agli articoli 28 e 29, di specificare che la disciplina derogatoria ivi prevista sia coerente con l'articolo 13 della direttiva 2008/98/UE, in materia di rifiuti, ove si prescrive che gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna; senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 347

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2014/95/UE, il cui termine di scadenza per la sua attuazione negli Stati membri è fissato dalla stessa direttiva al 6 dicembre 2016;

considerato che la direttiva 2014/95/UE, modifica la cosiddetta direttiva bilanci (2013/34/UE), al fine di prevedere che le imprese di grandi dimensioni, con più di 500 dipendenti, che siano enti di interesse pubblico, integrino annualmente, nell'analisi finanziaria dell'impresa, un'analisi sugli aspetti ambientali e sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione, in modo da garantire una migliore conoscenza dell'impresa a coloro in quali abbiano, a diverso titolo, un interesse nell'avere una visione più integrata e realistica dell'impresa, dell'impatto e dei rischi non finanziari derivanti dalle sue attività, anche al fine di consentire una migliore analisi delle opportunità d'investimento e quindi una migliore allocazione dei capitali;

ricordato che gli enti di interesse pubblico sono identificati dal decreto legislativo n. 39 del 2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE, come le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea, le banche, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione con sede in Italia. La direttiva 2006/43/CE, tuttavia, ricomprende tra gli enti di interesse pubblico anche «gli enti designati dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti»;

considerato che, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, la Commissione europea dovrà elaborare orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. A tal fine, la Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica, ma gli orientamenti non sono ancora stati emanati;

considerato che lo schema di decreto legislativo si compone di 11 articoli ed è accompagnato dalla tabella di concordanza, prevista dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012;

considerato che lo schema di decreto è stato elaborato sulla base di una consultazione pubblica preliminare, chiusasi nel giugno 2016, ed è stato poi sottoposto ad una seconda consultazione pubblica. Complessivamente il Ministero dell'economia e delle finanze ha ricevuto settanta contributi, che hanno consentito di acquisire gli orientamenti e le valutazioni di tutte le categorie di attori, che a diverso titolo, sono interessati alla normativa;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto alla direttiva 2014/95/UE di cui provvede a dare attuazione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della normativa, si ritiene che la limitazione agli enti di interesse pubblico così come individuati dal decreto legislativo n. 39 del 2010, possa essere riduttivo, rispetto all'utilità dell'obbligo di relazione sugli aspetti non finanziari di tali enti, tenuto conto anche che la direttiva 2006/43/CE consente agli Stati membri di includere nella definizione di enti di interesse pubblico anche altre imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti;

in riferimento ai contenuti della relazione annuale sulle informazioni non finanziarie, si ritiene necessario che queste siano redatte secondo criteri il più possibile omogenei, al fine di assicurare una maggiore comparabilità. Valutino, pertanto, le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 5, l'adozione obbligatoria della metodologia e degli indicatori che saranno previsti negli orientamenti della Commissione europea.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 2 novembre 2016

Plenaria
244^a Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento

La deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*), in qualità di relatrice, prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno, formulando osservazioni e proposte. Intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) ed i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*) e Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*).

La relatrice propone quindi di esprimere un parere favorevole con un'osservazione.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 16,40.